

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 agosto 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018 (18CE1452).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione, del 13 giugno 2018, che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (18CE1453).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati (18CE1454).....</u>	Pag. 15
<u>Decisione (PESC) 2018/869 del Comitato politico e di sicurezza, del 5 giugno 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018) (18CE1455).....</u>	Pag. 23
<i>Pubblicati nel n. L 149 del 14 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/870 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1456).....</u>	Pag. 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (18CE1457).....</u>	Pag. 29
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/872 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE1458).....</u>	Pag. 46
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2018) 3826] (18CE1459).....</u>	Pag. 53



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/874 della Commissione, del 14 giugno 2018, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua (18CE1460).....</u>	Pag. 82
<i>Publicati nel n. L 152 del 15 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/875 della Commissione, del 15 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE1461).....</u>	Pag. 84
<u>Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16) (18CE1462).....</u>	Pag. 86
<u>Indirizzo (UE) 2018/877 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17) (18CE1463).....</u>	Pag. 105
<i>Publicati nel n. L 154 del 18 giugno 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (18CE1464).....</u>	Pag. 121
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/879 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 13 giugno 2018, relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia (18CE1465).....</u>	Pag. 124
<u>Decisione (PESC) 2018/880 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (18CE1466).....</u>	Pag. 125
<u>Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (18CE1467).....</u>	Pag. 126
<u>Decisione (PESC) 2018/882 del Consiglio, del 18 giugno 2018, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC (18CE1468)...</u>	Pag. 128
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/883 della Commissione, del 18 giugno 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3942] (18CE1469).....</u>	Pag. 130
<i>Publicati nel n. L 155 del 19 giugno 2018</i>	


## RETTIFICHE


<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta Ufficiale L 118 I del 14 maggio 2018) (18CE1470).....</u>	Pag. 155
<u> Rettifica della decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta Ufficiale L 118 I del 14 maggio 2018) (18CE1471).....</u>	Pag. 155
<i>Publicati nel n. L 152 del 15 giugno 2018</i>	



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/866 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2018

recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 deve essere istituita una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup> per il finanziamento della spesa connessa al mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
- (3) L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, incluso nel progetto di bilancio 2019 della Commissione, ammonta a 468,7 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> per l'anno civile 2018.
- (4) Le previsioni dei pagamenti diretti e della spesa connessa al mercato, elaborate nel progetto di bilancio 2019 della Commissione, indicano che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria.
- (5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, occorre fissare il tasso di adattamento entro il 30 giugno dell'anno civile al quale si applica tale tasso.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).



- (6) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri possono tuttavia erogare pagamenti tardivi agli agricoltori anche oltre detto termine, entro certi limiti. I pagamenti tardivi possono essere erogati in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria è applicata a un dato anno civile, il tasso di adattamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica tale disciplina finanziaria. È quindi opportuno, al fine di garantire parità di trattamento tra gli agricoltori, disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui il pagamento viene erogato agli agricoltori.
- (7) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori con riferimento all'anno civile corrispondente. Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 dispone che, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento si applichi alla Croazia solo a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2018, sono ridotti di un tasso di adeguamento pari a 1,422184 %.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1452



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/867 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 2018****che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/796 conferisce al consiglio direttivo dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») il potere di istituire una o più commissioni di ricorso, responsabili dei ricorsi e delle procedure di arbitrato di cui agli articoli 58 e 61 di tale regolamento.
- (2) Poiché il regolamento (UE) 2016/796 fissa soltanto i principi essenziali relativi al trattamento dei ricorsi, occorre stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso, comprese le regole di voto, le procedure per presentare ricorso e le condizioni per il rimborso delle spese dei suoi membri. Su proposta dell'Agenzia e previa consultazione del consiglio direttivo dell'Agenzia, la Commissione dovrebbe stabilire il regolamento interno della commissione di ricorso.
- (3) Il consiglio direttivo dell'Agenzia dovrebbe istituire almeno una commissione di ricorso quale organismo permanente, al fine di assicurare un processo decisionale coerente e uniforme, ridurre gli oneri amministrativi e il lungo processo di nomina dei membri ad ogni ricorso o richiesta di arbitrato e attingere alle competenze individuali e collettive dei suoi membri.
- (4) Il consiglio direttivo dell'Agenzia può istituire una o più commissioni di ricorso con tre o cinque membri e un numero corrispondente di supplenti, conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796.
- (5) Affinché la commissione di ricorso possa funzionare agevolmente ed efficacemente, uno dei membri dovrebbe essere nominato presidente della commissione di ricorso. È essenziale che il presidente garantisca la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.
- (6) Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso dovrebbe inoltre essere assistita da un cancelliere e da un relatore. La loro nomina, il loro ruolo e i loro compiti dovrebbero essere chiaramente definiti. Per ogni procedimento dovrebbe essere designato un relatore, mentre i servizi del cancelliere dovrebbero essere condivisi fra tutte le commissioni di ricorso.
- (7) È opportuno prevedere la possibilità che la commissione di ricorso formuli orientamenti specifici di natura amministrativa per integrare il regolamento interno con modalità pratiche.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

## ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE

## Articolo 1

**Istituzione**

1. Le norme stabilite nel presente regolamento per la commissione di ricorso si applicano a ogni commissione di ricorso istituita con decisione del consiglio direttivo dell'Agenzia. Tutte queste commissioni sono nel seguito denominate collettivamente «la commissione di ricorso».

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).



2. Per garantire la presentazione delle conclusioni entro i termini prescritti come pure la qualità e la coerenza della giurisprudenza, una commissione di ricorso istituita conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2016/796 è un organismo permanente.

#### Articolo 2

##### **Membri**

1. Salvo diversamente indicato, il presidente, gli altri membri e i supplenti che compongono una commissione di ricorso sono nel seguito denominati «i membri».
2. Il mandato di tutti i membri inizia e termina alle date fissate nella decisione di nomina. La data può essere fissata tenendo conto di una funzione o della fine di un procedimento. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 il mandato di un membro di una commissione di ricorso è limitato a quattro anni e può essere rinnovato una volta.
3. In ogni commissione di ricorso istituita sono garantite competenze e/o esperienza in campo tecnico, giuridico e procedurale.

#### Articolo 3

##### **Sostituzione**

1. Qualsiasi membro di una commissione di ricorso che sia impossibilitato a esercitare le sue funzioni, o rischi di diventarlo, ne informa il presidente senza indebiti ritardi.
2. In caso di indisponibilità del presidente, la commissione di ricorso decide quale dei suoi restanti membri agisce in qualità di presidente.
3. Il presidente nomina come membro uno dei supplenti.
4. Le nomine per la sostituzione di cui ai paragrafi 2 e 3 durano per tutto il periodo di indisponibilità del membro sostituito o del presidente e almeno fino alla conclusione dei procedimenti di ricorso o di arbitrato in corso.
5. Qualora l'indisponibilità diventi permanente o superi i 12 mesi, il consiglio direttivo dell'Agenzia nomina un nuovo membro o presidente, e il relativo supplente, a seconda dei casi.

#### Articolo 4

##### **Ruolo del presidente**

1. Il presidente di una commissione di ricorso presiede ai procedimenti di ricorso e di arbitrato.
2. Il presidente assicura la qualità e la coerenza delle decisioni adottate da una commissione di ricorso.
3. Per ogni procedimento il presidente designa un relatore tra i membri della commissione di ricorso.
4. Il presidente, in collaborazione con il cancelliere, garantisce la corretta attuazione del regolamento interno stabilito dal presente regolamento.
5. Qualora il consiglio direttivo dell'Agenzia abbia istituito più commissioni di ricorso, i loro presidenti definiscono insieme una metodologia per la ripartizione dei procedimenti e ne informano il cancelliere.

#### Articolo 5


##### **Ruolo del relatore**

1. Il relatore svolge un esame preliminare del ricorso e presenta le conclusioni di tale esame agli altri membri della commissione di ricorso.
2. Il relatore elabora un progetto di conclusioni della commissione di ricorso.

#### Articolo 6

##### **Sede della commissione di ricorso**

La commissione di ricorso ha sede presso l'Agenzia.



*Articolo 7***Cancelliere**

1. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso è assistita da un cancelliere.
2. Il cancelliere
  - a) registra tutti i procedimenti con l'attribuzione di un numero e ne informa la commissione di ricorso e tutte le parti;
  - b) è responsabile della ricezione, della trasmissione e della conservazione in sicurezza di tutti i documenti relativi ai procedimenti di ricorso e di arbitrato, delle comunicazioni con le parti nonché di tutti gli altri compiti amministrativi relativi ai procedimenti;
  - c) informa le parti in merito ai membri che compongono la commissione di ricorso che istruirà la causa nonché ad eventuali cambiamenti di tale composizione senza indebiti ritardi;
  - d) informa le parti del ricorso in merito al loro diritto di ricusare un membro che partecipa al procedimento di ricorso, conformemente all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/796;
  - e) provvede affinché sul sito web dell'Agenzia sia pubblicato un annuncio del ricorso, che indichi come minimo la data di registrazione, il nome e i dati di contatto delle parti, la lingua del procedimento e la decisione impugnata;
  - f) verifica il rispetto di tutti i termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi e ne informa la commissione di ricorso;
  - g) conserva i verbali delle udienze, delle audizioni di testimoni o esperti e delle deliberazioni della commissione di ricorso;
  - h) mantiene un archivio di tutte le decisioni emesse dalla commissione di ricorso nei procedimenti di ricorso e di arbitrato;
  - i) inserisce le richieste e le conclusioni della commissione di ricorso nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/796 («sportello unico»).

*Articolo 8***Nomina e responsabilità del cancelliere**

1. Il cancelliere è nominato tra il personale dell'Agenzia dalla commissione di ricorso su proposta dell'Agenzia. Qualora vi sia più di una commissione di ricorso, la nomina avviene per consenso.
2. Il cancelliere non può prendere parte a compiti o procedimenti dell'Agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/796.
3. Il cancelliere esercita le sue funzioni sotto la supervisione del presidente della commissione di ricorso e seguendo le sue istruzioni.
4. Il cancelliere può essere assistito da personale cui a sua volta si applicano le disposizioni del presente articolo.

## CAPO II

**RICORSO***Articolo 9***Presentazione e notifica di un ricorso**

1. La presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso avviene tramite il cancelliere nel formato elettronico previsto per i ricorsi entro due mesi dalle date di cui all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796.
2. Il ricorso contiene, a seconda dei casi:
  - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente;
  - b) se il ricorrente si fa rappresentare, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante;



- c) un indirizzo di posta elettronica;
  - d) il ricorrente che è una persona giuridica presenta al cancelliere l'atto o gli atti costitutivi che disciplinano tale persona giuridica, o un estratto recente del registro delle società, imprese o associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;
  - e) gli estremi della decisione impugnata e le conclusioni del ricorrente;
  - f) gli argomenti invocati;
  - g) se del caso, la natura delle prove dedotte e un'esposizione dei fatti suffragati da tali prove;
  - h) se del caso, una richiesta di trattamento riservato di documenti o parti di documenti;
  - i) se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, i motivi per cui è direttamente o indirettamente interessato dalla decisione e prove della data in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta.
3. Se il ricorso non contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, il cancelliere fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale il ricorrente è tenuto a fornirle. Il cancelliere fissa tale termine una sola volta. Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui agli articoli 58 e 62 del regolamento (UE) 2016/796 è sospeso.
4. Il cancelliere notifica il ricorso alla commissione di ricorso, all'Agenzia e a qualsiasi altra parte interessata identificabile entro un giorno lavorativo dalla presentazione del ricorso.

#### Articolo 10

##### **Riservatezza**

1. Ogni richiesta di trattamento riservato precisa i termini, gli elementi specifici, le cifre o i passaggi per i quali viene chiesta la riservatezza e ne indica i motivi specifici. La mancata comunicazione di tali informazioni può comportare il rigetto della richiesta da parte della commissione di ricorso.
2. Il presidente stabilisce se le informazioni fornite in una richiesta in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nessuna informazione considerata riservata sia pubblicata.

#### Articolo 11

##### **Irricevibilità del ricorso**


La commissione di ricorso può dichiarare un ricorso irricevibile sulla base di uno o più dei seguenti motivi:

- a) il ricorso non rispetta i requisiti formali stabiliti all'articolo 9;
- b) il ricorrente ha superato il termine per la presentazione di un ricorso;
- c) il ricorso non riguarda una decisione che può essere oggetto di ricorso;
- d) il ricorrente non è destinatario della decisione oggetto del ricorso né è in grado di dimostrare un interesse diretto e individuale.

#### Articolo 12

##### **Conflitto di interessi**

1. Dopo la presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso, ogni membro che individui un potenziale conflitto di interessi formula una dichiarazione motivata conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 e la presenta al presidente.
2. Le parti del ricorso sono informate di ogni dichiarazione senza indebiti ritardi.



3. Una domanda di ricusazione presentata da una delle parti del ricorso è ricevibile se è stata presentata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la parte che chiede la ricusazione è venuta a conoscenza dei fatti all'origine della stessa.
4. Il membro interessato è informato della ricusazione ed è invitato a rispondere al presidente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica.
5. La commissione di ricorso decide senza indebiti ritardi in merito all'esclusione dai procedimenti del membro interessato conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796. Il membro interessato si astiene da tale decisione.
6. L'esclusione del membro interessato è temporanea e si applica al procedimento di ricorso o di arbitrato in relazione al quale è stata chiesta la ricusazione. La sostituzione del presidente o del membro escluso avviene conformemente all'articolo 3.

#### Articolo 13


##### Procedura di revisione precontenziosa

1. Conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/796 qualsiasi ricorso avverso una decisione presa dall'Agenzia ai sensi degli articoli 14, 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/796 o per inadempienza dell'Agenzia entro i termini applicabili è oggetto di una revisione precontenziosa prima di essere presentato all'esame della commissione di ricorso.
2. A decorrere dalla presentazione del ricorso l'Agenzia dispone di un mese per prendere uno dei seguenti provvedimenti:
  - a) rettificare la decisione o l'inadempienza;
  - b) confermare la decisione impugnata, indicandone i motivi;
  - c) confermare che la revisione precontenziosa non si applica conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/796, indicandone i motivi;
  - d) indicare i motivi per i quali ritiene che il ricorso sia irricevibile.
3. In tutti i casi summenzionati l'Agenzia informa il cancelliere in merito al provvedimento preso e fornisce, se del caso, tutti i documenti giustificativi necessari.
4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), l'Agenzia emette la sua decisione e il cancelliere chiude la procedura di ricorso e ne informa tutte le parti del procedimento.
5. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b), c), e d), il cancelliere informa il ricorrente e deferisce i procedimenti all'esame della commissione di ricorso.
6. Entro dieci giorni lavorativi dal giorno della notifica del deferimento il ricorrente può ritirare il ricorso.
7. La data del deferimento all'esame della commissione di ricorso è considerata la data di presentazione pertinente ai fini del calcolo del termine di cui agli articoli 58 e 62 del regolamento (UE) 2016/796.
8. In caso di deferimento l'Agenzia può decidere di sospendere l'applicazione della decisione oggetto del ricorso.

#### Articolo 14

##### Memoria difensiva

1. L'Agenzia presenta una memoria difensiva entro un mese dalla data di notifica del ricorso.
2. Qualora si applichi la revisione precontenziosa di cui all'articolo 13, può essere presentata una memoria difensiva in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 2. I motivi forniti nel provvedimento di cui alla lettera b) servono da memoria difensiva.



3. La memoria difensiva espone i motivi e contiene tutti i documenti giustificativi.
4. Qualora l'Agenzia non presenti una memoria difensiva, il procedimento prosegue in assenza di quest'ultima.

#### Articolo 15

##### **Intervento**

1. La commissione di ricorso può concedere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo all'esito di un procedimento il diritto di intervenire nel procedimento dinanzi ad essa.
2. L'istanza di intervento è presentata entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'annuncio del ricorso sul sito web dell'Agenzia.
3. L'istanza di intervento è notificata alle parti affinché queste abbiano la possibilità di presentare tutte le osservazioni che ritengono necessarie prima che la commissione di ricorso si pronunci in merito all'intervento.
4. L'intervento ha come oggetto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti. L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali già conferiti alle parti.

#### Articolo 16

##### **Contenuto dell'istanza di intervento**

1. L'istanza di intervento contiene:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'interveniente;
  - b) il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'interveniente, se del caso;
  - c) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere a) e b);
  - d) il riferimento al procedimento per il quale è presentata l'istanza;
  - e) una dichiarazione in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;
  - f) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto invocati;
  - g) gli elementi di prova pertinenti, se del caso.
2. Dopo la presentazione di un'istanza di intervento, il presidente fissa un termine massimo di dieci giorni lavorativi entro il quale le parti possono rispondere.

#### Articolo 17


##### **Richiesta di sospensione**

1. La commissione di ricorso può concedere una sospensione della decisione impugnata se i ricorrenti dimostrano l'urgente necessità di tale sospensione ai fini della protezione dei loro diritti ed interessi minacciati dal rischio di danni gravi e irreparabili.
2. Il presidente può invitare la controparte a presentare osservazioni scritte sulla richiesta.

#### Articolo 18

##### **Sospensione del procedimento**

1. La commissione di ricorso può ordinare una sospensione del procedimento per un periodo massimo di dieci giorni lavorativi con l'accordo di tutte le parti interessate.
2. L'ordinanza precisa la durata della sospensione e ne indica i motivi.
3. Durante il periodo di sospensione del procedimento tutti i termini procedurali sono sospesi.



## CAPO III

**ARBITRATO***Articolo 19***Richiesta di arbitrato**

1. Una richiesta di arbitrato può essere presentata conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) 2016/796 da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate.
2. La richiesta di arbitrato è presentata al cancelliere, che ne informa l'Agenzia e la commissione di ricorso entro un giorno lavorativo.

*Articolo 20***Richiesta di arbitrato ERTMS**

1. L'Agenzia informa il cancelliere di un processo di coordinamento a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/796 come pure delle parti coinvolte e dei relativi termini.
2. In assenza di una soluzione reciprocamente accettabile dopo un mese di coordinamento, il cancelliere sottopone il procedimento all'arbitrato della commissione di ricorso e ne informa le parti coinvolte.

*Articolo 21***Procedura di arbitrato**

1. La commissione di ricorso dispone di un mese per decidere se confermare la posizione dell'Agenzia.
2. Qualsiasi disposizione appropriata del capo II si applica mutatis mutandis.

*Articolo 22***Decisione della commissione di ricorso**

La decisione della commissione di ricorso comprende almeno i seguenti elementi:

- a) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;
- b) una sintesi dei fatti e delle questioni oggetto della controversia;
- c) le posizioni e gli argomenti rispettivi delle parti;
- d) un'analisi delle conclusioni;
- e) un dispositivo contenente la decisione.

## CAPO IV

**REQUISITI PROCEDURALI COMUNI**

## SEZIONE 1

**Lingua***Articolo 23***Lingua del procedimento**

1. Se il ricorrente è il destinatario della decisione impugnata, il ricorso è presentato nella lingua del procedimento che ha condotto all'adozione di tale decisione.
2. Se il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il ricorso può essere presentato in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. La richiesta di arbitrato può essere presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Il procedimento di arbitrato è svolto nella lingua dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza interessata.



4. La lingua di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è la lingua del procedimento di ricorso o di arbitrato. Essa è usata nella fase scritta e nella fase orale del procedimento e in tutte le comunicazioni con le parti.
5. Tutti i documenti tecnici e giustificativi allegati al ricorso, alla richiesta di arbitrato o alla memoria difensiva sono presentati nella lingua del procedimento.
6. Le conclusioni della commissione di ricorso sono formulate nella lingua del procedimento.
7. Gli intervenienti utilizzano la lingua del procedimento.
8. A fini di efficienza e di riduzione dei costi, la commissione di ricorso può derogare alle disposizioni dei suddetti paragrafi per procedimenti scritti o orali, o parti di essi, compresi singoli documenti e/o interventi orali, purché tutte le parti acconsentano a raggiungere un accordo alternativo. Su richiesta, la commissione di ricorso tiene traccia di tale accordo e delle condizioni su cui potrebbe basarsi.

#### Articolo 24

##### **Traduzione**

1. Tutte le spese relative alla traduzione nella lingua del procedimento dei documenti tecnici e di altri documenti giustificativi allegati sono a carico della parte che li presenta.
2. La traduzione e l'interpretazione richieste dalla commissione di ricorso sono limitate al minimo e i relativi costi sono sostenuti dall'Agenzia.
3. In caso di traduzione, la parte interessata fornisce una traduzione certificata.

#### SEZIONE 2

##### **Procedura**

#### Articolo 25

##### **Misure procedurali**

1. Il presidente può ordinare misure procedurali in qualunque momento nel corso della procedura, con o senza richiesta delle parti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono in particolare comprendere:
  - a) interrogare parti, testimoni o esperti e qualsiasi altra persona in possesso di informazioni determinanti per il procedimento;
  - b) richiedere comunicazioni scritte e orali su aspetti determinanti del procedimento;
  - c) richiedere la presentazione di documenti;
  - d) disporre una perizia;
  - e) richiedere ispezioni e audit determinanti ai fini del procedimento.

#### Articolo 26

##### **Proroga dei termini in circostanze eccezionali**

In circostanze eccezionali, qualora la parte interessata dimostri l'esistenza di circostanze anomale e imprevedibili al di fuori del suo controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'esercizio della massima diligenza, la commissione di ricorso può adeguare qualsiasi termine fissato a norma del presente regolamento, garantendo nel contempo l'equilibrio dei diritti di tutte le parti del procedimento.

#### Articolo 27

##### **Documenti presentati per avviare il procedimento o come nuovi elementi di prova**

1. Ai fini del calcolo dei termini un documento si considera presentato soltanto nel momento in cui è ricevuto dal cancelliere, che deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento.



2. I documenti recano il numero del procedimento di ricorso o di arbitrato che è stato assegnato dal cancelliere quando la richiesta di arbitrato o l'atto di ricorso è stato presentato per la prima volta.

3. Il numero massimo di pagine dei documenti procedurali è fissato come segue:

- a) 20 pagine per l'atto di ricorso e la memoria difensiva; e
- b) 10 pagine per ogni comparsa di intervento.

I limiti di pagine non si applicano agli allegati dei documenti procedurali.

4. Il cancelliere autorizza il superamento delle lunghezze massime di cui al paragrafo 3 d'accordo con il presidente e solo in procedimenti che implicano questioni di fatto particolarmente complesse.

#### Articolo 28

### Deliberazioni

Le deliberazioni della commissione di ricorso sono riservate e soggette alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Le deliberazioni possono svolgersi in qualsiasi forma appropriata e non sono limitate alle riunioni fisiche.

#### Articolo 29

### Testimoni, esperti e udienze

1. Su richiesta di una delle parti, la commissione di ricorso può sentire testimoni in merito a fatti determinanti che hanno un impatto sull'esito del procedimento. Quando una parte chiede che un testimone venga sentito, tale richiesta indica i fatti determinanti in relazione ai quali il testimone viene sentito e i motivi pertinenti per citare il testimone.

2. La commissione di ricorso può sentire esperti per ottenere chiarimenti su aspetti specifici del procedimento o nominare un esperto per la redazione di una perizia.

3. Quando nomina gli esperti per la redazione di una perizia la commissione di ricorso ne definisce i compiti e fissa un termine per la presentazione della perizia.

4. L'esperto, prima di deporre, dichiara qualsiasi interesse personale diretto o indiretto che può avere all'esito del procedimento, indicando in particolare se ha già rappresentato una delle parti o se ha partecipato al procedimento che ha condotto all'adozione della decisione oggetto del ricorso o a procedimenti di arbitrato connessi.

5. Qualora una delle parti ricusi un esperto a causa di un potenziale conflitto di interessi, la commissione di ricorso prende una decisione al riguardo applicando l'articolo 12 mutatis mutandis.

6. La commissione di ricorso, se ritiene che vi sia un conflitto di interessi o un rischio di conflitto di interessi, può invece decidere di sentire l'esperto in qualità di testimone.

7. La commissione di ricorso, fatte salve considerazioni relative all'efficienza, può tenere un'udienza di trattazione orale se lo ritiene necessario per confermare elementi di prova relativi a fatti determinanti che hanno un impatto sull'esito del procedimento.

#### Articolo 30

### Nuovi argomenti o elementi di prova

1. La commissione di ricorso fissa il termine per la presentazione di nuovi motivi o elementi di prova.

2. Se del caso, la commissione di ricorso invita le parti a presentare osservazioni o informazioni supplementari entro un termine da essa stabilito.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



3. Se nuovi motivi o elementi di prova sono ritenuti ricevibili, le altre parti hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni.

#### SEZIONE 3

#### **Decisione**

#### Articolo 31

#### **Votazioni**

Le decisioni sono prese da una commissione di ricorso a maggioranza dei voti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

#### Articolo 32

#### **Conclusioni della commissione di ricorso**

1. La commissione di ricorso formula le sue conclusioni motivate per iscritto. Esse comprendono almeno i seguenti elementi:

- a) il nome dei membri della commissione di ricorso che hanno partecipato al procedimento;
- b) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;
- c) una sintesi dei fatti pertinenti;
- d) le conclusioni delle parti;
- e) una sintesi degli argomenti delle parti;
- f) i motivi di ricevibilità;
- g) il dispositivo delle conclusioni e le motivazioni su cui si fondano;
- h) la data in cui sono presentate.

2. Le conclusioni sono firmate dai membri della commissione di ricorso che hanno deciso in merito alle stesse e dal cancelliere.

#### Articolo 33

#### **Decisione definitiva dell'Agenzia in merito ai ricorsi**

1. Se la commissione di ricorso ritiene che i motivi del ricorso siano fondati, l'Agenzia emette una decisione definitiva destinata alle parti interessate in conformità con le conclusioni della commissione di ricorso entro un mese dalla presentazione di queste ultime.

2. La decisione comprende almeno i seguenti elementi:

- a) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti, se del caso;
- b) le conclusioni della commissione di ricorso;
- c) il dispositivo della decisione e le motivazioni su cui si fonda.

3. Nei casi in cui la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell'Agenzia, quest'ultima emette una fattura per il ricorso conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione <sup>(1)</sup>.

4. Una sintesi delle conclusioni della commissione di ricorso è pubblicata sul sito web dell'Agenzia.

#### SEZIONE 4


#### **Costo del procedimento**

#### Articolo 34

#### **Spese delle parti**

1. I diritti di ricorso sono fissati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione, del 2 maggio 2018, relativo ai diritti e ai corrispettivi pagabili all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e alle condizioni di pagamento (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 68).



2. Ciascuna parte coinvolta nel procedimento di arbitrato sostiene le proprie spese.

*Articolo 35*

**Spese di partecipazione**

1. Gli intervenienti sostengono le proprie spese.
2. I ricorrenti vincitori che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso.
3. I testimoni che hanno partecipato a udienze di trattazione orale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio e ad un'indennità per il mancato guadagno nella misura ritenuta equa dalla commissione di ricorso.
4. Gli esperti hanno diritto al pagamento di onorari per i loro servizi sulla base delle tariffe per gli esperti che assistono l'Agenzia e al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio.
5. Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili a tali rimborsi e pagamenti.

CAPO V

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 36*

**Onorari dei membri della commissione di ricorso**

1. I membri della commissione di ricorso hanno diritto al pagamento di onorari per l'esercizio delle loro funzioni in qualità di membri della commissione di ricorso, sulla base del regime di onorari di cui all'allegato.
2. I membri della commissione di ricorso hanno diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, alloggio e indennità giornaliera). Il consiglio direttivo dell'Agenzia stabilisce regole dettagliate applicabili al calcolo di tali importi.

*Articolo 37*

**Obbligo di trasparenza**

Le parti interessate hanno accesso ai documenti redatti o ricevuti dalla commissione di ricorso in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 e secondo la politica sull'accesso del pubblico ai documenti applicabile all'interno dell'Agenzia.

*Articolo 38*

**Orientamenti e altre informazioni pertinenti**

1. La commissione di ricorso adotta orientamenti applicabili ai suoi procedimenti a maggioranza dei voti.
2. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia, insieme a tutte le altre informazioni pertinenti per i ricorrenti.

*Articolo 39*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

**ONORARI**

**1. ONORARI PER PROCEDIMENTI DI RICORSO/ARBITRATO:**

- 1) I membri e i supplenti delle commissioni di ricorso assegnati a un procedimento di ricorso o arbitrato hanno diritto al pagamento di onorari. Gli onorari spettanti ai membri e ai supplenti che partecipano al procedimento ammontano a 600 EUR per giorno di lavoro in un procedimento di ricorso o arbitrato, o a 75 EUR all'ora qualora il giorno di lavoro non sia completo, con un massimo di 9 000 EUR per persona per procedimento.
- 2) Nel caso del presidente della commissione di ricorso e del relatore di un procedimento, gli onorari ammontano a 700 EUR per giorno di lavoro in un procedimento di ricorso o arbitrato, o a 87,5 EUR all'ora qualora il giorno di lavoro non sia completo, con un massimo di 18 000 EUR per persona per procedimento.

	Importo degli onorari per persona per giornata dedicata al procedimento	Onorari massimi per persona per procedimento
Membri e supplenti in funzione sostitutiva	600 EUR	9 000 EUR
Presidente e relatore del procedimento assegnato	700 EUR	18 000 EUR


**2. ONORARI PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DELLE COMMISSIONI DI RICORSO NON RIGUARDANTI PROCEDIMENTI DI RICORSO/ARBITRATO:**

La commissione di ricorso o suoi singoli membri possono riunirsi per questioni amministrative o organizzative. Gli onorari per la partecipazione a tali riunioni ammontano a 600 EUR per riunione. Il numero massimo di tali riunioni è di sei per anno civile. L'Agenzia fornisce assistenza per l'organizzazione di tali riunioni.

	Importo degli onorari per persona per riunione	Numero massimo di riunioni all'anno per persona
Membri e supplenti della commissione di ricorso	600 EUR	sei riunioni

**3. ONORARI PER LA PARTECIPAZIONE AD ALTRE RIUNIONI**

I membri e i supplenti delle commissioni di ricorso hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per la partecipazione a riunioni ad hoc che non rientrano nelle categorie di cui ai punti 1 e 2, purché siano stati invitati dall'Agenzia.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/868 DELLA COMMISSIONE****del 13 giugno 2018****che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> dispone che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») formuli raccomandazioni all'attenzione della Commissione in merito alle specifiche tecniche di interoperabilità («STI») e alla loro revisione, in conformità all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797, e provveda all'adeguamento delle STI al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 5, lettera c), della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione <sup>(3)</sup> prevede che le STI siano riviste al fine di chiudere i punti in sospeso.
- (3) Il 22 settembre 2017 la Commissione ha chiesto all'Agenzia di formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 per la revisione delle STI relative al sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI ENE») e della STI concernente il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea («STI LOC&PAS»).
- (4) L'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione <sup>(4)</sup> dovrebbe essere modificato per chiudere il punto in sospeso riguardante la specifica relativa ai protocolli di interfaccia tra il sistema di misurazione dell'energia (EMS) e il sistema di raccolta dei dati e per rendere più chiaro il testo.
- (5) L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione <sup>(5)</sup> relativo all'EMS dovrebbe essere modificato al fine di garantire la coerenza tra le due STI.
- (6) Il 4 ottobre 2017 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione sulle modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1301/2014.
- (7) Il 14 novembre 2017 l'Agenzia ha formulato una raccomandazione sulle modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 1302/2014, riguardanti fra l'altro le disposizioni relative all'EMS.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1301/2014 è così modificato:

- 1) l'ultima frase del considerando 6 è soppressa;
- 2) l'articolo 3 è soppresso;

<sup>(1)</sup> GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).<sup>(3)</sup> Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5).<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).

3) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In aggiunta all'attuazione del sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (Data Collecting System - DCS) di cui al punto 7.2.4 dell'allegato, e fatte salve le disposizioni del punto 4.2.8.2.8 dell'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione (\*), gli Stati membri si assicurano che entro il 4 luglio 2020 sia in funzione un sistema di compensazione di terra capace di ricevere e accettare dati da un DCS a fini di fatturazione. Il sistema di compensazione di terra deve essere capace di scambiare serie di dati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data — CEBD) con altri sistemi di compensazione, convalidare i CEBD e attribuire correttamente i dati sul consumo alle parti interessate. A tal fine si deve tenere conto della pertinente legislazione del mercato dell'energia.

(\*) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell'Unione europea (Cfr. pagina 228 della presente Gazzetta ufficiale);

4) l'allegato del regolamento (UE) n. 1301/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento di esecuzione.

#### Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 1302/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento di esecuzione.


#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

L'allegato del regolamento (UE) 1301/2014 è così modificato:

1) al punto 2.1, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) Conformemente all'allegato II, punto 2.2, della direttiva 2008/57/CE, il sistema di misurazione del consumo di energia elettrica lato terra, chiamato nella presente STI "sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra", è definito al punto 4.2.17 della presente STI.»;

2) il titolo del punto 4.2.5 è sostituito dal seguente:

«4.2.5. Corrente a treno in stazionamento (solo sistemi a CC)»;

3) al punto 4.2.13, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La catenaria è progettata per consentire il funzionamento di almeno due pantografi adiacenti. La distanza di progetto dei due archetti dei pantografi adiacenti, da asse mediano longitudinale ad asse mediano longitudinale, deve essere uguale o inferiore ai valori indicati in una delle colonne, "A", "B" o "C", della tabella 4.2.13.»;

4) al punto 4.2.13, nella prima riga della tabella 4.2.13, il termine «minima» è soppresso;

5) il punto 4.2.17 è sostituito dal seguente:

«4.2.17. Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra

(1) Il punto 4.2.8.2.8 della STI LOC & PAS comprende i requisiti per i sistemi di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement Systems - EMS) destinati a produrre e trasmettere un insieme di dati compilato finalizzato alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data - CEBD) a un sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra.

(2) Il sistema di raccolta dei dati (Data Collecting System - DCS) sull'energia a terra deve essere in grado di ricevere, immagazzinare ed esportare i dati CEBD senza corromperli, conformemente ai requisiti indicati al punto 4.12 della norma EN 50463-3:2017.

(3) Il DCS sull'energia a terra deve soddisfare tutti i requisiti relativi allo scambio di dati definiti al punto 4.2.8.2.8.4 della STI LOC & PAS e i requisiti di cui ai punti 4.3.6 e 4.3.7 della norma EN 50463-4:2017.»;

6) il titolo del punto 5.2.1.6 è sostituito dal seguente:

«5.2.1.6. Corrente a treno in stazionamento (solo sistemi in CC)»;

7) il titolo del punto 6.1.4.2 è sostituito dal seguente:

«6.1.4.2. Valutazione della corrente a treno in stazionamento (solo sistemi in CC)»;

8) al punto 6.1.5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) corrente continua nominale;»


9) il punto 7.2.4 è sostituito dal seguente:

«7.2.4. Entro il 1° gennaio 2022 gli Stati membri si assicurano che sia attuato un sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra capace di scambiare dati elaborati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico in conformità al punto 4.2.17 della presente STI.»;

10) al punto 7.3.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Un sottosistema esistente può consentire la circolazione di veicoli conformi alla STI rispettando nel contempo i requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE. La procedura da utilizzare per la dimostrazione del livello di conformità ai parametri fondamentali della STI deve essere conforme alla raccomandazione 2014/881/UE della Commissione (\*).

(\*) Raccomandazione 2014/881/UE della Commissione, del 18 novembre 2014, relativa alla procedura per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 520);




11) il punto 7.3.4 è sostituito dal seguente:

«7.3.4. La procedura da utilizzare per la dimostrazione del livello di conformità delle linee esistenti ai parametri fondamentali della presente STI deve essere conforme alla raccomandazione 2014/881/UE.»;

12) il punto 7.4.2.11 è soppresso;

13) all'appendice D, punto D.1.1.4, la figura D.1 è sostituita dalla seguente:

«Figura D.1




14) all'appendice E, nella tabella E.1 sono aggiunte le righe 9 e 10:

«9	EN 50463-3	Applicazioni ferroviarie - Misurazione dell'energia a bordo dei treni - parte 3: gestione dei dati	2017	Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (4.2.17)
10	EN 50463-4	Applicazioni ferroviarie - Misurazione dell'energia a bordo dei treni - parte 4: comunicazione	2017	Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (4.2.17);

15) il testo dell'appendice F è sostituito da «Deliberatamente eliminata»;

16) all'appendice G, nella tabella G.1 del glossario, la riga «Isolatore di sezione» è soppressa.



## ALLEGATO II

L'allegato del regolamento (UE) 1302/2014 è così modificato:

- 1) al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema »materiale rotabile«, il punto 4.2.8.2.8 «Sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra» è sostituito dal seguente:


«4.2.8.2.8. Sistema di misurazione dell'energia a bordo

4.2.8.2.8.1. Indicazioni generali

- 1) Il sistema di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement System - EMS) è un sistema che misura tutta l'energia elettrica attiva e reattiva fornita dalla linea aerea di contatto o restituita alla stessa (durante una frenatura a recupero) dall'unità elettrica.
- 2) L'EMS deve comprendere almeno le seguenti funzioni: la funzione di misurazione dell'energia (Energy Measurement Function - EMF) di cui al punto 4.2.8.2.8.2 e il sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS) di cui al punto 4.2.8.2.8.3.
- 3) Un sistema di comunicazione adeguato invierà la serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (Compiled Energy Billing Data - CEBD) a un sistema di raccolta dei dati a terra (Data Collecting System DCS). I protocolli di interfaccia e il formato dei dati trasferiti tra EMS e DCS devono soddisfare i requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8.4.
- 4) Tale sistema è adatto a essere usato a fini di fatturazione; le serie di dati di cui al punto 4.2.8.2.8.3, paragrafo 4, fornite da tale sistema devono essere accettate per la fatturazione in tutti gli Stati membri.
- 5) La tensione e la corrente nominali dell'EMS devono corrispondere alla tensione e alla corrente nominali dell'unità elettrica; quest'ultima deve continuare a funzionare correttamente quando cambia il sistema di alimentazione dell'energia di trazione.
- 6) I dati archiviati nell'EMS devono essere protetti in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica e l'EMS deve essere protetto da un accesso non autorizzato.
- 7) Deve essere prevista una funzione di localizzazione a bordo che fornisca al DHS dati di localizzazione generati da una fonte esterna in reti in cui tale funzione è necessaria solo a fini di fatturazione. In ogni caso il sistema EMS deve poter prevedere una funzione di localizzazione compatibile. Se prevista, la funzione di localizzazione deve rispettare i requisiti definiti nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 116.
- 8) L'attrezzaggio dell'EMS, la sua funzione di localizzazione a bordo, la descrizione della comunicazione bordo-terra e il controllo metrologico, compresa la classe di precisione dell'EMF, devono essere registrati nella documentazione tecnica di cui al punto 4.2.12.2 della presente STI.
- 9) La documentazione relativa alla manutenzione di cui al punto 4.2.12.3 della presente STI deve includere qualsiasi procedura di verifica periodica al fine di garantire il livello richiesto di precisione dell'EMS durante il suo ciclo di vita.

4.2.8.2.8.2 Funzione di misurazione dell'energia (EMF)

- 1) L'EMF garantisce la misurazione della tensione e della corrente, il calcolo dell'energia e la produzione di dati relativi all'energia.
- 2) I dati relativi all'energia prodotti dall'EMF hanno un periodo di riferimento temporale di 5 minuti, definito dal tempo UTC (Universal Time Coordinated - tempo coordinato universale) al termine di ciascun periodo di riferimento, che ha inizio alla seguente marcatura temporale: 00:00:00. È consentito l'uso di un periodo di misurazione più breve se i dati possono essere aggregati a bordo in periodi di riferimento di 5 minuti.
- 3) La precisione dell'EMF per la misurazione dell'energia attiva deve essere conforme ai punti da 4.2.3.1 a 4.2.3.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.
- 4) Ciascun dispositivo contenente una o più funzioni EMF deve indicare: il controllo metrologico, compresa la sua classe di precisione, conformemente alle designazioni delle classi riportate ai punti 4.3.3.4, 4.3.4.3 e 4.4.4.2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.
- 5) La valutazione della conformità della precisione è definita al punto 6.2.3.19a.



## 4.2.8.2.8.3 Sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS)

- 1) Il DHS garantisce la produzione di serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico, combinando le informazioni provenienti dall'EMF con i dati temporali e, ove richiesto, con la posizione geografica, e archiviandole in modo che siano pronte per l'invio al sistema di raccolta dei dati a terra (DCS) tramite un sistema di comunicazione.
- 2) Il DHS deve compilare i dati senza corromperli e comprendere un archivio di dati con una capacità di memoria sufficiente per archiviare i dati compilati di almeno 60 giorni di lavoro ininterrotto. Il riferimento temporale usato dev'essere lo stesso dell'EMF.
- 3) Il DHS deve poter essere interrogato localmente a bordo per la verifica e il recupero dei dati.
- 4) Il DHS deve produrre serie di dati compilati finalizzati alla fatturazione del consumo energetico (CEBD) combinando i seguenti dati per ciascun periodo di riferimento:
  - identificazione EMS univoca del punto di consumo (Consumption Point Identification - CPID), come definito nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 118,
  - tempo finale di ciascun periodo, espresso in anni, mesi, giorni, ore, minuti e secondi,
  - dati di localizzazione al termine di ciascun periodo,
  - energia attiva e reattiva (se del caso) consumata/rigenerata in ciascun periodo di tempo, espressa in unità di Wh (energia attiva) e varh (energia reattiva) o loro multipli decimali.
- 5) La valutazione della conformità della compilazione e del trattamento dei dati prodotti dal DHS è stabilita al punto 6.2.3.19a.


## 4.2.8.2.8.4 Protocolli di interfaccia e formato dei dati trasmessi tra EMS e DCS

Lo scambio di dati tra EMS e DCS deve soddisfare i seguenti requisiti.

- I servizi di applicazione (livello dei servizi) dell'EMS devono essere conformi al punto 4.3.3.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.
  - I diritti di accesso degli utenti a tali servizi di applicazione devono essere conformi al punto 4.3.3.3 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.
  - La struttura (livello dei dati) di tali servizi di applicazione deve essere conforme allo schema XML come definito al punto 4.3.4 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.
  - Il meccanismo dei messaggi (livello dei messaggi) per essere compatibile con tali servizi di applicazione deve essere conforme ai metodi e allo schema XML come definito al punto 4.3.5 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.
  - I protocolli di applicazione per essere compatibili con il meccanismo dei messaggi devono essere conformi al punto 4.3.6 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.
  - L'EMS deve utilizzare almeno una delle architetture di comunicazione di cui al punto 4.3.7 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 119.»;
- 2) al capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema »materiale rotabile«, nel punto 4.2.12.2, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:
- «14) L'attrezzaggio del sistema di misurazione dell'energia a bordo e della sua funzione di localizzazione a bordo (facoltativa), come previsto al punto 4.2.8.2.8; descrizione della comunicazione bordo-terra e del controllo metrologico, comprese le funzioni relative alle classi di precisione della misurazione della tensione e della corrente e del calcolo dell'energia»;
- 3) al capitolo 6 «Valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e verifica CE», dopo il punto 6.2.3.19 è aggiunto il seguente punto:
- «6.2.3.19 bis Sistema di misurazione dell'energia a bordo (punto 4.2.8.2.8)

## 1) Funzione di misurazione dell'energia (Energy Measurement Function - EMF)

La precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutata sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento, utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 e 5.4.4.3.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117. La quantità in ingresso e l'intervallo del fattore di potenza in sede di prova devono corrispondere ai valori riportati nella tabella 3 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.



Gli effetti della temperatura sulla precisione di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF devono essere valutati sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 117.

Il coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo comprendente una o più funzioni EMF deve essere valutato sottoponendo a prova ciascuna funzione, in condizioni di riferimento (ad eccezione della temperatura), utilizzando il metodo pertinente descritto ai punti 5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2 della specifica di cui all'appendice J-1, indice 120.

2) Sistema di trattamento dei dati (Data Handling System - DHS)

La compilazione e il trattamento dei dati nel DHS devono essere valutati mediante prove, utilizzando il metodo descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 121.

3) Sistema di misurazione dell'energia a bordo (Energy Measurement System -EMS)

L'EMS deve essere valutato mediante prove, come descritto nella specifica di cui all'appendice J-1, indice 122.»;

4) al capitolo 7, «Attuazione», dopo il punto 7.1.1.4 è aggiunto il seguente punto:

«7.1.1.4 bis Misura transitoria per i requisiti del sistema di misurazione dell'energia a bordo

I requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8 non sono obbligatori nel corso del periodo transitorio che termina il 1° gennaio 2022 per i progetti che, alla data del 14 giugno 2018, si trovano ad uno stadio di sviluppo avanzato, sono oggetto di un contratto in corso di esecuzione o rientrano in un progetto esistente di materiale rotabile come indicato al punto 7.1.1.2 della presente STI.

Quando non si applicano i requisiti di cui al punto 4.2.8.2.8.4, vanno applicate le norme nazionali riguardanti le specifiche relative ai protocolli di interfaccia e al formato dei dati trasmessi. Occorre allora fornire nella documentazione tecnica la descrizione della comunicazione bordo-terra.»;

5) nell'elenco «APPENDICI» che segue il capitolo 7, il testo «Appendice D: Contatore di energia elettrica» è sostituito da «Appendice D: Deliberatamente eliminata»;

6) il testo dell'appendice D è sostituito da «Deliberatamente eliminata»;

7) nella seconda tabella dell'appendice I «Aspetti per i quali non è disponibile una specifica tecnica (punti in sospenso)», la seguente riga è soppressa:

«Sistema di misurazione dell'energia a bordo.	4.2.8.2.8 e appendice D.	Comunicazione bordo-terra: specifiche relative ai protocolli di interfaccia e al formato dei dati trasmessi.	La descrizione della comunicazione bordo-terra deve essere fornita nella documentazione tecnica. È opportuno utilizzare la serie di norme EN 61375-2-6.»;
---	--------------------------	--	--

8) all'appendice J-1, «Standard o documenti normativi», gli indici 103, 104 e 105 sono sostituiti dai seguenti:

«103	NON UTILIZZATO
104	NON UTILIZZATO
105	NON UTILIZZATO»;

9) all'appendice J-1, «Standard o documenti normativi», sono aggiunti i seguenti indici:

«106	NON UTILIZZATO
107	NON UTILIZZATO
108	NON UTILIZZATO
109	NON UTILIZZATO



110	NON UTILIZZATO			
111	NON UTILIZZATO			
112	NON UTILIZZATO			
113	NON UTILIZZATO			
114	NON UTILIZZATO			
115	NON UTILIZZATO			
116	Funzione di localizzazione a bordo - requisiti	4.2.8.2.8.1	EN 50463-3:2017	4.4
117	Precisione della funzione di misurazione dell'energia per la misurazione dell'energia attiva: requisiti designazioni delle classi metodologia di valutazione	4.2.8.2.8.2 6.2.3.19a	EN 50463-2:2017	4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 e 4.2.3.4 4.3.3.4, 4.3.4.3 e 4.4.4.2 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tabella 3, 5.4.3.4.3.1 e 5.4.4.3.2.1
118	Funzione di misurazione dell'energia: identificazione del punto di consumo - definizione	4.2.8.2.8.3	EN 50463-1:2017	4.2.5.2
119	Protocolli di interfaccia tra il sistema di misurazione dell'energia a bordo (EMS) e il sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (DCS) - requisiti	4.2.8.2.8.4	EN 50463-4:2017	4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 e 4.3.7
120	Funzione di misurazione dell'energia: coefficiente di temperatura media di ciascun dispositivo - metodologia di valutazione	6.2.3.19a	EN 50463-2:2017	5.4.3.4.3.2 e 5.4.4.3.2.2
121	La compilazione e il trattamento dei dati nel sistema di trattamento dei dati - metodologia di valutazione	6.2.3.19a	EN 50463-3:2017	5.4.8.3, 5.4.8.5 e 5.4.8.6
122	Sistema di misurazione dell'energia a bordo - prove	6.2.3.19a	EN 50463-5:2017	5.3.3 e 5.5.4».

18CE1454



**DECISIONE (PESC) 2018/869 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA****del 5 giugno 2018****che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo\* (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) L'8 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/856 <sup>(2)</sup> che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata di EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2020.
- (3) Il 20 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1207 <sup>(3)</sup> relativa alla nomina della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1° settembre 2016 al 14 giugno 2017.
- (4) Il 13 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1012 <sup>(4)</sup>, che proroga il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2017 al 14 giugno 2018.
- (5) Il 31 maggio 2018 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato della sig.ra Alexandra PAPADOPOULOU quale capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) è prorogato per il periodo dal 15 giugno 2018 al 14 giugno 2019.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 146 dell'11.6.2018, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (GU L 198 del 23.7.2016, pag. 49).

<sup>(4)</sup> Decisione (PESC) 2017/1012 del comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/1/2017) (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 27).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018

*Per il comitato politico e di sicurezza*  
*Il presidente*  
W. STEVENS

18CE1455



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/870 DEL CONSIGLIO**  
**del 14 giugno 2018**  
**che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in**  
**considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) Il 7 giugno 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto sei persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018


*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. ZAHARIEVA

---

<sup>(1)</sup> GUL 12 del 19.1.2016, pag. 1.



## ALLEGATO

Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/44:

21. **Nome:** 1: Ermias 2: Ghermay 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (35-45 anni) **Luogo di nascita:** (forse Asmara, Eritrea) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Ermias Ghermay b) Ermias Ghirmay **Cittadinanza:** eritrea **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015) **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

**Informazioni aggiuntive**

È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Ghermay è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Ghermay è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Abu-Qarin, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Ghermay controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Ghermay ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Ghermay in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

22. **Nome:** 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (30-35 anni) **Luogo di nascita:** Massaua, Eritrea **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cittadinanza:** eritrea **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

**Informazioni aggiuntive**

Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.



23. **Nome:** 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (30 anni) **Luogo di nascita:** (forse Sabratha, vicino a Talil) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Ahmad al-Dabbashi è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Al-Dabbashi è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Al-Dabbashi è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad al-Dabbashi si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Al-Dabbashi è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Al-Dabbashi ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di al-Dabbashi e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati. Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Al-Dabbashi sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di al-Dabbashi contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

24. **Nome:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** 19 gennaio 1983 **Luogo di nascita:** Sabratha, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005 b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008 **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Si ritiene che Mus'ab Abu-Qarin svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Ghermay, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Abu-Qarin, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Abu-Qarin ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed Kachlaf (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Abu-Qarin, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Abu-Qarin ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Abu-Qarin è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Abu-Qarin sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Abu-Qarin ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Abu-Qarin è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.



25. **Nome:** 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya **Data di nascita:** n.d. **Luogo di nascita:** Zawiya, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Kachlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Mohammed Kachlaf è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Kachlaf controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di Kachlaf è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Kachlaf ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che Kachlaf collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

26. **Nome:** 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n.d.


**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della guardia costiera di Zawiya **Data di nascita:** Approssimativamente (29 anni) **Luogo di nascita:** Tripoli, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Rahman Salim Milad b) al-Bija **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed Kachlaf (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.

18CE1456



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/871 DELLA COMMISSIONE****del 14 giugno 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione <sup>(2)</sup> ha istituito l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (2) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») hanno comunicato alla Commissione informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'elenco dovrebbe essere aggiornato sulla base di tali informazioni.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della loro supervisione regolamentare, in merito ai fatti salienti e alle considerazioni che costituirebbero la base per la decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione nonché dal comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio <sup>(3)</sup> («il comitato per la sicurezza aerea»).
- (5) La Commissione ha aggiornato il comitato per la sicurezza aerea in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione <sup>(4)</sup>, con le autorità competenti e i vettori aerei di Afghanistan, Angola, Bolivia, Gambia, Indonesia, Libia, Nepal, Russia e Venezuela. Essa ha inoltre fornito al comitato per la sicurezza aerea informazioni riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Guinea equatoriale, Kazakistan, India, Mauritania, Mozambico, Filippine, Thailandia, Ucraina e Zambia.
- (6) L'AESA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea i risultati delle analisi delle relazioni di audit effettuate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale («ICAO») nel quadro del suo Universal Safety Oversight Audit Programme (programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza). In tale contesto gli Stati membri sono stati invitati a dare la priorità alle ispezioni di rampa dei vettori aerei certificati da paesi terzi nei cui confronti l'ICAO ha rilevato criticità significative in materia di sicurezza o per i quali l'AESA ha concluso che sussistono gravi carenze nel sistema di sorveglianza della sicurezza. Oltre alle consultazioni avviate dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, l'attribuzione di priorità alle ispezioni di rampa consentirà di ottenere ulteriori informazioni sulle prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in tali paesi terzi.

<sup>(1)</sup> GUL 344 del 27.12.2005, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GUL 373 del 31.12.1991, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 84 del 23.3.2006, pag. 8).



- (7) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (\*).
- (8) L'AESA ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da misure o da controlli a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. Essa ha fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità per l'aviazione civile, al fine di contribuire a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali dell'aviazione civile applicabili. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'AESA. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare attraverso la banca dati SCAN (Safety Collaborative Assistance Network) dell'ICAO, sull'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dai suoi Stati membri per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea sulla situazione della funzione di allarme SAFA e ha fornito le attuali statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a un divieto operativo.


#### Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi effettuata dall'AESA delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa degli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'AESA, nonché dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri hanno adottato determinati provvedimenti attuativi e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea. La Bulgaria ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito alle misure adottate nei confronti del vettore aereo *Bulgaria Air*.
- (11) Gli Stati membri hanno ribadito di essere pronti a intervenire secondo necessità, qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza internazionali.

#### Vettori aerei dell'Afghanistan

- (12) Il 13 febbraio 2018 si sono svolte consultazioni tecniche tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA, dell'autorità per l'aviazione civile della Repubblica islamica di Afghanistan («ACAA») e del vettore aereo *Kam Air* riguardanti, in particolare, l'attuale divieto operativo imposto a tutti i vettori aerei dell'Afghanistan a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (13) Nel corso di tale riunione l'ACAA ha fornito informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione di una migliore sorveglianza della sicurezza. Negli ultimi anni l'ACAA ha revocato o sospeso un numero maggiore di certificati di operatore aereo («COA»), vari aeromobili sono stati posti in fermo macchina perché non in condizioni idonee al volo e sono state adottate misure severe nei confronti di membri di equipaggio che non ottemperavano alle norme di sicurezza internazionali. L'ACAA ha inoltre comunicato che tutti i vettori aerei registrati in Afghanistan erano sottoposti a un processo di ricertificazione in conformità alle norme internazionali. Attualmente soltanto due compagnie aeree sono in possesso di un COA valido: *Kam Air* e *Ariana Afghan Airlines*. *Kam Air* ha ottenuto una piena ricertificazione in base alla normativa afghana in materia di aviazione, mentre per *Ariana Afghan Airlines* è in corso la procedura di ricertificazione. L'ACAA ha ribadito che, nei limiti di un contesto operativo complesso, è impegnata ad adempiere ai suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea.
- (14) L'ACAA ha iniziato a compilare i questionari online per il programma ispettivo universale dell'ICAO - *Continuous monitoring approach* (approccio al monitoraggio continuo) (USOAP-CMA), ma non ne ha fornito le prove. Il rappresentante permanente dell'Afghanistan presso l'ICAO sta trattando con quest'ultima affinché l'ICAO effettui un audit USOAP non appena possibile.
- (15) Il vettore aereo *Kam Air* ha fornito informazioni circa lo sviluppo della società e la gestione della sicurezza all'interno della stessa. Nel settembre 2014 il comitato esecutivo di *Kam Air* ha deciso di riconsiderare i piani strategici e le procedure tattiche delle proprie operazioni per ottemperare pienamente alle nuove regolamentazioni ACAA nonché alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate. È stato attuato un programma di monitoraggio dei dati di volo e la compagnia è a conoscenza dei pericoli operativi. I sistemi di gestione della sicurezza e della qualità sono in fase di attuazione.

(\*) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



- (16) La Commissione riconosce gli sforzi che l'ACAA sta compiendo e il fatto che essa si sia impegnata a collaborare con la Commissione in modo da poter fornire aggiornamenti sulla situazione dei suoi obblighi di sorveglianza.
- (17) La Commissione prende tuttavia atto della persistente complessità del contesto operativo dell'Afghanistan e delle conseguenze negative di tale situazione sulla capacità dell'ACAA di ottemperare ai suoi obblighi di sorveglianza in materia di sicurezza. La Commissione monitorerà attentamente i risultati del previsto audit USOAP dell'ICAO. La Commissione ritiene pertanto che, sulla base di tutte le informazioni disponibili, l'elenco dei vettori aerei dell'Afghanistan soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione non debba essere modificato, eccezion fatta per i vettori afgani *Afghan Jet International Airlines*, *East Horizon Airlines* e *Safi Airways*, ai quali è stato revocato il COA e che quindi non c'è più motivo di includere nell'elenco.
- (18) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare i vettori aerei *Afghan Jet International Airlines*, *East Horizon Airlines* e *Safi Airways* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

#### Vettori aerei dell'Angola


- (19) Nel novembre 2008 <sup>(1)</sup> tutti i vettori aerei certificati in Angola, con un'unica eccezione, sono stati sottoposti a divieto operativo totale, principalmente a causa dell'incapacità delle autorità competenti responsabili della sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Angola (INAVIC) di attuare e far applicare le pertinenti norme di sicurezza internazionali. È stata fatta una parziale eccezione per il vettore aereo *TAAG Angola Airlines*. *TAAG Angola Airlines* è stata inclusa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 <sup>(2)</sup> ed è stata autorizzata a operare nell'Unione con parte della flotta.
- (20) L'ICAO ha svolto una missione coordinata di convalida (ICVM) in Angola nel marzo 2017. Sulla base dei risultati di tale missione, l'ICAO ha annunciato che le autorità competenti dell'Angola avevano superato la criticità significativa in materia di sicurezza nel settore delle operazioni.
- (21) Con lettera del 2 aprile 2018 le autorità competenti dell'Angola hanno informato la Commissione dei progressi compiuti nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali e delle risultanze dell'ICVM.
- (22) La Commissione saluta gli sforzi compiuti dall'INAVIC e il fatto che l'INAVIC è intenzionata ad avviare consultazioni con la Commissione per fornirle informazioni più dettagliate sui progressi compiuti nella sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei dei quali è responsabile.
- (23) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Angola.

#### Vettori aerei della Bolivia

- (24) Il 30 gennaio 2018 si è svolta una riunione di consultazione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro e gli alti rappresentanti della direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») della Bolivia.
- (25) La Commissione aveva chiesto alla DGCA di fornirle un elenco di documenti e di interventi da realizzare. La DGCA ha fornito in tempo tutta la documentazione richiesta e l'AESA l'ha analizzata. La conclusione preliminare è stata che le procedure sono ben documentate ma che, di fatto, non era possibile valutarne la corretta attuazione. La DGCA sembra disporre di un numero adeguato di ispettori; sono tuttavia necessarie maggiori informazioni per verificare che il personale possieda le competenze necessarie per i compiti specializzati.
- (26) Per avere un'idea più chiara sulla sorveglianza delle operazioni di volo, la Commissione ha chiesto alla DGCA boliviana di fornire un piano dettagliato delle verifiche e delle ispezioni in programma per il 2018 e un quadro delle verifiche e delle ispezioni svolte nel 2016 e nel 2017 su cinque compagnie aeree che effettuano il trasporto di passeggeri con frequenza regolare o non regolare.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1131/2008 della Commissione, del 14 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, considerando sull'Angola da 8 a 11.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 619/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, considerando sull'Angola da 54 a 62; regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione, considerando sull'Angola da 12 a 17.



- (27) Tale documentazione supplementare è stata trasmessa e ricevuta dall'AESA, che ha concluso che tra il 2016 e il 2017 vi è stato un cospicuo aumento del tasso di completamento delle ispezioni. Per *Boliviana de Aviacion*, l'unico vettore aereo boliviano operante in Europa, è stato portato a termine l'88 % degli interventi programmati. La DGCA boliviana ha informato che per l'anno in corso (2018) è stato introdotto il concetto di «sorveglianza basata sui rischi». È stato osservato che per gli altri vettori aerei, pur essendo stata eseguita un'analisi dei rischi, saranno necessari ulteriori miglioramenti.
- (28) La Commissione prende atto delle informazioni fornite dalla DGCA boliviana. La Commissione ritiene che, sulla base di tutte le informazioni attualmente disponibili, comprese quelle fornite dalla DGCA boliviana durante la riunione di consultazione tecnica del 30 gennaio 2018, non ci siano motivi di imporre un divieto operativo o restrizioni operative ai vettori aerei certificati in Bolivia.
- (29) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 la Commissione ritiene pertanto che, per il momento, non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione inserendovi vettori aerei della Bolivia.
- (30) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei certificati in Bolivia, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (31) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.


#### **Vettori aerei della Gambia**

- (32) Nel 2014 e nel 2015 le ispezioni SAFA effettuate sugli operatori *Aeolus Air Ltd.* e *SIPJ (G) Ltd.*, entrambi titolari di un COA rilasciato dall'autorità per l'aviazione civile della Gambia (CAAG), hanno evidenziato gravi carenze in materia di sicurezza.
- (33) Il 24 luglio 2015 l'AESA ha inviato una lettera alla CAAG per esporre i risultati di un'ispezione di rampa riguardante *SIPJ (G) Ltd.* In tale lettera l'AESA informava inoltre la CAAG che, sebbene i piani di volo fossero catalogati nella categoria delle prestazioni dell'aviazione generale e gli equipaggi sostenessero di effettuare voli di Stato, in realtà vi erano prove che si trattava di operazioni di natura commerciale.
- (34) Ulteriori indagini hanno rivelato che l'aeromobile in questione era immatricolato negli Stati Uniti d'America. L'AESA ha contattato le autorità statunitensi per l'aviazione civile riguardo a tale aeromobile; inoltre ha contattato formalmente le autorità gambiane, che tuttavia non hanno risposto. *SIPJ (G) Ltd* non ha presentato domanda di autorizzazione TCO.
- (35) Una serie di ispezioni SAFA condotte nei riguardi del vettore aereo *SIPJ (G) Ltd* nel 2016 ha prodotto altri risultati significativi. Sebbene in tutti i casi i voli fossero dichiarati come prestazioni dell'aviazione generale, sussistevano indicazioni che si trattasse di voli di natura commerciale ma dichiarati come aviazione generale per eludere le pertinenti norme di sicurezza ICAO e in particolare le prescrizioni in materia di autorizzazione TCO nello spazio aereo dell'Unione.
- (36) Al fine di monitorare attentamente la situazione la Commissione avvierà consultazioni tecniche con le autorità della Gambia in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (37) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei immatricolati in Gambia, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (38) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (39) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Gambia.




**Vettori aerei dell'Indonesia**

- (40) Dal 12 al 21 marzo 2018 ha avuto luogo in Indonesia una visita di valutazione in loco da parte dell'Unione, cui hanno partecipato esperti della Commissione, dell'AESA e degli Stati membri. La visita di valutazione in loco dell'Unione si è svolta negli uffici della direzione generale dell'aviazione civile («DGCA») dell'Indonesia nonché, per poter svolgere un confronto con la precedente visita di valutazione in loco dell'Unione risalente al 2016, presso alcuni vettori aerei certificati in Indonesia, in particolare: *Batik Air*; *Wings Air*, appartenente allo stesso gruppo (Lion Group) di *Batik Air* e grande operatore di aerei a turboelica (ATR42/72); *Sriwijaya Air*, il più grande tra gli operatori tuttora nell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione; *TransNusa*, con una flotta mista di aerei turbofan e di aerei a turboelica (tutti con certificazione CASR-121); *Spirit Aviation Sentosa* e *Susi Air*, entrambi con certificazione CASR-135, per servizi regionali e charter. Sono state visitate due regioni isolate: una base di *TransNusa*, situata a Kupang, e la sede centrale di *Susi Air* a Pangandaran.
- (41) Dalla visita di valutazione in loco dell'Unione è emerso che la DGCA non si è limitata a mantenere i risultati ottenuti in passato, ma ha anche compiuto progressi notevoli sotto vari aspetti dopo la precedente visita di valutazione in loco dell'Unione del 2016. Di particolare rilevanza sono la stabilità raggiunta dalla DGCA nella stesura della normativa nazionale nel settore dell'aviazione e la maturità mostrata nel condurre una supervisione corretta ed efficace. In precedenti occasioni era stato osservato che erano stati vagliati o adottati vari modelli normativi affinché l'Indonesia potesse dimostrarsi di conformarsi alle norme ICAO. Tale impostazione era tuttavia caratterizzata da una mancanza di chiarezza. Il gruppo dell'UE ha salutato favorevolmente la decisione della DGCA di adottare una politica chiara di adesione alle norme ICAO e di elaborare di propria iniziativa progetti normativi in linea con le ultime modifiche adottate dall'ICAO.
- (42) Gli esperti hanno preso atto del fatto che le attività di sorveglianza (audit e ispezioni) continuano a essere programmate su base annua e che, in generale, esse hanno luogo nei tempi previsti.
- (43) La DGCA è in grado di attrarre un organico sufficiente, commisurato alle attuali dimensioni e all'ambito di azione del settore del trasporto aereo sul quale deve essere esercitata la sorveglianza. L'organico è cresciuto in modo consistente rispetto al 2016 e sono in programma ulteriori assunzioni. Tutti i dipendenti ascoltati erano qualificati e sono risultati competenti. I programmi e i piani teorici di formazione sono stati considerati appropriati. È stato tuttavia osservato che resta necessaria una maggiore formazione operativa degli ispettori in tema di notifica, dettaglio delle verifiche, analisi approfondita delle cause e chiusura dei rilievi.
- (44) La DGCA indonesiana è stata in grado di dimostrare che, ove necessario, vengono presi provvedimenti attuativi attraverso lettere di avvertimento, sospensioni, revoche e sanzioni pecuniarie. Dal 2017 ci sono state quattro revoche, 11 sospensioni e 21 lettere di avvertimento.
- (45) Il *Lion Group* è costituito da sei vettori aerei certificati in tre diversi Stati e applica un approccio integrato riguardo alle proprie operazioni e alla gestione della sicurezza e della qualità. All'interno del *Lion Group*, *Batik Air* e *Wings Air* sono due titolari di COA certificati in Indonesia. *Batik Air*, che era già stata visitata durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2016, ha dimostrato di continuare a disporre di sistemi efficaci per garantire e gestire la sicurezza e la qualità. L'operatore cerca di migliorarsi ulteriormente. *Batik Air* ha tenuto conto delle osservazioni mosse dal gruppo dell'UE nel 2016 e ha adottato miglioramenti non obbligatori, soprattutto nel campo della valutazione dei rischi per la sicurezza. *Wings Air* dispone di equipaggi e personale professionali e ha predisposto sistemi di gestione delle varie attività. La direzione riceve e tiene conto di informazioni e analisi della sicurezza e della qualità, a livello sia di singolo vettore che di gruppo; essa diffonde inoltre a sua volta le informazioni e le azioni correttive mediante pubblicazioni interne, elettroniche e di altro tipo.
- (46) *Sriwijaya Air* è il terzo operatore indonesiano per dimensioni; ha istituito un collaudato sistema di gestione della sicurezza. Gli alti dirigenti ascoltati hanno una buona consapevolezza delle problematiche e una buona conoscenza dei sistemi usati per la gestione della sicurezza e il controllo delle operazioni di volo e a terra. Oltre a svolgere gli esami della pressione sanguigna e i test alcolemici all'inizio di ogni periodo di servizio (sia per gli equipaggi di condotta che per quelli di cabina), *Sriwijaya Air* ha adottato un programma aziendale di controlli casuali antidroga. Il sistema di gestione della qualità è appena allo stadio iniziale, in quanto ha cominciato a essere applicato solo lo scorso anno. Tutti gli ispettori della direzione della Qualità sono adeguatamente qualificati. Esiste un margine di miglioramento nella gestione dell'aeronavigabilità di *Sriwijaya Air* al fine di individuare agevolmente lo status di osservanza del programma di manutenzione per i singoli aeromobili.
- (47) *TransNusa* è un piccolo operatore nazionale. Il controllo della gestione dell'aeronavigabilità e le operazioni sono stati ritenuti soddisfacenti. L'operatore ha sviluppato un efficiente sistema di gestione della sicurezza e applica su base volontaria un programma di controllo e analisi dei dati relativi al volo. Il sistema di gestione della qualità dovrebbe essere migliorato ulteriormente. Le strutture di Kupang per la manutenzione di linea sono adeguate per il tipo di operazioni. Nel complesso si ritiene che *TransNusa* rispetti le norme pertinenti.




- (48) *Spirit Aviation Sentosa*, che ha recentemente ottenuto la certificazione, è uno dei più piccoli operatori aerei indonesiani e dispone di un COA CASR-135. Sebbene gli uffici della società si trovino a Giacarta, le operazioni di questo vettore si svolgono prevalentemente in località rurali della provincia di Papua. Il sistema di gestione della sicurezza è ben sviluppato. L'organizzazione nell'area delle operazioni è stata ritenuta soddisfacente. Il settore dell'aeronavigabilità continua a bisogno di miglioramenti.
- (49) *Susi Air* è un operatore con certificazione CASR-135, che gestisce una flotta costituita prevalentemente da Cessna Grand Caravan. Questo vettore ha istituito un sistema di gestione della sicurezza. La classificazione degli eventi, l'individuazione dei rischi più significativi e la gestione delle modifiche sono svolti manualmente sulla base di dati non standardizzati provenienti da varie fonti. Il carico di lavoro appare eccessivo per il numero di persone addette a compiti relativi al sistema di gestione della sicurezza. L'operatore avrebbe bisogno di più personale specializzato e di strumenti adeguati, soprattutto se la flotta si ingrandisce come previsto. Il gruppo dell'UE ha preso atto del solido sistema di formazione degli equipaggi e del livello elevato di formazione dei piloti. In termini di manutenzione, la compagnia è ben impiantata e attrezzata ed è in grado di svolgere attività di manutenzione in località isolate. Si ritiene che la compagnia abbia bisogno di accrescere l'organico in settori diversi da quello della manutenzione.
- (50) In generale il gruppo dell'UE ha osservato che una politica di segnalazione non punitiva sembra caratterizzare tutti gli operatori visitati.
- (51) Nel corso delle visite presso gli operatori, nel contesto dei loro sistemi di gestione della sicurezza, gli avvisi di risoluzione generati dal sistema anticollisione («TCAS-RA») e gli avvicinamenti non stabilizzati sono stati elencati tra i cinque maggiori rischi identificati. Esistono studi in base ai quali questo tipo di eventi è molto meno frequente se vengono seguite procedure di navigazione basate sulle prestazioni (PBN). La DGCA indonesiana è l'organismo responsabile dell'approvazione delle procedure PBN. Dati i cinque maggiori rischi identificati, si raccomanda fortemente che l'autorità promuova l'uso della PBN. A tal fine la DGCA dovrebbe adoperarsi con tutti i portatori di interessi (ad esempio gli operatori aerei, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli aeroporti) per promuovere l'uso della PBN e per elaborare una solida tabella di marcia in tale direzione, che preveda la collaborazione e la formazione necessarie.
- (52) La DGCA indonesiana e i vettori aerei *Sriwijaya Air*, *Wings Air* e *Susi Air* sono stati sentiti dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea in data 30 maggio 2018. La DGCA indonesiana ha presentato la sua attuale struttura organizzativa, con informazioni dettagliate sull'organico assegnato alla sua direzione per l'Aeronavigabilità e le operazioni degli aeromobili, sulla continua crescita del bilancio disponibile per compiti di sorveglianza della sicurezza e per la formazione degli ispettori e sul trasferimento della DGCA in una struttura nuova e moderna. La DGCA indonesiana ha fornito informazioni sui risultati dell'ultima missione coordinata di convalida condotta nell'ottobre 2017 dall'ICAO, dai quali emerge un tasso di attuazione effettiva dell'80,34 %. La DGCA indonesiana ha fornito informazioni sulla situazione e la pianificazione per l'attuazione della PBN nel 2017 e nel 2018, da cui è emerso che le procedure PBN saranno adottate in un numero rilevante di aeroporti. Nella sua presentazione la DGCA indonesiana ha tracciato una sintesi delle azioni correttive adottate per tenere conto dei rilievi formulati dagli esperti durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018. È stato definito un programma per realizzare miglioramenti sulla base della visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018 e dell'ICVM.
- (53) Durante l'audizione la DGCA indonesiana si è impegnata a tenere la Commissione al corrente delle azioni intraprese in relazione agli audit ICVM svolti dall'ICAO in Indonesia e alle osservazioni rimanenti formulate nel corso della visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018. La DGCA indonesiana si è inoltre impegnata a tenere un dialogo costante in materia di sicurezza, anche attraverso ulteriori riunioni se e quando ritenuto necessario dalla Commissione.
- (54) *Sriwijaya Air* appartiene allo *Sriwijaya Air Group*. *Sriwijaya Air* ha presentato i piani di espansione della sua flotta, che conta attualmente 37 aeromobili e dovrebbe raggiungere le 42 unità nel 2021 e ha fornito informazioni dettagliate sul processo di assunzione dei piloti e una descrizione dei settori Operazioni, Formazione e Manutenzione. *Sriwijaya Air* ha inoltre fornito informazioni sul suo sistema di gestione della sicurezza, sul processo di analisi dei dati di volo e sugli indicatori sulle prestazioni in termini di sicurezza. La compagnia ha altresì illustrato le attività di supervisione esercitate dalla DGCA indonesiana su *Sriwijaya Air* nel 2017 e ha fatto il punto sul seguito dato ai rilievi emersi da tali attività, spiegando che tutte le azioni erano state concluse. *Sriwijaya Air* ha presentato il piano d'azione correttivo elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018.
- (55) *Wings Air* ha illustrato la struttura e il funzionamento del proprio sistema di gestione della sicurezza nonché i processi messi in atto per garantire la sicurezza delle proprie operazioni. Nel corso dell'audizione *Wings Air* ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea circa il piano d'azione correttivo elaborato sulla base dei rilievi formulati durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018. Le misure correttive previste dal piano si basano sull'analisi approfondita delle cause di tali rilievi. Inoltre *Wings Air* ha fornito spiegazioni sulla propria indagine riguardo alla recente collisione col suolo che ha coinvolto uno dei suoi aeromobili nonché sulle misure di sicurezza da essa adottate immediatamente dopo l'incidente.



- (56) *Susi Air* ha presentato l'organizzazione, il tipo di attività e la varietà della propria forza lavoro e ha fornito dettagli sul processo di assunzione dei piloti, compresa la formazione impartita dal suo Centro di formazione. *Susi Air* ha sottolineato il rigoroso processo di qualificazione, ha descritto le procedure aziendali e le misure adottate per garantire la sicurezza delle operazioni in zone isolate della Papua e ha fornito informazioni dettagliate su manutenzione e operazioni. Il sistema elettronico di gestione della sicurezza messo in funzione facilita l'immediata segnalazione degli eventi, il che contribuisce a una solida cultura della sicurezza. La compagnia ha altresì illustrato le attività di supervisione esercitate dalla DGCA indonesiana su *Susi Air* nel 2017 e ha fatto il punto sul seguito dato ai rilievi emersi in tali occasioni, spiegando che tutte le azioni erano state concluse. *Susi Air* ha presentato il piano d'azione correttivo elaborato in base ai rilievi emersi durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2018.
- (57) La Commissione prende atto con soddisfazione che, reagendo agli incidenti avvenuti negli ultimi anni, la DGCA indonesiana ha definito cinque settori prioritari nei quali potenziare il proprio intervento, ha sviluppato misure di mitigazione adeguate e ne ha informato tutti i vettori indonesiani. Tra i settori prioritari vi è quello delle uscite di pista: al riguardo la Commissione esorta la DGCA indonesiana a svolgere sistematicamente un'analisi approfondita delle cause in caso di incidenti o di incidenti gravi e a fare in modo che tutti i vettori indonesiani ne imitino l'esempio.
- (58) La Commissione prende atto con soddisfazione del piano d'azione sulla rapida messa in opera di capacità PBN, elaborato dalla DGCA indonesiana in linea con le raccomandazioni del rapporto di valutazione della sicurezza stilato dall'Unione e sottolinea l'importanza dell'attuazione effettiva del piano d'azione.
- (59) La Commissione prende nota della disponibilità della DGCA indonesiana a continuare l'attuale pratica di ospitare esperti stranieri presso la propria direzione per l'Aeronavigabilità e le operazioni degli aeromobili, affinché i suoi ispettori siano addestrati a eseguire ispezioni sempre più efficaci del settore del trasporto aereo indonesiano, nonché della disponibilità della DGCA indonesiana a investire in tale addestramento.
- (60) La Commissione sottolinea che è di essenziale importanza che le autorità indonesiane garantiscano che le capacità di sorveglianza della sicurezza della DGCA indonesiana continuino a disporre di risorse adeguate a gestire con efficacia il settore del trasporto aereo indonesiano, tenuto conto specialmente della sua prevista crescita. La Commissione prende atto dell'impegno del governo indonesiano in tal senso.
- (61) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, compresi i risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione del marzo 2018 e l'audizione presso il comitato per la sicurezza aerea, si ritiene sussistano elementi sufficienti a dimostrare che la DGCA indonesiana e i vettori aerei certificati in Indonesia ottemperano alle pertinenti norme di sicurezza internazionali e alle pratiche raccomandate.
- (62) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di sopprimere tutti i vettori certificati in Indonesia dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (63) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei certificati in Indonesia, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (64) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### **Vettori aerei della Libia**

- (65) Il 20 aprile 2018 si è tenuta una riunione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA, di uno Stato membro, del governo libico e dell'autorità libica per l'aviazione civile («LYCAA»).
- (66) Nel corso della riunione la LYCAA ha fornito informazioni dettagliate sui progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione correttivo dell'ICAO, sui settori per i quali la LYCAA è alla ricerca di assistenza tecnica e su una tabella di marcia verso la revoca del divieto operativo imposto dall'Unione. La LYCAA ha ribadito il proprio impegno ad adempiere ai suoi obblighi internazionali in materia di sicurezza aerea. La LYCAA ha informato i presenti di stare lavorando intensamente a tal fine e che la situazione è migliorata notevolmente.
- (67) La Commissione riconosce gli sforzi che la LYCAA sta compiendo e il fatto che essa si è impegnata a collaborare con la Commissione in modo da poter fornire aggiornamenti sulla situazione dei suoi obblighi di sorveglianza. La presentazione fatta dalla LYCAA ha tuttavia fornito scarse informazioni e non è stata ritenuta sufficientemente dettagliata. Inoltre il contesto operativo della Libia continua a essere molto complesso. Il 30 aprile 2018 la Commissione ha inviato una lettera alla LYCAA chiedendole informazioni tecniche supplementari.




- (68) L'ultimo audit dell'ICAO si è svolto nel 2007 e il tasso di attuazione effettiva era del 28,86 %. La LYCAA sta lavorando sul piano d'azione correttivo. La Commissione ha raccomandato alla Libia di accogliere un audit USOAP dell'ICAO, che costituirebbe una tappa importante in vista della revoca dell'attuale divieto operativo che interessa i vettori aerei libici. Sarebbe inoltre importante riuscire a risolvere adeguatamente le difficoltà operative dovute al quadro complesso in termini di sicurezza. La Commissione consiglia pertanto alla LYCAA di adoperarsi per ottenere un audit USOAP dell'ICAO. Nel frattempo si potrebbero ottenere informazioni preziose in termini di sicurezza dagli operatori stranieri che decidessero di riprendere le operazioni in Libia.
- (69) La Commissione ritiene pertanto che, sulla base di tutte le informazioni attualmente disponibili, comprese quelle fornite dalla LYCAA nel corso della riunione tecnica del 20 aprile 2018, l'elenco dei vettori aerei della Libia soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione non debba essere modificato.
- (70) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Libia.

#### **Vettori aerei del Nepal**

- (71) Il 19 gennaio 2018 si è tenuta una riunione tecnica tra i rappresentanti della Commissione, dell'AESA, di uno Stato membro e dell'autorità nepalese per l'aviazione civile («CAAN»). La CAAN è stata invitata a Bruxelles per aggiornare la Commissione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali nel sistema del trasporto aereo nepalese.
- (72) L'ultima riunione con la CAAN organizzata dalla Commissione si era svolta nel novembre 2014. Nel febbraio 2014 si era svolta una visita di valutazione in loco dell'Unione, che aveva confermato il basso tasso di attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Sulla base della relazione finale della visita di valutazione in loco dell'Unione del febbraio 2014 erano state formulate varie osservazioni in relazione alle norme, alle procedure e alle pratiche della CAAN nell'ambito del rilascio delle licenze del personale.
- (73) Durante la riunione del 19 gennaio 2018 la CAAN ha fornito informazioni in relazione alle misure adottate per sviluppare un quadro normativo nazionale conforme alle norme di sicurezza internazionali e per migliorare il sistema nepalese di sorveglianza della sicurezza, comprese le iniziative intraprese per la prevenzione degli incidenti. Nel corso della riunione la Commissione ha chiesto alla CAAN di fornirle informazioni supplementari.
- (74) Con lettera del 2 marzo 2018 la CAAN ha fornito alla Commissione le prove dell'attività svolta per tenere conto delle osservazioni formulate nel corso della visita di valutazione in loco dell'Unione del febbraio 2014.
- (75) La CAAN ha fornito inoltre informazioni sul piano annuale di sorveglianza e di audit regolamentare per il 2017, sul programma di sorveglianza della sicurezza proposto per il 2018, sulla lista di controllo per l'analisi delle lacune del programma nazionale di sicurezza, sulla politica nazionale di sicurezza e sullo stato di attuazione del sistema di gestione della sicurezza (SMS) per i vettori aerei nepalesi.
- (76) In base alle informazioni attualmente disponibili si ritiene che la CAAN abbia compiuto alcuni progressi nell'attuazione delle norme di sicurezza internazionali. Non vi sono tuttavia attualmente elementi di prova validi e sufficienti per giustificare in questa fase un allentamento delle restrizioni operative imposte ai vettori aerei del Nepal. E sicuramente i presunti miglioramenti devono essere verificati prima che possa essere adottata una decisione fondata di revoca del divieto operativo imposto ai vettori aerei del Nepal. Al riguardo potrebbe essere presa in considerazione una visita di valutazione dell'Unione in Nepal.
- (77) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Nepal.

#### **Vettori aerei della Russia**

- (78) Ultimamente la Commissione, l'AESA e le autorità competenti degli Stati membri hanno continuato a seguire da vicino le prestazioni in termini di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia e operanti nell'Unione, anche attribuendo la priorità alle ispezioni di rampa da effettuare su alcuni vettori aerei russi in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.




- (79) Il 26 aprile 2018 alcuni rappresentanti della Commissione, dell'AESA e di uno Stato membro hanno incontrato i rappresentanti dell'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA»). Lo scopo della riunione era rivedere le prestazioni dei vettori aerei russi in termini di sicurezza in base alle relazioni sulle ispezioni di rampa effettuate nell'ambito del programma SAFA per il periodo compreso tra il 9 aprile 2017 e l'8 aprile 2018 e individuare i casi che meritano un'attenzione particolare. La riunione ha inoltre permesso alla Commissione di essere informata sulle misure specifiche di sorveglianza della sicurezza che la FATA sta predisponendo nel contesto della Coppa del mondo FIFA del 2018.
- (80) Durante la riunione la Commissione ha esaminato più in dettaglio i risultati delle ispezioni SAFA relative ai nove vettori aerei certificati in Russia. Sebbene non siano state rilevate criticità in termini di sicurezza sulla base delle ispezioni di rampa, la FATA ha informato la Commissione in merito alle attività di sorveglianza della sicurezza svolte su tali vettori aerei e ai provvedimenti attuativi adottati nei confronti di due di tali vettori.
- (81) In relazione alla Coppa del mondo FIFA del 2018, la FATA ha informato la Commissione in merito alle disposizioni supplementari adottate per garantire la sicurezza aerea.
- (82) In base alle informazioni attualmente disponibili, tra cui le informazioni fornite dalla FATA nella riunione di consultazione tecnica del 26 aprile 2018, si ritiene che non vi sia né incapacità né mancanza di volontà da parte della FATA di rimediare alle carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei certificati in Russia. Per questi motivi la Commissione ha concluso che non era necessaria un'audizione delle autorità dell'aviazione russa o dei vettori aerei certificati in Russia dinanzi alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea.
- (83) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005 si ritiene pertanto che non vi siano attualmente motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per inserire i vettori aerei della Russia.
- (84) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei russi alle norme di sicurezza internazionali mediante l'attribuzione di priorità alle ispezioni di rampa in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012. Qualora tali ispezioni dovessero indicare l'esistenza di un rischio imminente per la sicurezza, dovuto alla non conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe vedersi costretta ad adottare misure nei confronti dei vettori aerei della Russia in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.

#### Vettori aerei del Venezuela

- (85) Il 6 marzo 2017 il vettore aereo *Avior Airlines*, certificato in Venezuela, ha presentato all'AESA una domanda di autorizzazione TCO. Dopo avere valutato tale domanda l'AESA ha concluso che un'ulteriore valutazione non avrebbe condotto al rilascio di un'autorizzazione TCO a *Avior Airlines* e che tale vettore aereo non era conforme alle prescrizioni applicabili del regolamento (UE) n. 452/2014. Il 4 ottobre 2017 l'AESA ha pertanto respinto per motivi di sicurezza la domanda di autorizzazione TCO presentata da *Avior Airlines*.
- (86) Il 14 novembre 2017 l'autorità per l'aviazione civile del Venezuela («INAC») e *Avior Airlines* sono stati sentiti dalla Commissione e dal comitato per la sicurezza aerea a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (87) Le informazioni disponibili al momento dell'audizione, basate sulla valutazione dell'AESA ai fini dell'autorizzazione TCO, sulle ispezioni di rampa condotte dagli Stati membri e sulle informazioni fornite dall'INAC e da *Avior Airlines*, indicavano che l'INAC doveva sviluppare ulteriormente la propria capacità ispettiva nei confronti dei vettori aerei sotto la sua responsabilità e che *Avior Airlines* non era in grado di risolvere le proprie carenze in fatto di sicurezza.
- (88) L'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione è stato pertanto modificato e il vettore *Avior Airlines* è stato inserito nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 <sup>(1)</sup>.
- (89) Le informazioni attualmente disponibili, basate sui risultati delle ispezioni SAFA, dimostrano gravi e comprovate carenze in materia di sicurezza di *Avior Airlines*. Né *Avior Airlines* né l'INAC sono in grado di affrontare tali carenze in materia di sicurezza, come dimostrato tra l'altro dal piano d'azione correttivo inadeguato e insufficiente che *Avior Airlines* ha presentato in risposta alle carenze riscontrate nel corso delle ispezioni SAFA e dal fatto che il coefficiente SAFA medio dei vettori aerei venezuelani è peggiorato dall'ottobre 2017.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità, considerando sul Venezuela da 70 a 81.



- (90) Al fine di monitorare attentamente la situazione, la Commissione proseguirà le consultazioni con le autorità del Venezuela in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.
- (91) Gli Stati membri devono continuare a verificare l'effettiva conformità alle pertinenti norme di sicurezza internazionali attraverso l'attribuzione della priorità alle ispezioni di rampa da svolgere sui vettori aerei certificati in Venezuela, in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012.
- (92) Qualora informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare che sussistono rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle norme di sicurezza internazionali, la Commissione potrebbe adottare ulteriori misure in conformità al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (93) In conformità ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, si ritiene pertanto che per il momento non vi siano motivi per modificare l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Venezuela.
- (94) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea.
- (95) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- (1) l'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato B è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Violeta BULC  
Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

## «ALLEGATO A


ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
(1)	(2)	(3)	(4)
AVIOR AIRLINES	ROI-RNR-011	ROI	Venezuela
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Repubblica islamica dell'Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
MED-VIEW AIRLINE	MVA/AOC/10-12/05	MEV	Nigeria
AIR ZIMBABWE (PVT) LTD	177/04	AZW	Zimbabwe
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica islamica di Afghanistan</b>
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Repubblica islamica di Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Repubblica islamica di Afghanistan
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, inserito nell'allegato B, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica d'Angola</b>
AEROJET	AO 008-01/11	TEJ	Repubblica d'Angola
AIR GICANGO	009	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR JET	AO 006-01/11-MBC	MBC	Repubblica d'Angola
AIR NAVE	017	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
AIR26	AO 003-01/11-DCD	DCD	Repubblica d'Angola
ANGOLA AIR SERVICES	006	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
DIEXIM	007	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
FLY540	AO 004-01 FLYA	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
GIRA GLOBO	008	GGL	Repubblica d'Angola
HELIANG	010	Sconosciuto	Repubblica d'Angola


<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



(1)	(2)	(3)	(4)
HELIMALONGO	AO 005-01/11	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
MAVEWA	016	Sconosciuto	Repubblica d'Angola
SONAIR	AO 002-01/10-SOR	SOR	Repubblica d'Angola
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Congo</b>
AERO SERVICE	RAC06-002	RSR	Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	RAC06-012	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EMERAUDE	RAC06-008	Sconosciuto	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	RAC 06-003	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.	RAC 06-014	Sconosciuto	Repubblica del Congo
MISTRAL AVIATION	RAC06-011	Sconosciuto	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	RAC 06-001	TSG	Repubblica del Congo
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica democratica del Congo (RDC)</b>
AIR FAST CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0112/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/ TVC/0053/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KATANGA	409/CAB/MIN/ TVC/0056/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES	409/CAB/MIN/ TVC/00625/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	106/CAB/MIN/ TVC/2012	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE SKY	409/CAB/MIN/ TVC/0028/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSY BEE CONGO	409/CAB/MIN/ TVC/0064/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/ TVC/0050/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CONGO AIRWAYS	019/CAB/MIN/ TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DAKOTA SPRL	409/CAB/MIN/ TVC/071/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	102/CAB/MIN/ TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)




(1)	(2)	(3)	(4)
GOMAIR	409/CAB/MIN/ TVC/011/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KIN AVIA	409/CAB/MIN/ TVC/0059/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KORONGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/001/2011	KGO	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	098/CAB/MIN/ TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/ TVC/009/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVE AIR	004/CAB/MIN/ TVC/2015	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	103/CAB/MIN/ TVC/2012	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SWALA AVIATION	409/CAB/MIN/ TVC/0084/2010	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSAIR CARGO SERVICES	409/CAB/MIN/ TVC/073/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WILL AIRLIFT	409/CAB/MIN/ TVC/0247/2011	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Gibuti</b>
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Guinea equatoriale</b>
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/ DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/ DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Eritrea</b>
ERITREAN AIRLINES	AOC No 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	AOC No 005	NAS	Eritrea
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica gabonese responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, ad eccezione di Afrijet e SN2AG, inseriti nell'allegato B, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica gabonese</b>




(1)	(2)	(3)	(4)
AFRIC AVIATION	010/MTAC/ ANAC-G/DSA	EKG	Repubblica gabonese
ALLEGIANCE AIR TOURIST	007/MTAC/ ANAC-G/DSA	LGE	Repubblica gabonese
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)	008/MTAC/ ANAC-G/DSA	NRG	Repubblica gabonese
SKY GABON	009/MTAC/ ANAC-G/DSA	SKG	Repubblica gabonese
SOLENTA AVIATION GABON	006/MTAC/ ANAC-G/DSA	SVG	Repubblica gabonese
TROPICAL AIR-GABON	011/MTAC/ ANAC-G/DSA	Sconosciuto	Repubblica gabonese
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Kirghizistan</b>
AIR BISHKEK (ex EASTOK AVIA)	15	EAA	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)	13	CBK	Repubblica del Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Repubblica del Kirghizistan
AIR KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
MANAS AIRWAYS	42	BAM	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP INTERNATIONAL (ex S GROUP AVIATION)	45	IND	Repubblica del Kirghizistan
SKY BISHKEK	43	BIS	Repubblica del Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	39	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Repubblica del Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Repubblica del Kirghizistan
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Liberia</b>
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Libia</b>
AFRIQYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia



(1)	(2)	(3)	(4)
GHADAMES AIR TRANSPORT	012/05	GHT	Libia
GLOBAL AVIATION AND SERVICES	008/05	GAK	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Nepal</b>
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
AIR KASTHAMANDAP	051/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Repubblica del Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
GOMA AIR	064/2010	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MAKALU AIR	057A/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MANANG AIR PVT LTD	082/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
MUKTINATH AIRLINES	081/2013	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Repubblica del Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Repubblica del Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Repubblica del Nepal
YETI AIRLINES DOMESTIC	037/2004	NYT	Repubblica del Nepal



(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Sao Tomé e Principe</b>
AFRICA'S CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe
STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Sierra Leone</b>
AIR RUM, LTD	SCONOSCIUTO	RUM	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	SCONOSCIUTO	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	SCONOSCIUTO	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	SCONOSCIUTO	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	SCONOSCIUTO	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	SCONOSCIUTO	Sconosciuto	Sierra Leone
<b>Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell'applicazione delle norme, compresi i seguenti:</b>			<b>Repubblica del Sudan</b>
ALFA AIRLINES SD	54	AAJ	Repubblica del Sudan
BADR AIRLINES	35	BDR	Repubblica del Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Repubblica del Sudan
ELDINDER AVIATION	8	DND	Repubblica del Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	Sconosciuto	Repubblica del Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Repubblica del Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Repubblica del Sudan
KUSH AVIATION CO.	60	KUH	Repubblica del Sudan
NOVA AIRWAYS	46	NOV	Repubblica del Sudan
SUDAN AIRWAYS CO.	1	SUD	Repubblica del Sudan
SUN AIR	51	SNR	Repubblica del Sudan
TARCO AIR	56	TRQ	Repubblica del Sudan»



## ALLEGATO II

## «ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE <sup>(1)</sup>

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Repubblica d'Angola	L'intera flotta, tranne: aeromobili del tipo Boeing B737-700, aeromobili del tipo Boeing B777-200, aeromobili del tipo Boeing B777-300 e aeromobili del tipo Boeing B777-300ER.	L'intera flotta, tranne: aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B737-700, come indicato nel COA; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-200, come indicato nel COA; aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300, come indicato nel COA, e aeromobili appartenenti alla flotta dei Boeing B777-300ER, come indicato nel COA.	Repubblica d'Angola
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP.	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336).	Comore
AFRIJET BUSINESS SERVICE <sup>(2)</sup>	002/MTAC/ANAC-G/DSA	ABS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50, 2 aeromobili del tipo Falcon 900.	L'intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.	Repubblica gabonese
NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)	003/MTAC/ANAC-G/DSA	NVS	Repubblica gabonese	L'intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL-601, 1 aeromobile del tipo HS-125-800.	L'intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG.	Repubblica gabonese; Repubblica del Sud Africa
IRAN AIR	FS100	IRA	Repubblica islamica dell'Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.	Repubblica islamica dell'Iran
AIR KORYO	GAC-AOC/KOR-01	KOR	Repubblica popolare democratica di Corea	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Repubblica popolare democratica di Corea»

<sup>(1)</sup> I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

<sup>(2)</sup> Afrijet è autorizzata a utilizzare solo l'aeromobile specifico indicato per il suo attuale livello di operazioni nell'Unione.



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/872 DEL CONSIGLIO****del 14 giugno 2018****che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.
- (2) Il 7 giugno 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto sei persone all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 34.



## ALLEGATO

I. Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2015/1333:

21. **Nome:** 1: Ermias 2: Ghermay 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (35-45 anni) **Luogo di nascita:** (forse Asmara, Eritrea) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay **Cittadinanza:** eritrea **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015) **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014), e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

**Informazioni aggiuntive**

È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Ghermay è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Ghermay è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Abu-Qarin, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Ghermay controlla i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Ghermay ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Ghermay in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

22. **Nome:** 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (30-35 anni) **Luogo di nascita:** Massaua, Eritrea **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cittadinanza:** eritrea **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)


Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

**Informazioni aggiuntive**

Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

23. **Nome:** 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (30 anni) **Luogo di nascita:** (forse Sabratha, vicino a Talil) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)



Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Ahmad al-Dabbashi è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Al-Dabbashi è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Al-Dabbashi è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad al-Dabbashi si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Al-Dabbashi è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Al-Dabbashi ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di al-Dabbashi e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati. Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Al-Dabbashi sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di al-Dabbashi contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.

24. **Nome:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** 19 gennaio 1983 **Luogo di nascita:** Sabratha, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005 b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008 **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)


Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Si ritiene che Mus'ab Abu-Qarin svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Ghermay, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Abu-Qarin, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Abu-Qarin ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed Kachlaf (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Abu-Qarin, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Abu-Qarin ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Abu-Qarin è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Abu-Qarin sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Abu-Qarin ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Abu-Qarin è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

25. **Nome:** 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya **Data di nascita:** n.d. **Luogo di nascita:** Zawiya, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Kachlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)



Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Mohammed Kachlaf è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Kachlaf controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di Kachlaf è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Kachlaf ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che Kachlaf collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

26. **Nome:** 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della guardia costiera di Zawiya **Data di nascita:** Approssimativamente (29 anni) **Luogo di nascita:** Tripoli, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Rahman Salim Milad b) al-Bija **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed Kachlaf (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.

II. Le seguenti persone sono aggiunte all'elenco di cui all'allegato III della decisione (PESC) 2015/1333:


21. **Nome:** 1: Ermias 2: Ghermay 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (35-45 anni) **Luogo di nascita:** (forse Asmara, Eritrea) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Ermies Ghermay b) Ermias Ghirmay **Cittadinanza:** eritrea **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** (Indirizzo noto: Tripoli, Tarig sure n. 51; si sarebbe trasferito a Sabratha nel 2015). **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

È ampiamente documentato da molteplici fonti affidabili, incluse indagini penali, che Ermias Ghermay è uno dei principali attori subsahariani coinvolti nella tratta di migranti in Libia. Ermias Ghermay è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui sarebbero commesse gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti. Collabora strettamente con le reti di trafficanti libici, come quella di Abu-Qarin, ed è considerato la loro «catena di approvvigionamento orientale». La sua rete si estende dal Sudan alla costa libica e all'Europa (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito), nonché agli Stati Uniti. Ghermay controlla



i campi di detenzione privati intorno alla costa nordoccidentale della Libia, in cui i migranti sono detenuti e sono vittime di gravi violazioni. Da questi campi i migranti sono trasportati a Sabratha o Zawiya. Negli ultimi anni Ghermay ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (inclusi numerosi minori) al rischio di morte. Nel 2015 il tribunale di Palermo (Italia) ha emesso mandati d'arresto nei confronti di Ermias Ghermay in relazione al traffico di migliaia di migranti in condizioni disumane, incluso il naufragio del 13 ottobre 2013 vicino a Lampedusa, in cui sono morte 266 persone.

22. **Nome:** 1: Fitiwi 2: Abdelrazak 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (30-35 anni) **Luogo di nascita:** Massaua, Eritrea **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** Fitwi Esmail Abdelrazak **Cittadinanza:** eritrea **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Fitiwi Abdelrazak è un leader di una rete transnazionale responsabile della tratta e del traffico di decine di migliaia di migranti, soprattutto dal Corno d'Africa verso le coste libiche e oltre, verso paesi di destinazione in Europa e negli Stati Uniti. Fonti aperte e numerose indagini penali lo indicano come uno dei principali attori responsabili dello sfruttamento di un gran numero di migranti in Libia e delle violazioni commesse nei loro confronti. Abdelrazak vanta numerosi contatti all'interno delle reti di trafficanti libici e ha accumulato immense ricchezze grazie alla tratta di migranti. Dispone di uomini armati, nonché di depositi e campi di detenzione in cui si commettono gravi violazioni dei diritti umani. La sua rete si compone di cellule che si estendono da Sudan, Libia, Italia e oltre verso i paesi di destinazione dei migranti. Inoltre acquista i migranti dei suoi campi da terzi, ad esempio da altre strutture detentive locali. Da questi campi, i migranti sono trasportati verso la costa libica. Abdelrazak ha organizzato innumerevoli e pericolose traversate per mare, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Ad Abdelrazak si collegano almeno due naufragi con conseguenze mortali verificatisi tra aprile e luglio 2014.

23. **Nome:** 1: Ahmad 2: Oumar 3: al-Dabbashi 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della milizia Anas al-Dabbashi, leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** Approssimativamente (30 anni) **Luogo di nascita:** (forse Sabratha, vicino a Talil) **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** a) Garabulli, Libia b) Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Ahmad al-Dabbashi è il comandante della milizia Anas al-Dabbashi che, in passato, operava nella zona costiera situata tra Sabratha e Melita. Al-Dabbashi è un importante leader di attività illecite legate alla tratta dei migranti. Il clan e la milizia al-Dabbashi intrattengono inoltre rapporti con gruppi terroristici ed estremisti violenti. Attualmente Al-Dabbashi è attivo nei dintorni di Zawiya, dove si è spostato nell'ottobre 2017 in seguito allo scoppio di violenti scontri con altre milizie e organizzazioni di trafficanti rivali intorno alla zona costiera, che hanno fatto più di 30 morti, tra cui dei civili. In risposta alla sua espulsione, il 4 dicembre 2017 Ahmad al-Dabbashi si è pubblicamente impegnato a riprendere Sabratha con le armi e la forza. Esistono numerose prove che la milizia di Al-Dabbashi è direttamente coinvolta nella tratta e nel traffico di migranti e che essa controlla le zone di partenza dei migranti, i campi, i rifugi e le imbarcazioni. Secondo alcune informazioni, Al-Dabbashi ha esposto i migranti (minori inclusi) a condizioni brutali e talvolta mortali a terra e in mare. Dopo i violenti scontri tra la milizia di al-Dabbashi e altre milizie a Sabratha, sono stati ritrovati migliaia di migranti (molti in gravi condizioni), per la maggior parte detenuti nei centri della brigata dei martiri Anas al-Dabbashi e della milizia al-Ghul. Il clan al-Dabbashi e la milizia Anas al-Dabbashi ad esso associata intrattengono da tempo legami con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL) e i gruppi ad esso affiliati. Numerosi membri dell'ISIL sono stati nei loro ranghi, incluso Abdallah al-Dabbashi, il «califfo» dell'ISIL a Sabratha. Al-Dabbashi sarebbe inoltre coinvolto nell'organizzazione nel luglio 2017 dell'omicidio di Sami Khalifa al-Gharabli, che era stato nominato dal consiglio municipale di Sabratha per contrastare le attività legate al traffico di migranti. Le attività di al-Dabbashi contribuiscono largamente a far crescere la violenza e l'insicurezza in Libia occidentale e minacciano la pace e la stabilità in Libia e nei paesi vicini.



24. **Nome:** 1: MUS'AB 2: ABU-QARIN 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Leader di una rete della tratta transnazionale **Data di nascita:** 19 gennaio 1983 **Luogo di nascita:** Sabratha, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) ABU-AL QASSIM OMAR Musab Boukrin b) The Doctor c) Al-Grein **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** a) 782633, rilasciato il 31 maggio 2005 b) 540794, rilasciato il 12 gennaio 2008 **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** n.d. **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)

Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Si ritiene che Mus'ab Abu-Qarin svolga un ruolo centrale nelle attività di tratta degli esseri umani e di traffico di migranti nella zona di Sabratha, ma che lavori anche da Zawiya e Garabulli. La sua rete transnazionale copre la Libia, le destinazioni europee e i paesi subsahariani per il reclutamento di migranti e i paesi arabi per il settore finanziario. Fonti attendibili hanno documentato la sua collusione con Ermias Ghermay, che si occupa della «catena di approvvigionamento orientale» per conto di Abu-Qarin, relativamente alla tratta e al traffico di esseri umani. Vi sono prove secondo cui Abu-Qarin ha intrattenuto rapporti con altri attori del business della tratta, in particolare Mohammed Kachlaf (cugino e capo della brigata al-Nasr di cui è proposto l'inserimento in elenco) a Zawiya. Un ex complice di Abu-Qarin, che ora coopera con le autorità libiche, sostiene che Abu-Qarin ha organizzato traversate per mare per 45 000 persone nel solo 2015, esponendo i migranti (minori inclusi) al rischio di morte. Abu-Qarin è l'organizzatore di una traversata del 18 aprile 2015 conclusasi con un naufragio nel Canale di Sicilia, causando la morte di 800 persone. In base alle prove raccolte, anche dal gruppo di esperti dell'ONU, è responsabile della detenzione di migranti in condizioni brutali, anche a Tripoli, vicino alla zona di al-Wadi e delle località balneari in prossimità di Sabratha in cui sono detenuti i migranti. Abu-Qarin sarebbe stato vicino al clan al-Dabbashi a Sabratha fino allo scoppio di un conflitto a causa di una «tassa di protezione». Fonti riferiscono che Abu-Qarin ha pagato persone vicine agli estremisti violenti nella zona di Sabratha in cambio dell'autorizzazione a trafficare migranti per conto dei gruppi estremisti violenti, che traggono benefici finanziari dallo sfruttamento dell'immigrazione illegale. Abu-Qarin è collegato a una rete di trafficanti composta da gruppi armati salafiti a Tripoli, Sebha e Cufra.

25. **Nome:** 1: Mohammed 2: Kachlaf 3: n.d. 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della brigata Shuhada al-Nasr, capo delle guardie della raffineria di petrolio di Zawiya **Data di nascita:** n.d. **Luogo di nascita:** Zawiya, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Kachlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)


Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### Informazioni aggiuntive

Mohammed Kachlaf è il capo della brigata Shuhada al-Nasr a Zawiya, nella Libia occidentale. La sua milizia controlla la raffineria di Zawiya, polo centrale delle operazioni di traffico dei migranti. Kachlaf controlla inoltre i centri di detenzione, compreso quello di Nasr, nominalmente sotto il controllo del dipartimento per la lotta all'immigrazione illegale (DCIM). Come indicato da varie fonti, la rete di Kachlaf è una delle reti predominanti nel settore del traffico dello sfruttamento dei migranti in Libia. Kachlaf ha numerosi legami con il capo dell'unità locale della guardia costiera di Zawiya, al-Rahman al-Milad, la cui unità intercetta le imbarcazioni che trasportano migranti, spesso appartenenti a reti rivali di trafficanti di migranti. I migranti sono poi portati in strutture detentive sotto il controllo della milizia Al Nasr, dove sarebbero detenuti in condizioni critiche. Il gruppo di esperti sulla Libia ha raccolto prove secondo cui i migranti erano spesso vittime di percosse mentre altri, in particolare donne provenienti da paesi subsahariani e dal Marocco, erano venduti sul mercato locale come «schiavi sessuali». Ha inoltre concluso che Kachlaf collabora con altri gruppi armati ed è stato coinvolto in ripetuti scontri violenti nel 2016 e nel 2017.

26. **Nome:** 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: n.d.

**Titolo:** n.d. **Designazione:** Comandante della guardia costiera di Zawiya **Data di nascita:** Approssimativamente (29 anni) **Luogo di nascita:** Tripoli, Libia **Alias certo:** n.d. **Alias incerto:** a) Rahman Salim Milad b) al-Bija **Cittadinanza:** libica **Passaporto n.:** n.d. **Numero di identificazione nazionale:** n.d. **Indirizzo:** Zawiya, Libia **Data di inserimento nell'elenco:** 7 giugno 2018 **Altre informazioni:** Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni)



Inserito nell'elenco a norma del punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), del punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e del punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).

#### **Informazioni aggiuntive**

Abd al Rahman al-Milad è a capo dell'unità regionale della guardia costiera di Zawiya, che è sistematicamente connessa a violenze nei confronti dei migranti e di altri trafficanti di esseri umani. Il gruppo di esperti dell'ONU sostiene che Milad e altri membri della guardia costiera siano direttamente coinvolti nell'affondamento di imbarcazioni di migranti per mezzo di armi da fuoco. Al-Milad collabora con altri trafficanti di migranti come Mohammed Kachlaf (di cui è proposto l'inserimento in elenco), che, secondo le fonti, ne assicura la protezione per effettuare operazioni illecite connesse alla tratta e al traffico di migranti. Diversi testimoni nelle indagini penali hanno affermato di essere stati arrestati in mare da uomini armati a bordo di una nave della guardia costiera denominata Tallil (utilizzata da al-Milad) e di essere stati portati al centro di detenzione al-Nasr, in cui sarebbero detenuti in condizioni brutali e sottoposti a percosse.

18CE1458



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/873 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2018

**recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

[notificata con il numero C(2018) 3826]

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, polacca, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio <sup>(2)</sup> e, dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.
- (7) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi <sup>(3)</sup>.
- (8) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 30 aprile 2018,

<sup>(1)</sup> G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U. 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Ares(2018) 2487854



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

*Articolo 2*

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

*Per la Commissione*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO


Decisione: 57

Voce di bilancio: 6701


Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>AT</b>	Vino - Ristrutturazione	2015	Controlli in loco in numero insufficiente o di qualità insufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 163 750,83	0,00	- 163 750,83
	Vino - Ristrutturazione	2016	Controlli in loco in numero insufficiente o di qualità insufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 158 745,93	0,00	- 158 745,93
	Vino - Ristrutturazione	2017	Controlli in loco in numero insufficiente o di qualità insufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 151 661,23	0,00	- 151 661,23
					<b>Totale AT:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 474 157,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 474 157,99</b>
Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>BG</b>	Sostegno accoppiato facoltativo	2016	Mancanza di controlli relativi agli animali soggetti a controllo di selezione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 8 878,53	0,00	- 8 878,53
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Mancanza di controlli della correttezza dei dati registrati nella banca dati I&R	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 000 881,00	- 26 225,92	- 974 655,08
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Mancanza di controlli della correttezza dei dati registrati nella banca dati I&R	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 658 872,48	- 26 398,57	- 1 632 473,91
	Certificazione	2016	CEB/2017/005/BG - Errori casuali nella popolazione FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 59 733,94	0,00	- 59 733,94




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Carenze nei controlli degli animali mancanti di entrambi i marchi auricolari (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco) e carenze nei controlli degli animali mancanti di passaporto (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco)	UNA TANTUM		EUR	- 466 343,56	- 1 387,61	- 464 955,95
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Carenze nei controlli degli animali mancanti di entrambi i marchi auricolari (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco) e carenze nei controlli degli animali mancanti di passaporto (considerati ammissibili nel corso dei controlli in loco)	UNA TANTUM		EUR	- 463 399,04	- 914,68	- 462 484,36
					<b>Totale BG:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 3 658 108,55</b>	<b>- 54 926,78</b>	<b>- 3 603 181,77</b>
<b>CZ</b>	Condizionalità	2015	Anno di domanda 2014 - Valutazione dei casi di non conformità - Sistema sanzionatorio poco rigoroso	UNA TANTUM		EUR	- 601 669,00	0,00	- 601 669,00
	Certificazione	2016	Anno di domanda 2015 - Valutazione dei casi di non conformità - Sistema sanzionatorio poco rigoroso	UNA TANTUM		EUR	- 1 129 089,00	0,00	- 1 129 089,00
	Certificazione	2017	Anno di domanda 2016 - Valutazione dei casi di non conformità - Sistema sanzionatorio poco rigoroso	UNA TANTUM		EUR	- 1 260 230,28	0,00	- 1 260 230,28
					<b>Totale CZ:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 2 990 988,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 990 988,28</b>




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
DE	Vino - Ristrutturazione	2016	Carenze nel controllo essenziale	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 275 528,54	0,00	- 275 528,54
	Vino - Ristrutturazione	2012	Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 5,70	0,00	- 5,70
	Vino - Ristrutturazione	2013	Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 6 559,77	0,00	- 6 559,77
	Vino - Ristrutturazione	2014	Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 233 087,97	0,00	- 233 087,97
	Vino - Ristrutturazione	2015	Carenze nel controllo essenziale - Esecuzione dei controlli in loco relativi a tutte le domande di pagamento in quantità sufficiente	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 280 889,36	0,00	- 280 889,36
	Certificazione	2016	Errori finanziari nella popolazione FEAGA e FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 472,23	0,00	- 472,23
					<b>Totale DE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 796 543,57</b>	<b>0,00</b>	<b>- 796 543,57</b>
						Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
DK	Certificazione	2016	CEB/2017/024/DK - Errori nelle popolazioni FEAGA e FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 350 182,63	- 1 625,29	- 348 557,34
					<b>Totale DK:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 350 182,63</b>	<b>- 1 625,29</b>	<b>- 348 557,34</b>




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
ES	Certificazione	2016	CEB/2016/038/ES - Errori noti nel FEAGA	UNA TANTUM		EUR	- 96 018,45	0,00	- 96 018,45
	Certificazione	2016	ERRORI FINANZIARI RILEVATI DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	UNA TANTUM		EUR	- 15 009,30	0,00	- 15 009,30
	Diritti	2016	Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul regime di pagamento di base	UNA TANTUM		EUR	- 39 844,18	0,00	- 39 844,18
	Diritti	2017	Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul regime di pagamento di base	UNA TANTUM		EUR	- 39 794,02	0,00	- 39 794,02
	Aiuti diretti dsaccoppiati	2016	Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento di investimento	UNA TANTUM		EUR	- 20 601,48	0,00	- 20 601,48
	Aiuti diretti dsaccoppiati	2017	Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento di investimento	UNA TANTUM		EUR	- 20 567,52	0,00	- 20 567,52
	Aiuti diretti dsaccoppiati	2016	Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento per i giovani agricoltori	UNA TANTUM		EUR	- 4 268,40	0,00	- 4 268,40
	Aiuti diretti dsaccoppiati	2017	Carenze nei controlli amministrativi dei diritti all'aiuto in fase di determinazione del regime di pagamento di base - impatto sul pagamento per i giovani agricoltori	UNA TANTUM		EUR	- 4 268,40	0,00	- 4 268,40
			<b>Totale ES:</b>			<b>EUR</b>	<b>- 240 371,75</b>	<b>0,00</b>	<b>- 240 371,75</b>




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FR	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	Controlli amministrativi prima di concedere il pagamento sugli elementi per determinare l'aiuto da versare - VPC	UNA TANTUM		EUR	- 409 462,15	0,00	- 409 462,15
	Altri aiuti diretti - POSEI	2013	Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2013	UNA TANTUM		EUR	- 320 094,98	- 640,29	- 319 454,69
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2014	Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2014	UNA TANTUM		EUR	- 323 719,64	- 1,50	- 323 718,14
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2015	Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2015	UNA TANTUM		EUR	- 314 303,95	- 2,18	- 314 301,77
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2016	Premio per animali - Carenze nei controlli amministrativi e in loco, esercizio finanziario 2016	UNA TANTUM		EUR	- 304 428,93	0,00	- 304 428,93
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime Rettifica finanziaria dall'1.7.2016 al 15.10.2016	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 1 056 347,64	0,00	- 1 056 347,64
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime: Inosservanza dei criteri di riconoscimento da parte delle OP - Lettere di avvertimento e sanzioni Rettifica finanziaria dal 10.3.2014 al 30.6.2016	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 4 055 381,53	0,00	- 4 055 381,53




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime; Inosservanza dei criteri di riconoscimento da parte delle OP - Lettere di avvertimento e sanzioni Rettifica finanziaria dal 10.3.2014 al 30.6.2016	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 5 477 578,32	- 20 473,11	- 5 457 105,21
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2016	Controllo di ammissibilità del programma operativo - Fondatezza delle stime; Inosservanza dei criteri di riconoscimento da parte delle OP - Lettere di avvertimento e sanzioni Rettifica finanziaria dal 10.3.2014 al 30.6.2016	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 274 528,33	0,00	- 2 274 528,33
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2017	Controllo di ammissibilità dei programmi operativi - Fondatezza delle stime - Esercizio finanziario 2017 fino al 30.6.2017 (provvisorio)	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 1 040 251,20	0,00	- 1 040 251,20
	POSEI (2007+)	2013	Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 680 081,66	0,00	- 680 081,66
	POSEI (2014+)	2014	Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 1 149 556,00	0,00	- 1 149 556,00
	POSEI (2014+)	2015	Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 542 082,76	0,00	- 542 082,76
	POSEI (2014+)	2016	Errore di riconoscimento dell'organizzazione di produttori	UNA TANTUM		EUR	- 537 217,02	0,00	- 537 217,02
	Altri aiuti diretti - POSEI	2013	Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2013	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 646 575,60	- 11 309,16	- 635 266,44
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2014	Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2014	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 464 167,98	- 905,52	- 463 262,46




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2015	Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2015	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 410 793,72	- 11,23	- 410 782,49
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2016	Contabilizzazione inesatta di alcune partite di banane, esercizio finanziario 2016	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 423 898,10	0,00	- 423 898,10
	Certificazione	2014	Mancanza di diligenza nel recupero	UNA TANTUM		EUR	- 111 077,56	0,00	- 111 077,56
	Altri aiuti diretti - POSEI	2012	Trasporto di canna da zucchero	UNA TANTUM		EUR	- 71 021,04	- 1 420,42	- 69 600,62
	Altri aiuti diretti - POSEI	2013	Trasporto di canna da zucchero - Carenze nei controlli amministrativi	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 10 103,99	- 202,08	- 9 901,91
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2014	Trasporto di canna da zucchero - Carenze nei controlli amministrativi	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 7 764,37	0,00	- 7 764,37
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2015	Trasporto di canna da zucchero - Carenze nei controlli amministrativi	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 8 881,29	0,00	- 8 881,29
	POSEI (2007+)	2013	IVA	UNA TANTUM		EUR	- 1 983,23	0,00	- 1 983,23
	POSEI (2007+)	2013	Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 17 516,82	0,00	- 17 516,82
	POSEI (2014+)	2014	Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 25 163,93	0,00	- 25 163,93
	POSEI (2014+)	2015	Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 64 934,16	0,00	- 64 934,16
	POSEI (2014+)	2016	Carenze nei controlli amministrativi - Diversificazione della produzione locale e degli animali riproduttori	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 83 420,37	0,00	- 83 420,37
					<b>Totale FR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 20 832 336,27</b>	<b>- 34 965,49</b>	<b>- 20 797 370,78</b>




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>GB</b>	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (obblighi relativi alla diversificazione delle culture e all'EFA non soddisfatti)	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 3 642 517,27	0,00	- 3 642 517,27
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (obblighi relativi alla diversificazione delle culture e all'EFA non soddisfatti)	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 44 305,87	0,00	- 44 305,87
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (requisiti EFA soddisfatti parzialmente con terreni lasciati a riposo)	IMPORTO FORFETTARIO	7,00 %	EUR	- 3 200 543,02	0,00	- 3 200 543,02
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2015 (requisiti EFA soddisfatti parzialmente con terreni lasciati a riposo)	IMPORTO FORFETTARIO	7,00 %	EUR	- 38 929,90	0,00	- 38 929,90
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2016 (obblighi relativi alla diversificazione delle culture e all'EFA non soddisfatti)	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 3 621 231,69	0,00	- 3 621 231,69
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Controlli dell'inverdimento - anno di domanda 2016 (requisiti EFA soddisfatti parzialmente con terreni lasciati a riposo)	IMPORTO FORFETTARIO	7,00 %	EUR	- 3 136 712,96	0,00	- 3 136 712,96
	Ortofrutticoli - Programmi operativi	2013	Carenze nei controlli essenziali	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 109 370,05	0,00	- 109 370,05




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze nei controlli essenziali (anno 2014+)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 623 796,79	0,00	- 1 623 796,79
	Ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	Carenze nei controlli essenziali (anno 2014+)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 064 381,85	0,00	- 1 064 381,85
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Carenze nella superficie massima ammissibile per i comuni nel SIPA - anno di domanda 2015	IMPORTO FORFETTARIO	25,00 %	EUR	- 7 258 777,49	0,00	- 7 258 777,49
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nella superficie massima ammissibile per i comuni nel SIPA - anno di domanda 2015	IMPORTO FORFETTARIO	25,00 %	EUR	- 89 509,95	0,00	- 89 509,95
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nella superficie massima ammissibile per i comuni nel SIPA - anno di domanda 2016	IMPORTO FORFETTARIO	25,00 %	EUR	- 7 848 215,53	0,00	- 7 848 215,53
					<b>Totale GB:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 31 678 292,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 31 678 292,37</b>
<b>GR</b>	Certificazione	2015	FEAGA non SIGC - campioni esaminati nella verifica sostanziale (rettifica finanziaria una tantum)	UNA TANTUM		EUR	- 6 894,50	0,00	- 6 894,50
	Condizionalità	2010	Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	0,00	16 407,60	- 16 407,60
	Misure di promozione	2011	Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 5 463,44	- 85,96	- 5 377,48




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Misure di promozione	2012	Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 56 982,36	- 5 463,23	- 51 519,13
	Misure di promozione	2013	Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 199 382,67	- 10 782,20	- 188 600,47
	Misure di promozione	2014	Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 446 615,37	- 31 823,12	- 414 792,25
	Misure di promozione	2015	Procedura non corretta di selezione degli organismi di esecuzione	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 518 199,29	0,00	- 518 199,29
	Diritti	2008	Assegnazione della riserva nazionale per categoria di investitori	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 2 222 531,71	- 1 111 265,86	- 1 111 265,85
	Diritti	2009	Assegnazione della riserva nazionale per categoria di investitori	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 1 899 562,82	- 1 350 922,24	- 548 640,58
	Diritti	2010	Assegnazione della riserva nazionale per categoria di investitori	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 2 070 421,87	- 582 247,31	- 1 488 174,56
					<b>Totale GR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 7 426 054,03</b>	<b>- 3 076 182,32</b>	<b>- 4 349 871,71</b>
<b>IT</b>	Riconoscimento organismo pagatore	2016	Operazione «Bomifica»: fascicoli non ancora analizzati e iscritti nel registro del credito	UNA TANTUM		EUR	- 7 904 188,89	0,00	- 7 904 188,89
	Vino - Ristrutturazione	2014	Inosservanza dell'obbligo di applicare un controllo supplementare istituito dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 328 285,00	0,00	- 328 285,00
	Vino - Ristrutturazione	2015	Inosservanza dell'obbligo di applicare un controllo supplementare istituito dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 555/2008	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 252 870,69	0,00	- 252 870,69
	Vino - Ristrutturazione	2015	Carenze nel funzionamento di 1 controllo essenziale	IMPORTO FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 160 237,00	0,00	- 160 237,00



Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Vino - Ristrutturazione	2016	Carenze nel funzionamento di 1 controllo essenziale	IMPORTO FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 115 639,97	0,00	- 115 639,97
					<b>Totale IT:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 8 761 221,55</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8 761 221,55</b>
<b>PL</b>	Controllo delle operazioni	2013	2013 05020401 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 267 805,24	0,00	- 267 805,24
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05020812 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 11 588,62	0,00	- 11 588,62
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021001 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 26 058,13	0,00	- 26 058,13
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021204 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 18,02	0,00	- 18,02
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021208 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 2 800,89	0,00	- 2 800,89
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021301 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 12 442,24	0,00	- 12 442,24
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021501 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 108,61	0,00	- 108,61
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021505 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 326,18	0,00	- 326,18
	Controllo delle operazioni	2013	2013 05021506 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 6 168,65	0,00	- 6 168,65
	Controllo delle operazioni	2014	2014 05020803 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 1 285,45	0,00	- 1 285,45
	Controllo delle operazioni	2014	2014 05020812 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 40 936,59	0,00	- 40 936,59




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Controllo delle operazioni	2014	2014 05021208 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 23 250,79	0,00	- 23 250,79
	Controllo delle operazioni	2014	2014 6703 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 4 858,66	0,00	- 4 858,66
	Controllo delle operazioni	2015	2015 05020803 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 5 790,37	0,00	- 5 790,37
	Controllo delle operazioni	2015	2015 05020812 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 754,34	0,00	- 754,34
	Controllo delle operazioni	2015	2015 05020899 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 33 551,85	0,00	- 33 551,85
	Controllo delle operazioni	2015	2015 05021208 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 261,92	0,00	- 261,92
	Controllo delle operazioni	2015	2015 6703 0,5 %	IMPORTO FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 8 139,18	0,00	- 8 139,18
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2014	Qualità dei controlli in loco	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 421 755,79	0,00	- 1 421 755,79
	Altri aiuti diretti - articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009	2015	Qualità dei controlli in loco	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 436 426,73	0,00	- 1 436 426,73
					<b>Totale PL:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 3 304 328,25</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 304 328,25</b>
<b>RO</b>	Latte - latte nelle scuole	2015	Controlli della frequenza regolare degli alunni	UNA TAN-TUM		EUR	- 73 375,14	0,00	- 73 375,14
	Latte - latte nelle scuole	2016	Controlli della frequenza regolare degli alunni	UNA TAN-TUM		EUR	- 39 829,05	0,00	- 39 829,05
	Certificazione	2015	Errore noto nel FEAGA	UNA TAN-TUM		EUR	- 16 464,42	0,00	- 16 464,42



Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2015	EPP NEL FEAGA SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 11 570 299,23	- 38 797,64	- 11 531 501,59
	Certificazione	2015	EPP NEL FEAGA NON SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 618 380,16	- 66 097,23	- 552 282,93
					<b>Totale RO:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 12 318 348,00</b>	<b>- 104 894,87</b>	<b>- 12 213 453,13</b>
<b>SE</b>	Latte - latte nelle scuole	2015	Controlli amministrativi non esaustivi, qualità insufficiente dei controlli in loco, calcolo errato dell'aiuto, comprese le riduzioni e le sanzioni amministrative	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 21 588,10	0,00	- 21 588,10
	Latte - latte nelle scuole	2016	Controlli amministrativi non esaustivi, qualità insufficiente dei controlli in loco, calcolo errato dell'aiuto, comprese le riduzioni e le sanzioni amministrative	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 16 214,01	0,00	- 16 214,01
	Latte - latte nelle scuole	2015	Stockholm Stad Controlli amministrativi non esaustivi, qualità insufficiente dei controlli in loco, calcolo errato dell'aiuto, comprese le riduzioni e le sanzioni amministrative	UNA TANTUM		EUR	- 105 766,50	0,00	- 105 766,50
					<b>Totale SE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 143 568,61</b>	<b>0,00</b>	<b>- 143 568,61</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>EUR</b>	<b>- 92 974 501,85</b>	<b>- 3 272 594,75</b>	<b>- 89 701 907,10</b>




## Voce di bilancio: 6711


Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>BG</b>	Certificazione	2016	CEB/2017/005/BG - EPP nella popolazione FEASR	IMPORTO STI-MATO		EUR	- 1 834 947,67	- 160 347,68	- 1 674 599,99
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Identificazione delle parcelle di riferimento in un SIPA-SIG informatizzato con almeno i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 640/2014 (misura 12 del PSR 2014-2020)	UNA TAN-TUM		EUR	- 1 837 276,90	0,00	- 1 837 276,90
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Identificazione delle parcelle di riferimento in un SIPA-SIG informatizzato con almeno i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 640/2014 (misura 13 del PSR 2014-2020)	UNA TAN-TUM		EUR	- 210 464,02	0,00	- 210 464,02
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2017	Verifica del rispetto delle norme sull'agricoltura biologica (misura 11 del PSR 2014-2020)	ESTRAPO-LATO	3,35 %	EUR	- 606 372,80	0,00	- 606 372,80
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Verifica del rispetto delle norme sull'agricoltura biologica (misura 214 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2020)	ESTRAPO-LATO	3,35 %	EUR	- 292 993,48	- 5 859,87	- 287 133,61
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Verifica del rispetto delle norme sull'agricoltura biologica (misura 214 del PSR 2007-2013 e misura 11 del PSR 2014-2020)	ESTRAPO-LATO	3,35 %	EUR	- 571 044,47	0,00	- 571 044,47
					<b>Totale BG:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 5 353 099,34</b>	<b>- 166 207,55</b>	<b>- 5 186 891,79</b>
Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>CZ</b>	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2017	Preavviso dei controlli in loco per M214, M10, M11 e M13 per quanto riguarda l'anno di domanda 2016 (versato nell'esercizio finanziario 2017)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 144 617,10	0,00	- 144 617,10




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2018	Preavviso dei controlli in loco per M214, M10, M11 e M13 per quanto riguarda l'anno di domanda 2016 (versato nell'esercizio finanziario 2018)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 6 499,55	0,00	- 6 499,55
					<b>Totale CZ:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 151 116,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 151 116,65</b>
<b>DE</b>	Certificazione	2016	Errori finanziari nella popolazione FEAGA e FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 56 042,26	0,00	- 56 042,26
	Certificazione	2015	Errori noti (FEASR non SIGC)	UNA TANTUM		EUR	- 20 424,82	0,00	- 20 424,82
	Certificazione	2015	Errori casuali nelle spese del FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 226 246,59	0,00	- 226 246,59
					<b>Totale DE:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 302 713,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 302 713,67</b>
Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>DK</b>	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2014	Carenze in 3 controlli essenziali e mancanza di 2 controlli complementari	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 1 264 137,31	- 3 916,77	- 1 260 220,54
	FEASR LEADER Sviluppo rurale	2015	Carenze in 3 controlli essenziali e mancanza di 2 controlli complementari	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 1 205 474,58	0,00	- 1 205 474,58
	FEASR LEADER Sviluppo rurale	2016	Carenze in 3 controlli essenziali e mancanza di 2 controlli complementari	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 897 168,81	0,00	- 897 168,81
	Certificazione	2016	CEB/2017/024/DK - Errori nelle popolazioni FEAGA e FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 3 981,96	0,00	- 3 981,96
					<b>Totale DK:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 3 370 762,66</b>	<b>- 3 916,77</b>	<b>- 3 366 845,89</b>




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
ES	Certificazione	2016	ERRORI FINANZIARI RILEVATI DALL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	UNA TANTUM		EUR	- 59 731,49	0,00	- 59 731,49
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario	2014	Mancato rispetto dei requisiti dello stato di priorità	UNA TANTUM		EUR	- 63 257,98	0,00	- 63 257,98
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2015	Mancato rispetto dei requisiti dello stato di priorità	UNA TANTUM		EUR	- 197 252,51	0,00	- 197 252,51
						<b>Totale ES:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 320 241,98</b>	<b>0,00</b>
Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FI	Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 13 572,25	0,00	- 13 572,25
	Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 60 774,73	0,00	- 60 774,73
	Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 164 041,55	0,00	- 164 041,55
	Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari pubblici	2014	Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 395 521,13	0,00	- 395 521,13



Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici	2015	Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 526 480,02	0,00	- 526 480,02
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari pubblici	2016	Il processo di selezione dei beneficiari non considera la priorità in modo da sostenere soltanto coloro che meglio rispondono agli obiettivi del PSR	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 34 620,08	0,00	- 34 620,08
					<b>Totale FI:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 1 195 009,76</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 195 009,76</b>
<b>FR</b>	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 1	UNA TANTUM		EUR	- 216,18	0,00	- 216,18
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 106	UNA TANTUM		EUR	- 1 089,43	0,00	- 1 089,43
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 131	UNA TANTUM		EUR	- 265,77	- 25,45	- 240,32
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 138	UNA TANTUM		EUR	- 3 239,40	0,00	- 3 239,40
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 150	UNA TANTUM		EUR	- 5,73	0,00	- 5,73
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 41	UNA TANTUM		EUR	- 28 132,45	0,00	- 28 132,45
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 49	UNA TANTUM		EUR	- 11,64	- 1,12	- 10,52
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 50	UNA TANTUM		EUR	- 2 891,42	- 276,81	- 2 614,61




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 51	UNA TAN-TUM		EUR	- 5 600,00	- 536,11	- 5 063,89
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 57	UNA TAN-TUM		EUR	- 504,51	- 48,30	- 456,21
	Certificazione	2014	Errore finanziario FEASR n. 60	UNA TAN-TUM		EUR	- 80 598,00	0,00	- 80 598,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	ICHN 2014 - Qualità sufficiente dei controlli in loco - Adeguata verifica degli impegni - Valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco	IMPORTO STI-MATO		EUR	- 12 710 673,46	- 8 651 399,66	- 4 059 273,80
	Certificazione	2014	Mancanza di diligenza nel recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 833 708,09	0,00	- 833 708,09
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	PHAE 2014 - Qualità sufficiente dei controlli in loco - Adeguata verifica degli impegni - Valutazione della densità del bestiame durante i controlli in loco	IMPORTO STI-MATO		EUR	- 1 553 534,09	- 1 553 534,09	0,00
					<b>Totale FR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 15 220 470,17</b>	<b>- 10 205 821,54</b>	<b>- 5 014 648,63</b>
<b>GB</b>	Investimento sviluppo rurale FEASR - beneficiari privati	2014	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 325 626,46	0,00	- 325 626,46
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2015	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 248 414,98	0,00	- 248 414,98




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2016	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 3 342,25	0,00	- 3 342,25
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2016	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (M123 e M312) e visite in situ (M121, misure transitorie)	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 17 320,23	0,00	- 17 320,23
	FEASR LEADER Sviluppo rurale	2015	FEASR non SIGC: campioni esaminati nelle verifiche sostanziali (rettifica finanziaria una tantum) - programma di sviluppo rurale 2007-2013	UNA TANTUM		EUR	- 63 131,31	0,00	- 63 131,31
					<b>Totale GB:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 657 835,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 657 835,23</b>
<b>GR</b>	Certificazione	2015	FEASR non SIGC - campioni esaminati nelle verifiche sostanziali (rettifica finanziaria una tantum)	UNA TANTUM		EUR	- 99 353,26	- 673,55	- 98 679,71
					<b>Totale GR:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 99 353,26</b>	<b>- 673,55</b>	<b>- 98 679,71</b>
Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>HU</b>	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2011	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno	IMPORTO STATO		EUR	- 3 102 022,70	0,00	- 3 102 022,70
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2012	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno	IMPORTO STATO		EUR	- 10 804 018,11	0,00	- 10 804 018,11




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2013	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno	IMPORTO STI-MATO		EUR	- 5 087 630,41	0,00	- 5 087 630,41
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2015	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno	IMPORTO STI-MATO		EUR	- 2 330 804,65	0,00	- 2 330 804,65
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2016	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - durata del sostegno	IMPORTO STI-MATO		EUR	- 841 528,08	0,00	- 841 528,08
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2011	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 224 850,19	- 155 101,14	- 69 749,05
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2012	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 695 297,84	- 540 200,91	- 155 096,93
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario (2007-2013)	2013	Carenze nel controllo essenziale relativo alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 286 488,68	- 254 381,52	- 32 107,16
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario	2014	Carenze nei controlli essenziali relativi alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 382 937,22	- 295 655,73	- 87 281,49
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2015	Carenze nei controlli essenziali relativi alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 156 267,78	- 116 540,23	- 39 727,55




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2016	Carenze nei controlli essenziali relativi alla gestione e al controllo della M142 - criteri di ammissibilità	IMPORTO FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 48 652,30	- 42 076,40	- 6 575,90
	Sviluppo rurale FEASR asse 1 - Misure con sostegno forfettario	2014	Carenza nel controllo essenziale - durata del sostegno	IMPORTO STIMATO		EUR	- 5 913 114,58	0,00	- 5 913 114,58
					<b>Totale HU:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 29 873 612,54</b>	<b>- 1 403 955,93</b>	<b>- 28 469 656,61</b>
<b>IT</b>	Riconoscimento organismo pagatore	2014	Assenza di ripetizione dei controlli sul FEASR SIGC da parte dell'AGEA	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 1 359 927,42	0,00	- 1 359 927,42
	Riconoscimento organismo pagatore	2015	Assenza di ripetizione dei controlli sul FEASR SIGC da parte dell'AGEA	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 5 767 406,83	0,00	- 5 767 406,83
	Riconoscimento organismo pagatore	2016	Assenza di ripetizione dei controlli sul FEASR SIGC da parte dell'AGEA	IMPORTO FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 3 720 952,06	0,00	- 3 720 952,06
	Riconoscimento organismo pagatore	2007	Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 218 915,60	0,00	- 218 915,60
	Riconoscimento organismo pagatore	2008	Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 826 684,32	0,00	- 826 684,32




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Riconoscimento organismo pagatore	2009	Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 589 631,90	0,00	- 589 631,90
	Riconoscimento organismo pagatore	2010	Gestione del credito: fascicoli cartacei anteriori all'esercizio finanziario 2010 non registrati nel sistema per il FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 971 562,29	0,00	- 971 562,29
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2015	Importi non ammissibili (frode) versati al beneficiario L.O. e altri progetti nell'ambito della M121 approvati dallo stesso ispettore	UNA TANTUM		EUR	- 1 071 801,22	0,00	- 1 071 801,22
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2015	Importi non ammissibili (frode) versati al beneficiario L.O. nell'ambito della M112	UNA TANTUM		EUR	- 21 000,00	0,00	- 21 000,00
	Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 91 005,25	- 91 005,25	0,00
	Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 30 627,55	- 30 627,55	0,00
	Sviluppo rurale FEASR, assi 1+3 - Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 236 521,00	- 236 521,00	0,00
	Sviluppo rurale FEASR - Investimenti - beneficiari privati	2014	Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 21 659,14	0,00	- 21 659,14



Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2015	Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 514 365,17	0,00	- 514 365,17
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2016	Importi non ammissibili versati per progetti nell'ambito della M121	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 514 416,77	0,00	- 514 416,77
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2016	Importi non ammissibili versati per spese transitorie (seguito: progetti nell'ambito della M121)	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 107 498,30	0,00	- 107 498,30
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) - Investimenti - beneficiari privati	2017	Importi non ammissibili versati per spese transitorie (seguito: progetti nell'ambito della M121)	IMPORTO FORFETTARIO	2,52 %	EUR	- 164 372,47	0,00	- 164 372,47
					<b>Totale IT:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 16 228 347,29</b>	<b>- 358 153,80</b>	<b>- 15 870 193,49</b>
<b>RO</b>	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 3a	UNA TANTUM		EUR	- 818 013,62	- 15 198,83	- 802 814,79
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 3b	UNA TANTUM		EUR	- 4 576 407,63	0,00	- 4 576 407,63
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 4b	UNA TANTUM		EUR	- 9 560 314,82	- 177 632,27	- 9 382 682,55




Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure non connesse alla superficie)	2014	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2014 - sottomisura 5a	UNA TANTUM		EUR	- 1 727 302,80	- 32 093,58	- 1 695 209,22
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 1a	IMPORTO STIMATO		EUR	- 5 533 253,66	0,00	- 5 533 253,66
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 3a	UNA TANTUM		EUR	- 1 588 178,57	0,00	- 1 588 178,57
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 3b	UNA TANTUM		EUR	- 4 489 089,72	0,00	- 4 489 089,72
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 4b	UNA TANTUM		EUR	- 10 657 012,37	0,00	- 10 657 012,37
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2015 - sottomisura 5a	UNA TANTUM		EUR	- 2 969 317,38	0,00	- 2 969 317,38
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 1a	IMPORTO STIMATO		EUR	- 7 651 592,95	0,00	- 7 651 592,95
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 3a	UNA TANTUM		EUR	7 970,40	0,00	7 970,40
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 3b	UNA TANTUM		EUR	- 1 497,68	0,00	- 1 497,68



Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 4b	UNA TANTUM		EUR	- 8 689 604,28	0,00	- 8 689 604,28
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Importi dei pagamenti errati - esercizio finanziario 2016 - sottomisura 5a	UNA TANTUM		EUR	- 463 232,49	0,00	- 463 232,49
	Certificazione	2014	Errore noto nel FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 60 838,46	- 304,19	- 60 534,27
	Certificazione	2014	EPP FEASR NON SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 13 424 095,76	- 722 370,47	- 12 701 725,29
	Certificazione	2014	EPP NEL FEASR SIGC	IMPORTO STIMATO		EUR	- 5 447 940,85	- 7 258,11	- 5 440 682,74
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2015	Carenza in un controllo essenziale	UNA TANTUM		EUR	- 100 833,00	0,00	- 100 833,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020), misure con sostegno forfettario	2016	Carenza in un controllo essenziale	UNA TANTUM		EUR	- 64 467,00	0,00	- 64 467,00
					<b>Totale RO:</b>	<b>EUR</b>	<b>- 77 815 022,64</b>	<b>- 954 857,45</b>	<b>- 76 860 165,19</b>

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
<b>EUR</b>	<b>- 150 587 585,19</b>	<b>- 13 093 586,59</b>	<b>- 137 493 998,60</b>



## Voce di bilancio: 05040501

Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
FR	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-518/15	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	9 284 320,89	18 568,64	9 265 752,25
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-518/15	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	17 853 829,20	35 707,65	17 818 121,55
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-518/15	IMPORTO FORFETTARIO	10,00 %	EUR	20 063 817,86	40 127,63	20 023 690,23
					<b>Totale FR:</b>	<b>EUR</b>	<b>47 201 967,95</b>	<b>94 403,92</b>	<b>47 107 564,03</b>
Stato membro	Misura	Esercizio finanziario	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
RO	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Effetto finanziario della decisione C(2016) 3342 della Commissione che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 16 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015.	UNA TANTUM		EUR		- 8 584 818,55	8 584 818,55
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2015	Effetto finanziario della decisione C(2016) 3342 della Commissione che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1 luglio 2015 e il 15 ottobre 2015.	UNA TANTUM		EUR		- 2 740 099,09	2 740 099,09
					<b>Totale RO:</b>	<b>EUR</b>		<b>- 11 324 917,64</b>	<b>11 324 917,64</b>


Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	47 201 967,95	- 11 230 513,72	58 432 481,67



## Voce di bilancio: 05046001

<b>RO</b>	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) Misure soggette al SIGC	2016	Effetto finanziario della decisione C(2017) 6061 della Commissione che ha sospeso i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1° luglio 2016 e il 15 ottobre 2016.	UNA TANTUM	EUR	- 5 775 525,93	5 775 525,93
					<b>Totale RO:</b>	<b>- 5 775 525,93</b>	<b>5 775 525,93</b>
Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario				
<b>EUR</b>		<b>- 5 775 525,93</b>	<b>5 775 525,93</b>				

18CE1459



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/874 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2018

**che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Un meccanismo di stabilizzazione per le banane è stato introdotto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra <sup>(2)</sup> («l'accordo»), che ha iniziato ad essere applicato provvisoriamente nei confronti dei paesi dell'America centrale nel 2013, in particolare nei confronti del Nicaragua a decorrere dal 1° agosto 2013.
- (2) In base al suddetto meccanismo di stabilizzazione, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, una volta che venga superato uno specifico volume limite per le importazioni di banane fresche (rubrica 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche di tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Il 10 aprile 2018 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato la soglia di 14 000 tonnellate stabilita dall'accordo.
- (4) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Al momento del superamento della soglia stabilita per il 2018 le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano solo l'1,2 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Nicaragua rappresenta inoltre l'1,0 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Le importazioni da grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha un analogo accordo di libero scambio, in particolare Colombia, Ecuador e Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 17,8 %, al 23,4 % e al 22,2 % delle relative soglie. I quantitativi «non utilizzati» nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 4,8 milioni di tonnellate) ad oggi sono significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Nicaragua (14 787 tonnellate).
- (7) Per i primi due mesi del 2018 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 488 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 26 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione.
- (8) Nonostante il basso prezzo delle banane importate dal Nicaragua, nel marzo 2018 il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione non ha registrato alcuna variazione al ribasso ed è rimasto elevato. In effetti, nel marzo 2018 il prezzo medio all'ingrosso delle banane (di qualsiasi origine) ammontava a 1 094 EUR/tonnellata, vale a dire superiore dell'11 % rispetto al prezzo corrispondente nel marzo 2017 (977 EUR/tonnellata). Nel marzo 2018 inoltre il prezzo medio all'ingrosso delle banane prodotte nell'Unione era di 1 006 EUR/tonnellata, paragonabile al livello del marzo 2017 (996 EUR/tonnellata).

<sup>(1)</sup> GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 346 del 15.12.2012, pag. 1.



- (9) Non vi è pertanto al momento alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato lo specifico volume limite annuale né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.
- (10) Nell'aprile 2018 non vi sono inoltre segnali che indichino un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.
- (11) Al momento la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Nicaragua non sembra pertanto appropriata.
- (12) È opportuno ricordare che nel 2017 le importazioni dal Nicaragua hanno superato la soglia in data 2 maggio e che, alla fine dello stesso anno, hanno raggiunto un livello di 50 000 tonnellate. La Commissione ha tuttavia concluso nella sua successiva analisi che né tali importazioni né altre importazioni da paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione causavano turbative sul mercato dell'Unione.
- (13) Dato che il volume limite annuale è già stato superato in aprile, nonostante le importazioni totali dal Nicaragua nel mercato dell'Unione siano esigue, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure, se del caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Nicaragua classificate alla rubrica 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.


*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1460



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/875 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 giugno 2018**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni**  
**alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 7 giugno 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

---

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.



## ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:

- «1. Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq. Altre informazioni: l'ex Governatore era il Dott. Issam El Moulla HWEISH; uffici a Mosul e a Basra.»

**18CE1461**



**INDIRIZZO (UE) 2018/876 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**  
**del 1° giugno 2018**  
**sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

Considerando quanto segue:

- (1) La Banca Centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche e centrali (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) e la banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale. I dati RIAD sono altresì utilizzati per redigere gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie, dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione. La registrazione dei dati di riferimento per gli enti sarà elaborata e immessa nel RIAD in conformità alle procedure in vigore.
- (2) Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consente di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture, compresa quella nota come «close links» (stretti legami), possono presentare una diversa composizione per fini contabili o di consolidamento prudenziale. Tali forme di trattamento dei dati, e relative analisi, supportano la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.
- (3) Ciascuna banca centrale nazionale (BCN) fornisce attualmente informazioni, e aggiornamenti, al RIAD conformemente a diversi atti giuridici della BCE quali l'indirizzo BCE/2014/15<sup>(1)</sup>, il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48)<sup>(2)</sup> e il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13)<sup>(3)</sup>. Il SEBC utilizza altresì i dati di bilancio segnalati nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE relativamente alle sue controparti come definite all'articolo 2, numero 11, dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60)<sup>(4)</sup>. In futuro, le BCN saranno anche tenute a immettere informazioni nel RIAD e aggiornarlo in merito alle società non finanziarie e ad altre entità, in particolare a supporto di AnaCredit. Le BCN monitorano ed assicurano la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE in conformità alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee e del quadro di riferimento per la qualità delle statistiche e delle procedure di garanzia della qualità della BCE (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures)<sup>(5)</sup>.
- (4) Lo scopo del presente indirizzo è di realizzare un miglior coordinamento delle responsabilità di ciascuna BCN e di ciascuna unità operativa interessata di una BCN nel fornire, aggiornare e convalidare i dati di riferimento.


<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GUL 340 del 26.11.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GUL 359 del 16.12.2014, pag. 97).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GUL 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

<sup>(4)</sup> Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3).

<sup>(5)</sup> Entrambi pubblicati sul sito Internet della BCE.



- (5) La riservatezza dei dati statistici raccolti in base agli atti normativi di cui al presente indirizzo dovrebbe essere tutelata conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Le informazioni statistiche raccolte sulla base di normative diverse dalla quadro normativo del SEBC in materia statistica saranno soggette a disposizioni in materia di riservatezza stabilite nei contratti stipulati con le entità interessate.
- (6) Sono necessari dati di riferimento accurati, tempestivi e completi sulle entità e sui rapporti tra le stesse per lo svolgimento dei compiti del SEBC e dell'MVU. Pertanto, è necessario migliorare la governance complessiva del RIAD e rafforzare gli obblighi relativi alla raccolta, alla gestione della qualità e alla divulgazione dei dati per quanto attiene ai compiti del SEBC in conformità al presente indirizzo, destinato alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché, per quanto attiene ai compiti dell'MVU, in base a un separato indirizzo destinato alle autorità nazionali competenti.
- (7) I dati di riferimento segnalati attualmente ai sensi dell'indirizzo BCE/2014/15 devono essere segnalati in conformità al presente indirizzo. In futuro, i dati di riferimento segnalati ai sensi dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) <sup>(2)</sup> e di altri indirizzi BCE, ove ritenuto necessario, saranno segnalati in conformità al presente indirizzo.
- (8) Il tasso di interesse overnight sui depositi in euro privi di garanzia (Euro Unsecured Overnight Interest Rate), che secondo la decisione del Consiglio direttivo del 20 settembre 2017 dovrebbe essere prodotto prima del 20120, farà altresì affidamento sull'integrazione dei LEI segnalati con le informazioni di riferimento attinte dal RIAD. Data l'elevata criticità ed importanza del nuovo tasso di imminente introduzione e la programmata pubblicazione di dati supplementari rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), le BCN competenti si adopereranno per quanto possibile per assicurare la qualità e l'affidabilità di tali dati.
- (9) Nell'interesse una stretta ed efficace collaborazione nell'ambito del SEBC per la gestione del RIAD, il presente indirizzo dovrebbe essere integrato da una raccomandazione per invitare le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro a contribuire attivamente alla segnalazione e alla convalida dei dati nel RIAD e, su base di reciprocità, a condividere i dati relativi alle entità nazionali e ad avere accesso alle serie di dati dell'area euro.
- (10) Inoltre, data la complementarità tra il SEBC e l'MVU nel trattamento e nell'aggiornamento dei dati sulle strutture di gruppo, i requisiti pertinenti attinenti ai compiti del SEBC dovrebbero essere stabiliti nel presente indirizzo e i requisiti pertinenti concernenti i compiti dell'MVU dovrebbero essere stabiliti nel futuro indirizzo destinato all'MVU.
- (11) Qualsiasi dato personale, contenuto nel RIAD, dovrebbe essere trattato conformemente ai regolamenti (CE) n. 45/2001 <sup>(3)</sup> e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (12) È necessario istituire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in modo efficace, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Oggetto e finalità


1. Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD nonché taluni obblighi della BCE in relazione alle modalità di aggiornamento dei dati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

<sup>(2)</sup> Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



2. Il RIAD costituisce la serie di dati di riferimento del SEBC sulle singole entità e sui rapporti tra le stesse. Esso agevola l'integrazione delle banche dati del CSDB, dell'SHSDB e, dal momento in cui l'obbligo soggetti dichiaranti di segnalare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) diviene efficace di AnaCredit, nonché delle serie di dati relativi a istituzioni finanziarie monetarie, fondi di investimento, società veicolo impegnate in operazioni di cartolarizzazione, istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e imprese di assicurazione, fornite ai sensi dei pertinenti atti giuridici della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica di tali enti. Il RIAD, pertanto, consentirà al SEBC di ricavare, tra l'altro, le esposizioni bancarie consolidate e l'indebitamento dei mutuatari su base consolidata.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «entità» si intende uno qualunque dei seguenti: (i) un'unità giuridica; (ii) la succursale di un'unità giuridica; (iii) un organismo di investimento collettivo; e (iv) qualsiasi unità istituzionale non rientrante sub (i), (ii) o (iii);
- 2) per «unità giuridica» si intende qualsiasi persona giuridica la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dai singoli e dalle istituzioni che possano averne la proprietà o esserne membri, e la persona fisica che esercita un'attività economica a titolo personale;
- 3) il termine «persona giuridica» ha lo stesso significato del termine «entità giuridica» quale definito all'articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);
- 4) per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte giuridicamente dipendente di un'unità giuridica avente personalità giuridica;
- 5) per «sede centrale» si intende un'entità che controlla una o più entità non residenti prive di personalità giuridica;
- 6) il termine «organismo di investimento collettivo o «OICVM» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- 7) il termine «unità istituzionale» ha lo stesso significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;
- 8) il termine «impresa» ha lo stesso significato di cui alla sezione III A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio <sup>(3)</sup>;
- 9) il termine «gruppo di imprese» ha lo stesso significato di cui alla sezione III C dell'allegato al regolamento (CEE) n. 696/93;
- 10) per «gruppo bancario» si intende un gruppo di entità finanziarie che opera come entità economica unica attraverso una fonte di controllo comune di un ente creditizio autorizzato o di una società di partecipazione finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e che è soggetto a consolidamento contabile conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 10 <sup>(4)</sup>;
- 11) il termine «controllo» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 12) per «dati di riferimento» si intendono i dati principali che descrivono una singola entità e i suoi rapporti con altre entità registrate nel RIAD;
- 13) per «codice RIAD» si intende il codice di identificazione unico creato dalla BCN competente o dalla BCE per identificare un'entità registrata nel RIAD;
- 14) per «codice RIAD temporaneo» si intende un codice di identificazione, con un formato predefinito, diverso dal formato del codice RIAD, assegnato dalle BCN o dalla BCE a una nuova entità quando viene registrata nel RIAD fino all'assegnazione del codice RIAD;
- 15) per «BCN competente» si intende la BCN responsabile della gestione delle entità registrate nel RIAD, residenti nel suo Stato membro;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 10 Bilanci consolidati, Fondazione IFRS.



- 16) il termine «autorità nazionale competente» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 <sup>(1)</sup>;
- 17) per «regola di combinazione» si intende l'ordine di priorità per ogni singolo attributo applicato da una BCN per fonti di dati contrastanti;
- 18) per «centro RIAD» si intende un centro di attività collegato al RIAD nell'ambito del SEBC, utilizzato ai fini di cui all'articolo 3 del presente indirizzo;
- 19) per «entità residente» si intende un'entità che è residente nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 20) per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo della BCE o nello Stato membro interessato;
- 21) per «identificativo delle entità giuridiche» o «LEI» (Legal Entity Identifier) si intende un codice di riferimento alfanumerico in linea con la norma ISO 17442 <sup>(2)</sup>, assegnato a un'entità giuridica;
- 22) il termine «istituzioni finanziarie monetarie» o «IFM» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) <sup>(3)</sup>;
- 23) il termine «fondo di investimento» o «FI» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) <sup>(4)</sup>;
- 24) il termine «società veicolo finanziaria» o «SV» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) <sup>(5)</sup>;
- 25) le «istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti» o «PSRI» (Payment statistics relevant institutions) sono prestatori di servizi di pagamento, come definiti all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, e gestori di servizi di pagamento, definiti come entità giuridiche, giuridicamente responsabili della gestione di un sistema di pagamento;
- 26) il termine «imprese di assicurazione» o «IA» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) <sup>(7)</sup>;
- 27) per «attributo» si intendono gli attributi da segnalare per le serie di dati di cui agli allegati I e II al presente indirizzo

## CAPO II

## DISPOSIZIONI GENERALI SUL RIAD E SULLA REGISTRAZIONE, SULL'AGGIORNAMENTO, SULLA REVISIONE E SULLA TRASMISSIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO DELLE ENTITÀ

## Articolo 3

## Istituzione dei centri RIAD

1. Ciascuna BCN istituisce un centro RIAD locale, comprendente centri locali dotati di competenze, conoscenze e della capacità di effettuare tutte le operazioni tecniche relative ai dati di riferimento delle entità e delle loro strutture di gruppo.
2. I centri RIAD locali svolgono le seguenti funzioni: (a) agire come unico punto di contatto per tutte le questioni inerenti ai dati di riferimento riguardanti il RIAD nel rispettivo Stato membro, (b) coordinare l'attività unitamente ad altre autorità nazionali competenti a livello nazionale, con il centro RIAD principale e con gli altri centri nell'ambito del SEBC, compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza, la tempestività e la coerenza dei dati di riferimento relativi a tutte le entità residenti registrate nel RIAD, e (c) assicurare, compiendo ogni ragionevole sforzo, l'uso coerente dei codici di identificazione per le entità registrate in altre banche dati così da consentire il collegamento e la sincronizzazione delle diverse serie di dati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(2)</sup> Disponibile sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation, ISO), all'indirizzo [www.iso.org](http://www.iso.org).


<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (OJ L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 73).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 107).

<sup>(6)</sup> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GUL 337 del 23.12.2015, pag. 35).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 36).



3. La BCE istituisce un centro RIAD principale, incaricato di svolgere le seguenti funzioni: (a) coordinare l'attività dei centri RIAD locali, (b) supervisionare e, ove necessario, proporre modifiche riguardanti il quadro di governance del RIAD ai sensi del presente indirizzo, affinché siano prese in esame dal Comitato per le statistiche, (c) verificare la qualità dei dati, e (d) gestire i dati di riferimento relativi alle entità residenti in paesi terzi.

#### Articolo 4

##### Registrazione dei dati di riferimento nel RIAD

1. Le BCN adottano tutte le misure possibili per procedere all'accurata registrazione nel RIAD di tutte le entità rilevanti e fanno coerentemente riferimento a tali entità, indipendentemente dal loro paese di residenza, mediante il codice RIAD ad esse assegnato.

2. Le BCN aggiornano i dati di riferimento relativi alle entità residenti nel loro Stato membro e assicurano, per quanto possibile, la loro accurata registrazione nel RIAD conformemente alle tempistiche prescritte, che la BCE comunica alle BCN. I dati di riferimento di un'entità comprendono in particolare, la sua denominazione, l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier) o qualsiasi altro codice di identificazione pertinente, il settore istituzionale e il paese di residenza, nonché gli altri attributi obbligatori dei dati di riferimento elencati negli allegati I e II.

3. La BCE gestisce i dati di riferimento delle entità residenti in paesi terzi compiendo ogni ragionevole sforzo. La BCE può stipulare accordi bilaterali direttamente con talune BCN per determinate aree al di fuori dell'Unione, ad esempio per ragioni di esperienza commerciale o di competenze linguistiche.

4. Le BCN competenti utilizzano tutte le informazioni a loro disposizione a livello nazionale per garantire, nei limiti del possibile, che i dati di riferimento su tutte le entità residenti rilevanti registrati nel RIAD siano completi, accurati e aggiornati. A tal fine, le BCN possono utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili che esse reputano adeguate, purché tali informazioni possano essere utilizzate ai fini ed entro i limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98, e, se del caso, soggette alla tutela della riservatezza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.

5. Il RIAD consente il trattamento delle informazioni relative alle entità e a singoli attributi pertinenti forniti da una o più fonti. In caso di due o più fonti contrastanti, una regola di combinazione stabilisce una graduatoria delle fonti di dati rilevanti. La BCN competente accetta tale regola di combinazione standard oppure decide da sé l'ordine di priorità delle fonti di dati irrilevanti. Qualora una BCN competente adotti un diverso ordine di priorità, lo registra nel RIAD e la BCE approva il nuovo ordine di priorità. Per ogni attributo, può essere fissata una diversa regola di combinazione da parte della BCN competente, che può modificare la regola nel tempo, ove lo ritenga opportuno. Le BCN possono ricercare un accordo con la BCE attraverso il suo centro RIAD principale su qualsiasi questione di classificazione, che la BCE o le BCN ritengano potenzialmente controversa, in particolare per quanto riguarda il settore delle IFM.

6. Fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, secondo cui qualsiasi dato personale contenuto nel RIAD è oggetto di trattamento, le BCN non procedono alla cancellazione delle entità registrate nel RIAD così da garantire che esista una registrazione di un'entità e del suo ciclo di vita. La BCE stabilisce una procedura per la correzione degli errori materiali, e la mette a disposizione delle BCN.

7. Le BCN competenti non sono ritenute responsabili per l'uso improprio dei dati da parte di qualsiasi altra banca centrale del SEBC.

#### Articolo 5

##### Assegnazione e gestione del codice RIAD e degli identificativi

1. Le BCN competenti assegnano un codice RIAD a ciascuna entità residente all'atto della prima registrazione nel RIAD. Una BCN o la BCE possono assegnare un codice RIAD temporaneo alle entità non residenti non ancora identificate nel RIAD. Il codice RIAD e il codice RIAD temporaneo devono soddisfare il formato richiesto, che la BCE provvede a comunicare alle BCN.

2. Le BCN assicurano che ogni codice RIAD assegnato sia esclusivo, in modo tale che il codice RIAD non si riferisca a più entità, e non sia modificato nel tempo. Le entità sono identificate in modo univoco nel RIAD con il codice RIAD così da garantire uno scambio regolare di dati e sistemi di comunicazione tra il RIAD e il SEBC nonché tra il RIAD e l'MVU.

3. In caso di entità registrate con un codice RIAD temporaneo, le BCN competenti valutano potenziali duplicazioni dei codici e assegnano un codice RIAD non più tardi dell'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'elenco delle potenziali duplicazioni generato automaticamente dal RIAD.



4. La BCE assegna il codice RIAD e tratta i dati di riferimento necessari delle organizzazioni internazionali nel RIAD.
5. Entità registrate nel RIAD possono disporre di più identificativi o «alias». Quando segnalano informazioni su un attributo, le BCN registrano il tipo di identificativo (o la sua descrizione, ove consentito, qualora il tipo di identificativo non sia incluso nell'elenco predefinito dei tipi di identificativo contenuti nel RIAD) e il codice corrispondente. Le BCN assicurano inoltre che tali informazioni siano segnalate al RIAD nel formato richiesto, che la BCE mette a disposizione delle BCN.

#### Articolo 6

##### **Registrazione nel RIAD di eventi demografici, cambiamenti di settore ed eventi societari nel RIAD**

1. Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per registrare tutti gli eventi demografici relativi alle entità i cui dati di riferimento sono registrati nel RIAD. Tale eventi includono:
  - a) data di costituzione di un'entità;
  - b) data di chiusura di un'entità;
  - c) data a partire dalla quale un'entità diviene inattiva.
2. Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per segnalare la creazione di attributi accompagnati dalla gamma di validità dei valori corrispondente, o i relativi aggiornamenti.
3. Le BCN competenti segnalano gli aggiornamenti relativi a una riclassificazione del settore di appartenenza di un'entità conformemente all'allegato I non appena vengono a conoscenza del cambiamento oppure su base giornaliera se il cambiamento riguarda una riclassificazione di IFM, qualora un'istituzione diversa da una IFM divenga una IFM oppure una IFM divenga un'istituzione diversa da una IFM.

Le BCN competenti forniscono alla BCE una spiegazione scritta di eventuali ritardi tra il verificarsi della riclassificazione IFM e la registrazione nel RIAD.

4. Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per segnalare tutti gli eventi societari che incidono sullo status di un'entità, come la costituzione, la modifica (ad esempio, quando un'entità diviene inattiva) oppure la chiusura di tale entità.

Le BCN competenti segnalano al RIAD i seguenti eventi societari in relazione alle entità residenti elencate nell'allegato I, non appena ne vengono a conoscenza secondo la tempistica di cui al capo VI:

- a) fusioni mediante costituzione di una nuova società come definite all'articolo 90 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;
- b) fusioni mediante incorporazione come definite all'articolo 89 della direttiva (UE) 2017/1132;
- c) scissioni mediante incorporazione come definite all'articolo 136 della direttiva (UE) 2017/1132;
- d) scissioni mediante costituzione di nuove società come definite all'articolo 155 della direttiva (UE) 2017/1132;
- e) cessione di una succursale.

#### Articolo 7

##### **Politica di aggiornamento e di revisione**


Le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che tutti gli attributi siano conservati e aggiornati in modo continuativo. L'aggiornamento include l'esecuzione di revisioni tempestive ed efficaci degli attributi.

#### Articolo 8

##### **Standard di trasmissione**

1. Il processo di caricamento dei dati nel RIAD viene descritto nelle specifiche di scambio dati alle quali le BCN hanno accesso. Le BCN caricano informazioni o mediante il sistema standard del SEBC o mediante aggiornamenti online.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).



2. Prima di effettuare la trasmissione dei dati al RIAD, le BCN effettuano controlli di convalida per garantire che i dati pertinenti siano conformi alle specifiche di scambio dati. Le BCN dispongono di un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati registrati nel RIAD.
3. Quando le BCN non sono in grado di accedere al RIAD a causa di un problema tecnico, utilizzano il servizio di emergenza previsto per tale eventualità o trasmettono i dati via e-mail al seguente indirizzo: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Le BCN tutelano la riservatezza dei dati inviati tramite e-mail conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.
4. Nel trasmettere i dati, le BCN possono utilizzare l'insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l'alfabeto latino. Le BCN utilizzano l'Unicode (UTF-8) per mostrare in maniera corretta l'insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD.

#### Articolo 9

##### Convalide di acquisizione e di errore

Quando nel RIAD sono registrati nuovi dati, dei controlli sono generati automaticamente per convalidare la qualità delle informazioni fornite sulla base di criteri e regole di convalida convenuti. La BCE fornisce alle BCN un flusso automatizzato comprendente:

- a) una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie sugli aggiornamenti che sono stati trattati e validamente inseriti nella banca dati; e/o
- b) una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e sui controlli di convalida non riusciti.

Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano immediatamente le misure per trasmettere le informazioni corrette.

#### CAPO III

##### RISERVATEZZA

#### Articolo 10

##### Riservatezza dei valori relativi agli attributi

1. Conformemente al regime di riservatezza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, i dati di riferimento riservati non sono pubblicati. Le informazioni statistiche ricavate da fonti accessibili al pubblico conformemente alla normativa nazionale non sono considerate riservate e le informazioni registrate nel RIAD sono solitamente pubblicate dalle entità giuridiche a cui si riferiscono. Qualsiasi dato di riferimento non raccolto ai sensi della disciplina giuridica del SEBC in materia statistica sarà assoggettato alle disposizioni in materia di riservatezza del contratto con l'entità interessata che ha fornito i dati.
2. Le BCN indicano il livello di riservatezza di ciascun valore relativo agli attributi che descrivono un'entità scegliendo uno dei valori predefiniti:
  - a) «F» sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico;
  - b) «N» significa che un valore relativo agli attributi può essere reso noto solo per l'uso da parte del SEBC e delle istituzioni per le quali esiste un protocollo d'intesa, ossia non per uso esterno; ovvero
  - c) «C» sta per informazione riservata.
3. La BCE tratta le informazioni fornite tutelando debitamente la riservatezza, in modo tale da non pubblicare i dati contrassegnati come «C» o «N». Rispetto alle misure quantitative contrassegnate come «C» o «N», la BCE può comunque pubblicare o distribuire una gamma di classi di ampiezza.
4. Il LEI ha sempre il valore «F».
5. I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità dotate di un LEI:
  - a) denominazione;
  - b) indirizzo.



6. I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità elencate nell'allegato I:

- a) denominazione;
- b) settore istituzionale.

#### CAPO IV

### GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

#### Articolo 11

#### Qualità dei dati e sincronizzazione

1. Fatti salvi i diritti di verifica della BCE ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 e del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN provvedono a monitorare e a garantire la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE conformemente ai principi applicabili alla governance statistica e al quadro di riferimento relativo alla garanzia della qualità pubblicati sul sito Internet della BCE.
2. Ai fini della prevista integrazione delle serie di dati, le BCN assicurano che i dati di riferimento siano adeguati, completi e coerenti. In particolare, le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per garantire la sincronizzazione dei dati di riferimento utilizzati nelle diverse serie di dati.
3. In caso di pareri divergenti per quanto riguarda, ad esempio, l'identificazione o la classificazione delle entità o altre questioni incidenti sulla gestione della qualità dei dati, la BCE adotta una decisione previa consultazione del Comitato per le statistiche del SEBC.
4. Entro un anno dall'adozione del presente indirizzo, il Comitato per le statistiche del SEBC stabilisce le procedure di certificazione della qualità dei dati, compreso un rapporto sulla qualità del RIAD. In seguito, il Comitato riesamina le procedure a intervalli regolari di tre anni.

#### CAPO V

### COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DIVERSE DALLE BCN

#### Articolo 12

#### Cooperazione con autorità diverse dalle BCN

1. Qualora le fonti di una parte o della totalità dei dati di cui ai capi II, VI e VII rientrino nella competenza di autorità nazionali diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per stipulare accordi di cooperazione permanente con tali autorità per garantire una trasmissione dei dati conforme agli standard della BCE, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e il livello di riservatezza, nonché gli obblighi di cui al presente indirizzo, salvo che lo stesso risultato sia già stato conseguito per mezzo della normativa nazionale vigente. Tali accordi possono assumere, se del caso, la forma di protocolli d'intesa con istituti nazionali di statistica, autorità nazionali competenti o altre autorità nazionali.
2. Qualora, nel corso di tale cooperazione, una BCN non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui ai capi II, VI e VII, in quanto l'autorità nazionale ometta di fornire alla BCN i dati o le informazioni necessari, la BCE e la BCN riesaminano la questione insieme all'autorità nazionale al fine di garantire che le informazioni siano rese disponibili conformemente agli standard di qualità applicabili e in modo tempestivo.
3. Se le autorità nazionali diverse dalle BCN costituiscono la fonte di informazioni statistiche contrassegnate come riservate, tali informazioni sono utilizzate dalla BCE conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98.

#### CAPO VI

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA REGISTRAZIONE DI DATI DI RIFERIMENTO DELLE ENTITÀ

#### Articolo 13

#### Pubblicazione degli elenchi delle entità

La BCE pubblica elenchi delle entità:

- a) nei limiti e nei modi consentiti dai pertinenti regolamenti statistici menzionati nel presente capo; e
- b) secondo la classificazione per settore istituzionale di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.



## Articolo 14

**Registrazione dei dati di riferimento delle IFM**

1. Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IFM di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I al presente indirizzo con la periodicità prescritta.
2. Una BCN registra nel RIAD se un'istituzione inclusa nell'elenco delle IFM subisce restrizioni in relazione alle proprie attività di intermediazione finanziaria, ad esempio l'accettazione di depositi o la concessione di prestiti, in particolare prima della sua liquidazione e/o eliminazione dal settore delle IFM.
3. La BCE, periodicamente, può formulare una richiesta ulteriori informazioni alla BCN interessata, a cui quest'ultima è tenuta a dare prontamente riscontro fornendo le informazioni richieste, al fine di consentire alla BCE di monitorare se i dati RIAD siano coerenti con le relative classificazioni nazionali delle IFM.
4. Qualora una IFM sia una succursale, viene registrato nel RIAD il suo rapporto con la sede centrale non residente. Per contro, qualora una IFM sia una sede centrale, vengono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.
5. Le BCN registrano nel RIAD, se possibile, gli aggiornamenti degli attributi specificati per le IFM nelle parti 1 e 2 dell'allegato 1, al verificarsi dei cambiamenti nel settore delle IFM o negli attributi delle IFM esistenti. Qualora ciò non sia possibile, le BCN forniscono alla BCE una spiegazione scritta del ritardo tra il verificarsi del cambiamento e la sua registrazione nel RIAD.

## Articolo 15


**Registrazione dei dati di riferimento degli FI**

1. Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli FI di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta.
2. Vengono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra gli FI e le società di gestione e tra un sotto-fondo e un fondo a ombrello.
3. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento degli attributi specificati per gli FI nelle parti 1 e 2 dell'allegato I, in particolare quando un FI entra nell'insieme degli FI o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro due mesi dalla fine del trimestre. Tuttavia, l'attributo del valore dell'attivo netto viene aggiornato per tutti gli FI annualmente, entro due mesi dalla data di riferimento di fine anno.

## Articolo 16

**Registrazione dei dati di riferimento delle SV**

1. Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle SV di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I con la periodicità prescritta.
2. Sono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra le SV e le società di gestione e i cedenti.
3. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento degli attributi specificati per le SV nelle parti 1 e 2 dell'allegato 1, in particolare quando una SV entra nell'insieme delle SV o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro 14 giorni lavorativi dalla fine del trimestre.



## Articolo 17

**Registrazione dei dati di riferimento delle PSRI**

Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle PSRI di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) <sup>(1)</sup>, le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nella parte 1 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando una PSRI entra nell'insieme delle PSRI o ne esce, e lo registrano nel RIAD con data di riferimento fine anno, entro tre mesi dalla fine dell'anno.

## Articolo 18

**Registrazione dei dati di riferimento delle IA**

1. Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IA di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando una IA entra nell'insieme delle IA o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre.

2. Qualora una IA sia una succursale, sono registrati nel RIAD i suoi rapporti con la sede centrale non residente. Per contro, qualora una IA sia una sede centrale, sono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

## Articolo 19

**Pubblicazione periodica delle serie di dati**

1. Entro le 18.00 ora Europa Centrale (CET) di ogni giorno lavorativo, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IFM.

2. Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi agli FI.

3. Entro le 18.00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle SV.

4. Entro le 18.00 CET dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle PSRI.

5. Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IA.

## CAPO VII


**DATI DI RIFERIMENTO RILEVANTI SULLE ENTITÀ PER SERIE DI DATI NON PUBBLICATE E SUI GRUPPI**

## Articolo 20

**Dati di riferimento rilevanti sulle entità per le serie di dati non pubblicate**

Oltre ai dati necessari per gli elenchi delle entità pubblicati, ulteriori serie di dati non pubblicate utilizzano anch'esse i dati di riferimento sulle entità. Nell'allegato II viene presentato un quadro generale degli attributi rilevanti per tali serie di dati. Gli articoli da 21 a 28 specificano le condizioni per la segnalazione degli attributi di cui all'allegato II. In particolare, le BCN assicurano la completezza e la coerenza dei dati di riferimento delle diverse serie di dati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).



## Articolo 21

**Statistiche sulle singole voci di bilancio (Individual Balance Sheet Items, «iBSI») e sui tassi d'interesse applicati dalle singole IFM (Individual MFI Interest Rate, «iMIR»)**

Le BCN competenti assicurano l'accurata registrazione nel RIAD delle informazioni riguardanti il gruppo degli enti creditizi dell'area dell'euro, per il quale le BCN devono segnalare dati iBSI o iMIR alla BCE conformemente all'indirizzo BCE/2014/15. La BCE notifica alle BCN la composizione del gruppo. Le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD in caso di cambiamenti nella composizione del gruppo.

## Articolo 22

**Dati di riferimento rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)**

Le BCN competenti assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento relativi alle entità identificate con i LEI rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN assicurano la registrazione di qualsiasi dato di riferimento mancante entro dieci giorni lavorativi dalla notifica, da parte della BCE, dei dati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN effettuano le notifiche ai fini dell'elaborazione dei LEI per i dati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) su base settimanale. Le BCN competenti aggiornano ulteriormente i dati di riferimento delle controparti, rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), per le entità registrate nel RIAD, non appena vengono a conoscenza del cambiamento di uno o più attributi dei dati.

## Articolo 23

**Dati di riferimento rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali**

Le BCN competenti assicurano la qualità e l'affidabilità dei dati di riferimento delle entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali, e registrano nel RIAD tutti gli attributi elencati nell'allegato II rilevanti per tali entità, per poter adeguatamente verificare che le controparti di politica monetaria rispettino le disposizioni che disciplinano gli stretti legami (close links) di cui alla parte quarta, titolo VIII, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

## Articolo 24

**Dati di riferimento rilevanti ai fini del Sistema di gestione della Tesoreria (SGT)**

Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per registrare nel RIAD tutti gli attributi delle entità elencati nell'allegato II, rilevanti ai fini dell'SGT. La BCE è responsabile dell'assegnazione dell'identificativo SGT alle entità rilevanti ai fini dell'SGT.


## Articolo 25

**Dati di riferimento rilevanti ai fini dell'SHSDB**

Le BCN competenti registrano nel RIAD tutti gli attributi delle controparti elencati nell'allegato II rilevanti ai fini dell'SHSDB, conformemente al regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) <sup>(1)</sup> e all'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>. Le BCN assicurano che tali entità siano collegate all'SHSDB mediante un identificativo delle entità comune e fisso, che includa tali entità in tutti i settori.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).

<sup>(2)</sup> Indirizzo BCE/2013/7, del 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).



*Articolo 26***Dati di riferimento rilevanti ai fini del CSDB**

Le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per registrare nel RIAD tutti gli attributi, elencati nell'allegato II, degli emittenti di titoli residenti nel loro paese, che sono registrati nel CSDB conformemente all'indirizzo (BCE/2012/21) <sup>(1)</sup>. Le BCN assicurano che tali entità siano collegate al CSDB mediante un identificativo delle entità comune e fisso, che includa tali entità in tutti i settori.

*Articolo 27***Dati di riferimento rilevanti ai fini di AnaCredit**

Le BCN assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento delle controparti rilevanti ai fini di AnaCredit conformemente al regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) e all'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38). L'allegato II fornisce un quadro generale degli attributi rilevanti, richiesti conformemente al regolamento e all'indirizzo suddetti, compresa l'identificazione univoca nel RIAD di tutte le controparti residenti.

*Articolo 28***Registrazione dei dati di riferimento sui gruppi**

1. Le BCN assicurano la registrazione dei dati di riferimento sui rapporti necessari ai fini della segnalazione dei dati per l'SHSDB conformemente al regolamento (UE) 2016/1384 (BCE/2016/22), per AnaCredit conformemente al regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) e per la valutazione dei legami stretti conformemente all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Tali informazioni concernenti i dati di riferimento sui rapporti consentiranno la costruzione dinamica di strutture di gruppo da parte del sistema.
2. Le BCN segnalano informazioni statistiche sui gruppi bancari a livello di unità giuridica, compresa qualsiasi entità (l'impresa madre diretta o la sussidiaria diretta) appartenente al gruppo bancario stabilita al di fuori dell'area dell'euro.
3. Le BCN possono segnalare alla BCE le informazioni su entità non soggette a controllo.
4. Le BCN possono completare le informazioni sui gruppi registrando qualsiasi altra tipologia di membri del gruppo e di entità dipendenti e, compiendo ogni ragionevole sforzo, mantengono le informazioni aggiornate.
5. In caso di informazioni contrastanti su entità appartenenti a una struttura di gruppo, la BCN competente o le BCN competenti tengono conto degli orientamenti della BCN del paese nel quale risiede la capogruppo.

## CAPO VIII


**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 29***Procedura semplificata di modifica**

Il Comitato esecutivo della BCE può apportare qualsiasi modifica di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

*Articolo 30***Efficacia**

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2012/21, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GUL 307 del 7.11.2012, pag. 89).



*Articolo 31***Destinatari**

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, 1º giugno 2018.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

\_\_\_\_\_




## ALLEGATO I

## REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

## PARTE I

## Attributi da segnalare per serie di dati aggiornati a fini di pubblicazione

Nome dell'attributo (†)	Rilevante nell'ambito dell'elenco di									
	IFM		FI		SV		PSRI (‡)		IA	
	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento
Identificativi ( <i>Identifiers</i> )										
— codice RIAD ( <i>RIAD code</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
— Identificativo nazionale ( <i>National identifier</i> ) (se disponibile)	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q
— Codice EGR ( <i>EGR code</i> )	O	d			O	q				
— LEI (se disponibile)	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
— Bank identifier code (BIC)	O	d								
— ISIN (se disponibile)	O	m	M	q	M	q			O	q
Denominazione ( <i>Name</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Paese di residenza ( <i>Country of residence</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Indirizzo ( <i>Address</i> ) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q
Forma giuridica ( <i>Legal form</i> ) (***)	M	d	O	q	O	q	O	a	O	q
Contrassegno Quotazione ( <i>Flag Listed</i> )	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q
Tipo di vigilanza ( <i>Type of supervision</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Obblighi di segnalazione ( <i>Reporting requirements</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Tipo di autorizzazione bancaria ( <i>Type of banking license</i> )	M	d					O	a		
Assetto giuridico ( <i>Legal set-up</i> )			M	q						
Contrassegno Conformità ai requisiti OICVM ( <i>Flag UCITS compliance</i> )			M	q						
Contrassegno Sotto-fondo ( <i>Flag Sub-fund</i> )			M	q						



Nome dell'attributo <sup>(a)</sup>	Rilevante nell'ambito dell'elenco di									
	IFM		FI		SV		PSRI <sup>(b)</sup>		IA	
	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento
Tipo di trasferimento ( <i>Type of transfer</i> )					M	q				
Tipo di fondi di investimento ( <i>Type of Investment Funds</i> )			M	q						
Politica di investimento per FI ( <i>Investment policy for IFs</i> )			M	q						
Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento ( <i>Flag Payment service provider</i> ) (PSP)							M	a		
Contrassegno Gestore di servizi di pagamento ( <i>Flag Payment system operator</i> ) (PSO)							M	a		
Contrassegno PSP di piccole dimensioni ( <i>Flag small PSP</i> )							M	a		
Contrassegno concessione deroga PSP ( <i>Flag PSP derogation granted</i> )							M	a		
Tipo di autorizzazione PSP ( <i>Type of PSP licence</i> )							M	a		
Ambito geografico PSP ( <i>PSP geographical scope</i> )							M	a		
Settore istituzionale ( <i>Institutional sector</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Dettagli settore istituzionale ( <i>Institutional sector details</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Controllo settore istituzionale ( <i>Institutional sector control</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Codice NACE ( <i>NACE code</i> )	M	d	M	q	M	q	O	a	M	q
Posizione geografica ( <i>Geographic location</i> ) (NUTS) (***)	M	d	O	q	O	q	M	a	M	q
Occupati nazionale ( <i>Employment domestic</i> ) <sup>(*)</sup>	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Totale di bilancio (Regolamento BCE) nazionale ( <i>Balance sheet total (ECB Regulation) domestic</i> ) <sup>(*)</sup>	M	a							O <sup>(b)</sup>	a
Attività nette nazionale ( <i>NET assets domestic</i> ) <sup>(*)</sup>	O	a	M	a						
Premi lordi sottoscritti nazionale ( <i>Gross premiums written national</i> ) <sup>(*)</sup>									M	a




Nome dell'attributo (è)	Rilevante nell'ambito dell'elenco di									
	IFM		FI		SV		PSRI (è)		IA	
	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento	Tipo	Frequenza di aggiornamento
Totale degli occupati ( <i>Total employment</i> ) (**)	O	a	O	a	O	a	O	a	O	a
Bilancio totale ( <i>Total balance sheet</i> ) (**)	M	a	O	a	O	a			O (è)	a
Premi lordi sottoscritti ( <i>Gross premiums written</i> ) (**)									M	a
Data di costituzione ( <i>Birth date</i> )	O	d	O	q	O	q	O	a	O	q
Data di chiusura ( <i>Closure date</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Contrassegno «Inattiva» ( <i>Flag «Inactive»</i> )	M	d	M	q	M	q	M	a	M	q
Contrassegno «In liquidazione» ( <i>Flag «Under liquidation»</i> )	M	d	O	q	M	q	M	a	M	q
Controparti richieste ( <i>Required counterparties</i> )										
Cedente della SV ( <i>Originator of FVC</i> )					M	q				
Società di gestione ( <i>Management company</i> ) (se disponibile)			M	q	M	q				
Sede centrale ( <i>Headquarters</i> )	M	d							M	q

(\*) escluse le succursali non residenti (o la sede centrale).  
(\*\*) incluse le succursali non residenti (se disponibile).  
(\*\*\*) se disponibile.  
(è) Si prega di osservare che l'elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI) può sovrapporsi all'elenco delle IFM.  
(è) Ciò dovrebbe essere segnalato almeno per una delle variabili a seconda del sistema di raccolta dei dati.  
Rilevanza: **M** (obbligatorio), **O** (opzionale), vuoto (non applicabile).  
Frequenza: **a** (annuale), **q** (trimestrale), **m** (mensile), **d** (giornaliera/non appena si verificano cambiamenti).  
Tempistica: per i dati annuali è (se non specificato altrove) un mese dopo la data di riferimento.

## PARTE 2

## Tipi di rapporti tra entità

	Tipo	Frequenza di aggiornamento
1. Rapporti all'interno di un'impresa		
Rapporti tra una unità giuridica (o più unità giuridiche) e un'impresa	O	—
2. Rapporti all'interno di un gruppo di imprese		
Rapporto di controllo tra unità giuridiche	M (è)	q
Rapporto di proprietà (senza controllo) tra unità giuridiche	O	q



	Tipo	Frequenza di aggiornamento
3. Altri rapporti		
Legame tra un cedente e la propria SV	M	q
Legame tra una società di gestione e la propria SV/il proprio FI <sup>(f)</sup> (***)	M	q
Legame tra una succursale non residente e la propria sede centrale residente	M	q <sup>(d)</sup>
Legame tra una succursale residente e la propria sede centrale non residente	M	q
Legame tra un sotto-fondo e un fondo ad ombrello (***)	M	q
Legame tra un'entità e la propria impresa madre apicale <sup>(e)</sup> (***)	M	m


<sup>(e)</sup> solo per «gruppi bancari» con sede centrale nell'area dell'euro e per controparti contemplate dal regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); altrimenti opzionale.

<sup>(d)</sup> almeno trimestralmente, a seconda del settore.

<sup>(e)</sup> solo per entità rilevanti per AnaCredit.

<sup>(f)</sup> fatta eccezione per le entità autogestite.

(\*\*\*) se disponibile.




## ALLEGATO II

## REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI NON DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Attributi da segnalare per serie di dati secondo il rispettivo quadro di riferimento normativo di cui al capo VII del presente indirizzo

Nome dell'attributo	Statistiche Individual BSI e MIR (iBSI-iMIR)	Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)	Entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali	Sistema di gestione della tesoreria (SGT) (Treasury Management System, TMS)	Security Holding Statistics Database (SHSDB) (°)	Centralised Securities Database (CSDB)	Common Granular Analytical Credit database (AnaCredit) (°)
Identificativi entità (Entity Identifiers)							
— Codice RIAD (RIAD code)	x	x	x	x	x	x	x
— LEI (*)		x	x		x	x	x
— Identificativi nazionali (National identifiers) (*)			x		x	x	x
— Altri identificativi (Other identifiers)			x	x	x	x	x
Identificativi strumenti (Instrument Identifiers)							
— ISIN					x	x	
Denominazione (Name)	x	x	x	x	x	x	x
Paese di residenza (Country of residence)	x	x	x	x	x	x	x
Indirizzo (Address)							x
Forma giuridica (Legal form)							x
Settore istituzionale (Institutional sector)	x	x	x	x	x	x	x
Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)	x	x	x	x	x	x	x
Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)	x	x	x	x	x	x	x
Gruppo garanzie reali (Collateral group)			x				
Codice NACE (NACE code)					x	x	x
Posizione geografica (Geographic location) (NUTS)							x
Contrassegno CCP (Flag CCP)		x					




Nome dell'attributo	Statistiche Individual BSI e MIR (iBSI-iMIR)	Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)	Entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali	Sistema di gestione della tesoreria (SGT) (Treasury Management System, TMS)	Security Holding Statistics Database (SHSDB) <sup>(a)</sup>	Centralised Securities Database (CSDB)	Common Granular Analytical Credit database (AnaCredit) <sup>(b)</sup>
Obblighi di segnalazione ( <i>Reporting requirements</i> )							x
Regime contabile ( <i>Accounting Framework</i> )							x
Totale degli occupati ( <i>Total employment</i> )							x
Bilancio totale ( <i>Total balance sheet</i> )							x
Dimensione dell'impresa ( <i>Enterprise size</i> )							x
Fatturato annuo ( <i>Annual turnover</i> )							x
Stato dei procedimenti legali ( <i>Status of legal proceedings</i> )							x
Data di costituzione ( <i>Birth date</i> )	x	x	x	x	x	x	x
Data di chiusura ( <i>Closure date</i> )	x	x	x	x	x	x	x
Contrassegno «Inattiva» ( <i>Flag «IsInactive»</i> )	x	x	x	x	x	x	
Rapporti ( <i>Relationships</i> )							
— Rapporto di proprietà ( <i>Ownership relation</i> )			x				
— Rapporto di succursale ( <i>Branch relation</i> )			x				
Legame ( <i>Link</i> )							
— con la sede centrale ( <i>to headquarter</i> )					x		x
— con l'impresa madre direttamente controllante ( <i>to direct controlling parent</i> )					x		x
— con l'impresa madre apicale controllante ( <i>to ultimate controlling parent</i> )					x		x
— con la società di gestione ( <i>to management company</i> )							x

<sup>(a)</sup> L'elenco degli attributi obbligatori dei ruoli delle relative controparti SHSDB è specificato nei rispettivi atti normativi.

<sup>(b)</sup> L'elenco degli attributi obbligatori di una controparte AnaCredit specifica dipende dal ruolo (mutuatario, fideiussore ecc.), dalla residenza (all'interno/al di fuori dello Stato membro segnalante), e dalla data in cui il prestito è stato concesso come specificato nei rispettivi atti normativi.

<sup>(\*)</sup> Dovrebbero essere forniti come attributi obbligatori l'identificativo «LEI» o, se non disponibile, «Identificativi nazionali».



**INDIRIZZO (UE) 2018/877 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 1° giugno 2018****che modifica l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2018/17)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) ha necessità di monitorare la trasmissione della politica monetaria e in particolare l'impatto delle modifiche dei tassi di interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali e alle operazioni di rifinanziamento mirate a più lungo termine e degli acquisti effettuati nell'ambito di programmi di acquisto di attività sulle condizioni di erogazione dei prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. A tale scopo sono necessarie informazioni statistiche relative alle cartolarizzazioni e ad altri trasferimenti da parte di istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di prestiti alle famiglie disaggregati per finalità. Inoltre, sono necessarie informazioni statistiche su base mensile sul cash-pooling nozionale per poter distinguere l'impatto di tali posizioni da quello degli altri depositi e prestiti sui bilanci delle IFM. A seguito dell'istituzione del Comitato di risoluzione unico, pienamente operativo dal 1° gennaio 2015, è necessaria anche la segnalazione delle posizioni nei confronti dell'SRB. È necessario pertanto stabilire i formati e le procedure a cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro devono uniformarsi al fine di segnalare tali informazioni alla BCE.
- (2) LA BCE aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD), un deposito centrale di dati di riferimento sulle unità istituzionali rilevanti a fini statistici. Il RIAD contiene, tra l'altro, gli elenchi delle IFM, dei fondi d'investimento (FI), delle società veicolo e delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI). Poiché le regole e le procedure che specificano le modalità con le quali le BCN segnalano i dati richiesti alla BCE utilizzando il RIAD sono stabilite in un separato indirizzo, per ragioni di certezza giuridica, le disposizioni dell'indirizzo BCE/2014/15 <sup>(1)</sup> concernenti tali regole e procedure devono essere soppresse.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) <sup>(2)</sup> stabilisce gli obblighi per la segnalazione delle statistiche su attività e passività degli FI. Le BCN sono tenute a classificare e aggregare detti dati. In particolare, è necessario identificare, nelle statistiche relative agli FI, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari, in relazione ai quali sarà necessaria una nuova classificazione dei dati esistenti sulla base delle informazioni attinte dal RIAD.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/15,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**


L'indirizzo BCE/2014/15 è modificato come segue:

1. all'articolo 1 il paragrafo 4 è soppresso;
2. all'articolo 3, il quinto comma del paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

«Tutte le voci sono obbligatorie; tuttavia, relativamente alle celle di cui alle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, si applicano alcune disposizioni speciali, come specificato al paragrafo 8. Ancora in relazione alla tabella 3, a seguito dell'istituzione nel 2015 del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) in

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GUL 340 del 26.11.2014, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 73).



conformità al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), si richiede alle BCN di segnalare le posizioni nei confronti dell'SRB nella cella «Istituzioni dell'UE selezionate». Inoltre, relativamente agli obblighi di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono gestiti da IFM, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica ai crediti gestiti da IFM, che siano stati diversamente trasferiti. Nella misura in cui tali informazioni supplementari non siano incluse nella segnalazione di cui alla tabella 5 della parte 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), ma siano disponibili per le BCN, i dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II al presente indirizzo. Nella misura in cui le informazioni sui crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti che non siano gestiti da IFM siano disponibili per le BCN (per esempio da parte di AIF o di ausiliari finanziari che svolgono la funzione di gestori dei prestiti), tali dati sono inseriti nella tabella 4 della parte 1 dell'allegato II. Nella misura in cui le informazioni statistiche relative al cash-pooling nozionale siano nella disponibilità delle BCN, tali dati sono inclusi nella tabella 5 della parte 1 dell'allegato II.

(\*) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»

3. all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

**«2. Frequenza della segnalazione e scadenza**

Le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE al più tardi entro il giorno lavorativo della BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento della riserva, attraverso il sistema di scambio di dati del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Gli enti creditizi di piccole dimensioni segnalano alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per tali enti creditizi di piccole dimensioni sono utilizzate delle statistiche semplificate sull'aggregato soggetto a riserva per i tre periodi di mantenimento della riserva. Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull'aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili segnalate alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.»

4. all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riguardanti i dati relativi alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE, al più tardi entro il giorno lavorativo delle BCN che precede l'inizio del periodo di mantenimento.»

5. all'articolo 17 bis, paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando sia influenzata l'appartenenza al gruppo, le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD.»

6. all'articolo 19, il paragrafo 1, lettera a), è modificato come segue:


- a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le consistenze di fine mese e i dati relativi agli aggiustamenti dei flussi mensili nonché le informazioni mensili sulle nuove emissioni/vendite e rimborsi di quote/partecipazioni in fondi di investimento sono altresì segnalate (i) per il sottosettore dei fondi indicizzati quotati (exchange traded funds, ETF), come una posizione «di cui» della voce «fondi totali» e (ii), a partire dal periodo di riferimento dicembre 2018, in modo separato per gli FI che sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e per gli FI che non sono OICVM per ciascun sottosettore degli FI in ragione della natura dell'investimento. Per i dati relativi agli FI che sono OICVM e per quelli relativi agli FI che non sono OICVM, le BCN possono segnalare stime effettuate con la massima diligenza possibile nel primo anno di segnalazione dei dati, ossia dal periodo di riferimento del dicembre 2018 al periodo di riferimento del novembre 2019.»

- b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei limiti in cui le informazioni sono disponibili, anche sulla base delle migliori stime, le consistenze di fine trimestre e i dati trimestrali relativi agli aggiustamenti dei flussi nonché le informazioni trimestrali sulle nuove emissioni/vendite e rimborsi di quote/partecipazioni in fondi di investimento sono segnalati anche per il sottosettore dei fondi di private equity (tra cui i fondi di capitale di rischio) come una posizione «di cui» della voce «fondi totali.»

7. all'articolo 20, il paragrafo 6 è soppresso;



8. all'articolo 20, paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se le BCN compilano i dati sulle attività e sulle passività delle SV direttamente dalle SV e, se necessario, sulla base dei dati segnalati dalle IFM nazionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), e se concedono deroghe alle SV in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN effettuano una procedura di espansione al 100 % della copertura per tutte le SV quando compilano i dati trimestrali sulle attività e sulle passività delle SV segnalati alla BCE per consistenze in essere, transazioni finanziarie e cancellazioni totali/parziali.»;

9. l'articolo 24 è soppresso;

10. l'articolo 25 è soppresso;

11. gli Allegati II, III e IV e il Glossario sono modificati conformemente all'allegato al presente Indirizzo;

12. gli allegati V e VI sono soppressi.

#### *Articolo 2*

##### **Efficacia**

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

#### *Articolo 3*

##### **Destinatari**


Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono le destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° giugno 2018.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI



## ALLEGATO

Gli allegati II, III e VI e il Glossario dell'indirizzo BCE/2014/15 sono modificati come segue:

1. l'allegato II è modificato come segue:

a) la parte 1 è modificata come segue:

i) al terzo paragrafo, il primo periodo è sostituito dal seguente:


«Per quanto riguarda i dati di bilancio per le altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), le BCN devono segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo le tabelle da 1 a 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) e gli aggiustamenti dei flussi secondo le seguenti tabelle 1 e 2.»;

ii) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda gli obblighi relativi a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, le BCN devono segnalare alla BCE i dati secondo le tabelle 5a e 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Le BCN devono segnalare alla BCE su base mensile, ove disponibili, i dati per gli aggiustamenti dei prestiti alle famiglie disaggregati per finalità per le cartolarizzazioni e degli altri trasferimenti di prestiti che sono richiesti sul base trimestrale dalla tabella 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Inoltre, le BCN devono segnalare i dati relativi alle correzioni dei flussi in conformità alle tabelle 3a e 3b sottostanti. Voci ulteriori relative a cartolarizzazioni di crediti e altri trasferimenti di crediti, se disponibili, devono essere segnalate in conformità alla tabella 4, nella misura in cui tali dati non siano richiesti ai sensi delle tabelle 5a e 5b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).»;

iii) è aggiunto un quinto paragrafo:

«Per quanto riguarda gli obblighi concernenti meccanismi di cash pooling nozionale, nella misura in cui tali dati sono disponibili, le BCN devono segnalare alla BCE gli importi in essere e le correzioni dei flussi relativi alle posizioni lorde dei depositi e dei prestiti in cash pool nozionali che sono compresi nei requisiti di segnalazione dei dati ai sensi delle tavole da 1 a 4 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) in conformità alla tabella 5 sottostante. I depositi gestiti in cash pool nozionali devono essere segnalati come posizione «di cui» della voce «depositi overnight». I prestiti inseriti in cash pool nozionali devono essere trattati, se del caso, come «prestiti rotativi e scoperti di conto» e «prestiti con scadenza non superiore a un anno» e devono essere segnalati come posizione «di cui» della voce «prestiti». I prestiti non coperti contrattualmente da meccanismi di cash pooling, ma concessi a partecipanti in pool non devono essere inclusi nella segnalazione di cui alla tabella 5.»;




iv) la tabella 3a è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3a


**Cartolarizzazioni e altre cessioni di crediti: voci per le quali sono necessarie rettifiche dei flussi mensili (\*)**

		A. Residenti nazionali																			
VOCI DI BILANCIO	IFM	Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri settori residenti						Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)											
		Totale	Altre amministrazioni pubbliche (S.1312 +S.1313 +S.1314)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125 +S.126+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Totale	Credito al consumo	Crediti per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti									
													II/SdP (2)								
<b>1. Ammontari in essere dei crediti cartolarizzati non cancellati</b>																					
1.1 Totale																					
1.1.1 di cui cartolarizzati da una SV dell'area dell'euro																					
<b>2. Crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore (1)</b>																					
2.1 Consistenze																					



VOCI DI BILANCIO	B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali										C. Resto del mondo		
	IFM	Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri settori residenti						Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)			
		Totale	Altre amministrazioni pubbliche (S.1312 +S.1313 +S.1314)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie (S.125 +S.126+S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Totale	Credito al consumo		Crediti per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti
<b>1. Ammontari in essere dei crediti cartolarizzati non cancellati</b>													
1.1 Totale													
1.1.1 di cui cartolarizzati da una SV dell'area dell'euro													
<b>2. Crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore (1)</b>													
2.1 Consistenze									†	†	†	†	

(\*) Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/ svalutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre le rettifiche da riclassificazione si applicano a tutto.  
 † Le BCN devono segnalare alla BCE, ove disponibili, le rettifiche concernenti agli obblighi di cui alla tabella 5 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) per rettificare i prestiti alle famiglie per finalità.  
 (1) Le BCN possono estendere la copertura di questa voce ai crediti altrimenti trasferiti e cancellati dal bilancio della IFM per cui la IFM opera come gestore, in conformità con la prassi applicata nella tabella 5 dell'allegato I del regolamento BCE/2013/33.  
 (2) Imprese individuali e società di persone non riconosciute come enti giuridici.»




v) la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

**Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: crediti cancellati dal bilancio della IFM**

		A. Residenti nazionali										
		Istituzioni diverse dalle IFM										
		Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri settori residenti						Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)		
		Totale	Altre amministrazioni pubbliche (S.1312 +S.1313 +S.1314)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126 +S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Credito al consumo	Crediti per l'acquisto di un'abitazione	Altri crediti	II/SDP (%)
3. Crediti cancellati da IFM <sup>(1)</sup>	VOCI DI BILANCIO											
	3.1 Consistenze	M	M	M	M	M	M	M	M/Q	M/Q	M/Q	M/Q
	Finalità del credito											
	fino a un anno						Q					
	oltre 1 anno e fino a 5						Q					
	oltre 5 anni						Q					
3.2 Operazioni finanziarie escluso l'impatto dei trasferimenti di crediti		M	M	M	M	M	M	M	M/Q	M/Q	M/Q	M/Q
	Finalità del credito											
	fino a un anno						Q					
	oltre 1 anno e fino a 5						Q					
	oltre 5 anni						Q					





vi) è aggiunta la tabella 5 seguente:

«Tabella 5

**Cash pooling nozionale: ammontari in essere e rettifiche dei flussi (\*)**

VOCI DI BILANCIO	A. Residenti nazionali									
	Amministrazione pubbliche (S.13)		Altri settori residenti							Totale
	IFM	Totale	Altre amministrazioni pubbliche (S.1312 +S.1313 +S.1314)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126 +S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 +S.15)	
<b>PASSIVITÀ</b>										
<b>9.1. Depositi overnight</b>										
9.1e Euro										
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale										
9.1x <b>Valute estere</b>										
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale										
<b>ATTIVITÀ</b>										
<b>2. Prestiti</b>										
2e Euro										
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale										
2x <b>Valute estere</b>										
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale										



VOCI DI BILANCIO	B. Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali										C. Resto del mondo
	IFM	Amministrazioni pubbliche (S.13)		Altri settori residenti						Totale	
		Totale	Altre amministrazioni pubbliche (S.1312 +S.1313 +S.1314)	Fondi di investimento non FCM (S.124)	Altri intermediari finanziari + altri ausiliari finanziari + prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.125+S.126 +S.127)	Imprese di assicurazione (S.128)	Fondi pensione (S.129)	Società non finanziarie (S.11)	Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)		
<b>PASSIVITÀ</b>											
<b>9.1. Depositi overnight</b>											
9.1e <b>Euro</b>											
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale											
9.1x <b>Valute estere</b>											
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale											
<b>ATTIVITÀ</b>											
<b>2. Prestiti</b>											
2e <b>Euro</b>											
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale											
2x <b>Valute estere</b>											
di cui: Posizioni di cash pooling nozionale											

(\*) Le rettifiche rispetto alle cancellazioni/valutazioni si applicano solo per la parte 2, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano a tutto.\*



b) alla parte 3, il secondo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le BCN sono tenute a segnalare alla BCE i dati sulle consistenze in essere secondo lo schema stabilito all'allegato I del regolamento (EU) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) e le correzioni dei flussi secondo la seguente tabella 1.»;


c) la parte 4 è modificata come segue:

i) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1 (\*)

**Dati relativi alla BCE/BCN**

	Nazionali	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali	Resto del mondo	Totale
<b>PASSIVITÀ</b>				
<b>8. Banconote e monete in circolazione</b>				
di cui: banconote				
— Banconote in euro				#
— Banconote in denominazione nazionale				# <sup>(1)</sup>
di cui: monete				
— Monete denominate in euro				#
— Monete in denominazione nazionale				# <sup>(1)</sup>
<b>11. Titoli di debito emessi<sup>(2)</sup></b>				
Fino a 1 anno				
<b>13. Capitale e riserve</b>				
di cui: capitale azionario raccolto				
di cui: profitti o perdite accumulati nel periodo contabile				
di cui: rendite e spese imputate direttamente a capitale				
di cui: fondi derivanti da utili non distribuiti agli azionisti				
di cui: accantonamenti				
<b>14. Altre passività</b>				
di cui: ratei su depositi				†
di cui: partite in transito				†
di cui: partite in sospeso				†



	Nazionali	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali	Resto del mondo	Totale
di cui: strumenti finanziari derivati				†
passività verso l'Eurosistema relative all'allocazione delle banconote in euro	(3)			
<b>ATTIVITÀ</b>				
<b>7. Altre attività</b>				
di cui: ratei su prestiti				†
di cui: partite in transito				†
di cui: partite in sospeso				†
di cui: strumenti finanziari derivati				†
di cui: crediti verso l'Eurosistema relativi all'allocazione delle banconote in euro	(3)			

(\*) Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle; le correzioni da riclassificazione devono essere trasmesse solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(1) Banconote e monete denominate nelle precedenti valute nazionali che rimangono in essere dopo l'adozione dell'euro. I dati dovrebbero essere segnalati per almeno 12 mesi dopo l'allargamento.

(2) I titoli di debito emessi dalla BCN devono essere segnalati solo se il fenomeno è applicabile.

(3) Posizioni nette verso l'Eurosistema originate da (a) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e (b) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. Le posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE devono essere allocate da entrambi i lati dell'attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia deve essere segnalata una posizione netta positiva verso l'Eurosistema sul lato dell'attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.»

ii) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2 (\*)

**Dati relativi alle altre IFM**

	Nazionali	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali	Resto del mondo	Totale
<b>PASSIVITÀ</b>				
<b>9. Depositi</b>				
<b>Passività di contropartita per crediti non cancellati (1)</b>	†	†	†	
<b>11. Titoli di debito emessi (2)</b>				
Fino a 1 anno	#	#	#	
Euro	#	#	#	
Valute estere	#	#	#	
Oltre 1 anno e fino a 2 anni	#	#	#	
Euro	#	#	#	
Valute estere	#	#	#	




	Nazionali	Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali	Resto del mondo	Totale
<b>13. Capitale e riserve</b>				
di cui: capitale azionario raccolto				
di cui: profitti o perdite accumulati nel periodo contabile				
di cui: rendite e spese imputate direttamente a capitale				
di cui: fondi derivanti da utili non distribuiti agli azionisti				
di cui: accantonamenti				
<b>14. Altre passività</b>				
di cui: ratei su depositi				†
di cui: partite in transito				†
di cui: partite in sospeso				†
di cui: strumenti finanziari derivati				†
di cui: accantonamenti				
<b>ATTIVITÀ</b>				
<b>3 Titoli di debito detenuti</b>				
di cui: titoli di debito propri detenuti				
<b>4 Azioni e altre partecipazioni</b>				
di cui: azioni e altre partecipazioni proprie detenute				
<b>5. Quote/partecipazioni in fondi di investimento</b>				
di cui: quote e partecipazioni proprie in fondi comuni monetari detenute				( <sup>3</sup> )
<b>7. Altre attività</b>				
di cui: ratei su prestiti				†
di cui: partite in transito				†
di cui: partite in sospeso				†
di cui: strumenti finanziari derivati				†

(\*) Si devono trasmettere alla BCE le consistenze per tutte le celle, mentre gli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione devono essere trasmessi solo per le celle indicate con un #. Le celle contrassegnate con una croce (†) indicano voci per memoria a bassa priorità.

(<sup>1</sup>) Queste voci rappresentano la passività in contropartita per i prestiti cartolarizzati ma non cancellati dal bilancio dell'IFM secondo i principi contabili applicabili.

(<sup>2</sup>) In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, non è necessario che questa serie di informazioni sia segnalata dalle BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

(<sup>3</sup>) Detenzioni di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari propri dovrebbero essere segnalate solo se il fenomeno è applicabile.»



- d) La parte 13 è modificata come segue:
- i) la tabella 1 è soppressa;
  - ii) il paragrafo 1 è soppresso;
- e) alla parte 15 bis, al primo paragrafo, il periodo «In particolare, le BCN dovrebbero segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di EUR, 1 % degli stock).» è sostituita dalla seguente:
- «In particolare, le BCN devono segnalare serie ausiliarie con la massima diligenza possibile per importi eccedenti 50 milioni di EUR, ma solo qualora le serie ausiliarie superino l'1 % delle consistenze dell'indicatore, ossia soglia = massimo (50 milioni di EUR, 1 % degli stock).»;
- f) nella parte 16, la sezione 3 è soppressa;
  - g) nella parte 18, la tabella 3 è soppressa;
2. l'allegato III è modificato come segue:
- a) la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

**Introduzione**

La Banca centrale europea (BCE) ha degli accordi speciali per lo scambio di dati con le banche centrali nazionali (BCN) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le BCN dei Paesi candidati all'adesione e alcuni istituti nazionali di statistica (INS) dell'Unione. Gli scambi di dati utilizzano messaggi standardizzati indipendenti dalle piattaforme (SDMX [\*]), che comprendono dati (valori numerici) e/o attributi (metadati che spiegano i dati scambiati).

Ai fini dello scambio di messaggi statistici, i dati devono essere strutturati secondo precise definizioni della struttura dei dati (DSD [\*\*]), i cui concetti statistici e liste di codici ad esse allegati consentono che il loro contenuto sia descritto adeguatamente e inequivocabilmente. L'insieme delle DSD, dei concetti e delle liste di codici associati è conosciuto come «definizioni strutturali».

Le definizioni strutturali della BCE forniscono l'elenco di DSD, concetti e liste di codici associati formulati dalla BCE e utilizzati nei suoi scambi di dati statistici secondo SDMX. Le definizioni sono registrate nel registro del SEBC [\*\*\*] nonché nel sito della Commissione europea CIRCABC [\*\*\*\*] e sono accessibili ai membri del gruppo sull'Interscambio di dati elettronici (Electronic Data Interchange, EDI) e del gruppo di interesse sulle Statistiche (Statistics interest group) (compresi i membri del gruppo di lavoro sulla gestione delle informazioni statistiche (Working Group on Statistical Information Management, (WGSIM)). Una copia locale è generalmente registrata presso ciascuna BCN. In caso contrario, l'area operativa interessata delle BCN dovrebbe contattare il proprio membro del WGSIM.

La parte 2 elenca le DSD della BCE e i relativi flussi/serie di dati utilizzati dal SEBC nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie. Per maggiori dettagli sulle DSD comprese le specifiche dimensioni delle chiavi delle serie, il loro formato e le liste di codici associati, nonché gli attributi che descrivono i dati, il loro formato e livello di assegnazione, si invita a far riferimento al registro del SEBC.

(\*) Dati statistici e Metadata eXchange tramite messaggi SMX-EDI o SDMX-ML.

(\*\*) Precedentemente conosciute come famiglie di codici.

(\*\*\*) <https://sreg.escb.eu/>


(\*\*\*\*) [www.circabc.europa.eu](http://www.circabc.europa.eu);

- b) La parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

**DSD e flussi di dati/serie di dati**

1. Nei messaggi SDMX scambiati, i concetti statistici possono essere utilizzati o come dimensioni (nel comporre le «chiavi» che identificano le serie temporali) o come attributi (che forniscono informazioni sui dati). Le dimensioni e gli attributi codificati traggono i loro valori da liste di codici predefinite. Le DSD definiscono la struttura delle chiavi delle serie scambiate, in termini di concetti e liste di codici associati. Inoltre, definiscono le loro relazioni con i relativi attributi. La medesima struttura può essere utilizzata per diversi flussi di dati che sono differenziati dalle informazioni sui flussi di dati o sulla serie di dati.



2. Nel contesto delle statistiche monetarie e finanziarie, la BCE ha definito 12 DSD usate correntemente per lo scambio di statistiche con il SEBC e con altre organizzazioni internazionali. Per la maggior parte di tali DSD, viene scambiata una serie di dati con quella struttura e di conseguenza l'identificatore della DSD e il connesso identificatore della serie di dati (ISD) utilizzati nei messaggi dati SDMX coincidono. Ai fini del trattamento, della tempestività e/o della responsabilità, sono state definite due serie di dati nel contesto dello scambio che utilizzano le DSD «ECB\_BSI1», «ECB\_SSI1» e «ECB\_ICPF1» e sono identificate a livello di ISD. Le seguenti caratteristiche dei flussi di dati sono in produzione:

- voci di bilancio (BSI), identificatore della DSD e ISD «ECB\_BSI1»,
- voci di bilancio nel contesto del Libro blu (BSP), identificatore della DSD «ECB\_BSI1» e ISD «ECB\_BSP»,
- indicatori finanziari strutturali bancari (SSI), identificatore della DSD e ISD «ECB\_SSI1»,
- indicatori finanziari strutturali bancari nel contesto del Libro blu (SSP), identificatore della DSD «ECB\_BSI1» e ISD «ECB\_SSP»,
- tassi di interesse applicati dalle IFM (MIR), identificatore della DSD e ISD «ECB\_MIR1»,
- altri intermediari finanziari (OFI), identificatore della DSD e ISD «ECB\_OFI1»,
- emissioni di titoli (SEC), identificatore della DSD e ISD «ECB\_SEC1»,
- sistemi di pagamento e regolamento (PSS), identificatore della DSD e ISD «ECB\_PSS1»,
- fondi di investimento (IVS), identificatore della DSD e ISD «ECB\_IVF1»,
- società veicolo (FVC), identificatore della DSD e ISD «ECB\_FVC1»,
- dati bancari consolidati (CBD2), identificatore della DSD e ISD «ECB\_CBD2»,
- statistiche bancarie consolidate internazionali (CBS), identificatore della DSD e ISD «BIS\_CBS»,
- attività e passività delle imprese di assicurazione (ICB), identificatore della DSD «ECB\_ICPF1» e ISD «ECB\_ICB»,
- operazioni delle imprese di assicurazione (premi, indennizzi, commissioni) (ICO), identificatore della DSD e ISD «ECB\_ICO1»,
- attività e passività dei fondi pensione (PFB), identificatore della DSD «ECB\_ICPF1» e ISD «ECB\_PFB»;

c) le parti 3 e 4 sono soppresse;


3. nell'allegato IV, il secondo periodo nella sezione 2 della parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Le BCN devono soddisfare gli obblighi sulla base dei dati segnalati dalle IFM.»;

4. nel Glossario sono aggiunte le seguenti definizioni:

«**Capitale e riserve** include le seguenti sottovoci:

- a) **Capitale azionario raccolto** comprende tutti i fondi conferiti dai titolari, dal contributo iniziale a tutte le successive emissioni di forme di titolarità e rispecchia l'intero ammontare del capitale raccolto.
- b) **Profitti o perdite accumulati nel periodo contabile** consiste di tutti i profitti e le perdite del periodo contabile corrente registrati nel conto profitti e perdite non ancora portati a utile non distribuito.
- c) **Rendite e spese portate direttamente a capitale** comprende la contropartita delle rivalutazioni nette delle attività e passività registrate direttamente a capitale e non nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile.



- d) **Fondi derivanti da utili non distribuito agli azionisti** comprende riserve e altri fondi (ad esempio profitti e perdite portati a nuovo dopo la fine del periodo contabile e prima dell'assunzione di una decisione sulla distribuzione dei dividendi o sullo stanziamento a riserva) non distribuiti agli azionisti.
- e) **Accantonamenti specifici e generali** a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività. Tali accantonamenti dovrebbero comprendere tutte le rettifiche di valore per svalutazioni di crediti e perdite su prestiti non compensati dalla categoria di attività a cui si riferiscono nel bilancio statistico.

**Detenzioni di titoli propri da parte di IFM** comprendono titoli acquistati da un altro investitore all'emissione e successivamente riacquistati dall'emittente originario, nonché titoli effettivamente emessi e mantenuti dal detentore all'emissione. Tutti i tipi di detenzioni proprie dovrebbero essere raccolte, oossia:

- titoli di debito propri detenuti;
- azioni e altre partecipazioni proprie detenute;
- quote e partecipazioni in fondi comuni monetari proprie detenute.

**Patrimonio netto** è il saldo contabile di un conto patrimoniale (B.90) (SEC 2010, paragrafo 7.02). Le consistenze delle attività e delle passività registrate nel conto patrimoniale sono valutate a prezzi appropriati, che di norma sono i prezzi di mercato correnti alla data cui il conto patrimoniale si riferisce. In un sistema pensionistico a prestazioni definite, tuttavia, il livello delle prestazioni pensionistiche promesso ai dipendenti che vi partecipano è determinato da una formula previamente convenuta. Il passivo di un sistema pensionistico a prestazioni definite è pari all'attuale valore delle prestazioni promesse, e dunque in un sistema pensionistico a prestazioni definite il patrimonio netto può non essere pari a zero. In un sistema a contribuzione definita le prestazioni corrisposte dipendono dall'andamento delle attività acquisite dal sistema pensionistico. Il passivo di un sistema a contribuzione definita è pari all'attuale valore di mercato delle attività del fondo. Il patrimonio netto del fondo è sempre pari a zero.

**Cash pooling nozionale** è definito, ai fini del presente indirizzo, come un meccanismo di cash pooling messo a disposizione da un'IFM (o da più IFM) a un gruppo di soggetti (di seguito i «partecipanti in pool») in cui: (a) i partecipanti in pool mantengono ciascuno conti separati; (b) l'interesse pagato o ricevuto dall'IFM è calcolato sulla base di una posizione netta «nozionale» di tutti i conti nel pool; e (c) i partecipanti in pool possono effettuare prelievi allo scoperto garantiti da depositi di altri partecipanti in pool senza trasferimento di fondi tra conti.».

18CE1463



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/878 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 2018**

**che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti negli Stati membri. L'articolo 19 prevede, in particolare, l'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro malattie e infezioni diverse dalla rabbia che potrebbero diffondersi in seguito ai movimenti di detti animali.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 576/2013 prevede anche l'adozione di norme per la classificazione degli Stati membri, o di parti del loro territorio, conformemente al loro status zoosanitario e ai sistemi di sorveglianza e notifica riguardanti talune malattie o infezioni diverse dalla rabbia. Gli Stati membri, o le loro parti, che rispettano tali norme di classificazione possono essere inclusi in un elenco da adottare a norma dell'articolo 20 di detto regolamento.
- (3) In conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/772 <sup>(2)</sup>, che autorizza l'applicazione di misure sanitarie preventive necessarie per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani, che stabilisce le norme di classificazione degli Stati membri, o delle loro parti, in relazione a questa infezione e che fissa le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per applicare tali misure sanitarie preventive.
- (4) Le norme di classificazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/772 comprendono le condizioni che gli Stati membri devono rispettare per dimostrare l'assenza di volpi comuni selvatiche in tutto il loro territorio oppure, in caso di presenza nella totalità o in parti del loro territorio di ospiti selvatici definitivi suscettibili di ospitare il parassita *Echinococcus multilocularis*, che non è stata registrata alcun caso di infezione da *Echinococcus multilocularis* in tali animali. Gli Stati membri, o le loro parti, che rispettano le norme di classificazione e sono inclusi nell'elenco a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 576/2013 possono applicare le misure sanitarie preventive specificate nel regolamento delegato (UE) 2018/772.

<sup>(1)</sup> GUL 178 del 28.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione, del 21 novembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 (GUL 130 del 28.5.2018, pag. 1).



- (5) Il regolamento delegato (UE) 2018/772 sostituisce il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>, che contiene misure sanitarie preventive simili per la lotta contro l'infezione da *Echinococcus multilocularis* nei cani e che elenca Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito come Stati membri autorizzati ad applicare tali misure. La Finlandia, l'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno mantenuto il diritto di applicare tali misure sanitarie preventive conformemente alle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, in base a prove che dimostrano l'assenza continuativa del parassita *Echinococcus multilocularis* nelle loro popolazioni di ospiti definitivi selvatici oppure, nel caso di Malta, che dimostrano che non è presente sull'isola una popolazione di ospiti definitivi selvatici che non sono mai stati registrati casi di parassita *Echinococcus multilocularis* negli ospiti definitivi domestici.
- (6) Secondo l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la volpe comune selvatica è una specie che non è presente sul territorio di Malta. Tenendo conto di quanto sopra e delle prove di cui al considerando 5, si ritiene che tutto il territorio di Malta sia conforme alle norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772. È pertanto opportuno inserire Malta nell'elenco dei paesi che rispettano le norme di classificazione in tutto il loro territorio.
- (7) Una popolazione di ospiti definitivi salvatici suscettibili di ospitare il parassita *Echinococcus multilocularis*, e precisamente una popolazione di volpi comuni, è presente in tutto il territorio della Finlandia, dell'Irlanda e del Regno Unito. Dal 1° gennaio 2012 questi tre Stati membri hanno attuato programmi di sorveglianza specifici dell'agente patogeno nelle loro popolazioni di volpi comuni, in conformità alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, e nessun caso di infezione da *Echinococcus multilocularis* è stato registrato in tali popolazioni. Ogni caso di infezione è soggetto all'obbligo di notifica secondo le normative nazionali di questi paesi. Si ritiene pertanto che la totalità del territorio di Finlandia, Irlanda e Regno Unito sia conforme alle norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772. È pertanto opportuno inserire la Finlandia, l'Irlanda e il Regno Unito nell'elenco dei paesi che rispettano le norme di classificazione in tutto il loro territorio.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2018/772 prevede l'abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con effetto dal 1° luglio 2018. Al fine di evitare interruzioni nell'applicazione delle misure sanitarie preventive per i cani che entrano in Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal 1° luglio 2018.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'elenco degli Stati membri che rispettano in tutto il loro territorio le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 1, del presente regolamento.

#### Articolo 2

L'elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 figura nell'allegato, parte 2, del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2018.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da *Echinococcus multilocularis* (GUL 296 del 15.11.2011, pag. 6).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

PARTE 1

Elenco degli Stati membri che rispettano, nella totalità del loro territorio, le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772


Codice ISO del paese	Stato membro
MT	MALTA

PARTE 2

Elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772

Codice ISO del paese	Stato membro	Totalità/parti del territorio
FI	FINLANDIA	Tutto il territorio
GB	REGNO UNITO	Tutto il territorio
IE	IRLANDA	Tutto il territorio

18CE1464



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/879 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI  
MEMBRI**

**del 13 giugno 2018**

**relativa alla nomina di giudici della Corte di giustizia**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo a decorrere dal 7 ottobre 2018.
- (2) Il mandato dei giudici e degli avvocati generali ha una durata di sei anni.
- (3) Le candidature dei sigg. Irmantas JARUKAITIS e Peter George XUEREB sono state proposte per il posto di giudice della Corte di giustizia.
- (4) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia e del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024:

— il sig. Irmantas JARUKAITIS,

— il sig. Peter George XUEREB.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2018

*Il presidente*

D. TZANTCHEV

18CE1465



**DECISIONE (PESC) 2018/880 DEL CONSIGLIO****del 18 giugno 2018****che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.
- (3) In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2019.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2019.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. PORODZANOV

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).



## DECISIONE (UE) 2018/881 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2018

**che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 241,

visto l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 10 relativo all'applicazione degli articoli 225 e 241 TFEU,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 febbraio 2005 la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale <sup>(2)</sup> («convenzione di Aarhus») è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>. La convenzione di Aarhus contribuisce al conseguimento degli obiettivi di politica ambientale dell'Unione di cui all'articolo 191 TFUE.
- (2) L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Aarhus per quanto riguarda le proprie istituzioni e i propri organi, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (3) In linea con il carattere non conflittuale, non giudiziario e consultivo del sistema di controllo dell'osservanza di cui all'articolo 15 della convenzione di Aarhus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus («comitato»), che è competente per esaminare la conformità delle parti a tale convenzione.
- (4) Il 17 marzo 2017 l'Unione ha ricevuto le conclusioni del comitato relative al caso ACCC/C/2008/32, riguardante l'accesso alla giustizia a livello dell'Unione («conclusioni»). Al punto 123 delle conclusioni, il comitato ha dichiarato che la parte interessata non ha rispettato l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Aarhus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi. Sulla base di tali conclusioni, il comitato direttivo della convenzione di Aarhus ha preparato il progetto di decisione VI/8f relativa all'osservanza da parte dell'Unione europea degli obblighi che ad essa incombono a norma della convenzione («progetto di decisione VI/8f»).
- (5) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/1346 <sup>(5)</sup>, relativa alla posizione che l'Unione deve adottare alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus (*Meeting of the Parties — «MoP»*) in merito al progetto di decisione VI/8f. La posizione dell'Unione era di accettare il progetto di decisione VI/8f, fatta salva una serie di modifiche.
- (6) Il 14 settembre 2017, in occasione della sesta sessione della MoP tenutasi a Budva, Montenegro, la MoP ha esaminato, tra l'altro, il progetto di decisione VI/8f, ma non ha raggiunto un accordo sulle proposte presentate dall'Unione per modificarla in linea con la decisione (UE) 2017/1346. In mancanza di un accordo, la MoP ha deciso di rinviare l'esame di detto progetto di decisione alla prossima sessione ordinaria, che si terrà nel 2021.
- (7) La dichiarazione di Budva sulla democrazia ambientale per un futuro sostenibile, adottata dalla MoP sempre il 14 settembre 2017, esorta le parti e i firmatari della convenzione di Aarhus a fornire a tutti un accesso effettivo e paritario alla giustizia, in linea con le disposizioni della convenzione di Aarhus.


<sup>(1)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2017/1346 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Aarhus in relazione al caso ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 15).



- (8) Rispettivamente il 15 e 16 novembre 2017, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su un piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia e una risoluzione sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE, nelle quali, tra l'altro, invita la Commissione a presentare una nuova proposta legislativa di revisione del regolamento (CE) n. 1367/2006 al fine di tener conto della raccomandazione del comitato in relazione al caso ACCC/C/2008/32.
- (9) Alla sesta sessione della MoP, l'Unione si è detta disposta ad esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale. L'Unione dovrebbe compiere passi concreti in tale direzione, chiedendo alla Commissione di presentare uno studio sulle opzioni di cui dispone l'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato relative al caso ACCC/C/2008/32. Sembra possibile modificare il regolamento (CE) n. 1367/2006 in modo da non alterare il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, in particolare ampliando la categoria di atti dell'Unione che potrebbero formare oggetto di una richiesta di riesame interno.
- (10) L'Unione continua a sostenere pienamente gli importanti obiettivi della convenzione di Aarhus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro il 30 settembre 2019, uno studio sulle opzioni di cui dispone l'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 («studio»), al fine di esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Aarhus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale.

2. Lo studio include le implicazioni giuridiche, finanziarie e in termini di risorse umane delle diverse opzioni, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006.

#### Articolo 2

1. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro il 30 settembre 2020, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento n. 1367/2006, o a informarlo sulle altre misure necessarie per dare seguito allo studio.

2. Secondo la prassi abituale, il Consiglio invita la Commissione a far sì che la proposta sia corredata di una valutazione d'impatto.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV

18CE1467



**DECISIONE (PESC) 2018/882 DEL CONSIGLIO****del 18 giugno 2018****sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea e  
che modifica la posizione comune 2002/400/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/608 <sup>(1)</sup> che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC <sup>(2)</sup> per un ulteriore periodo di 24 mesi.
- (2) La Repubblica di Cipro dovrebbe essere considerata uno Stato membro aggiunto all'elenco di Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC.
- (3) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2018.

*Articolo 2*

La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

La presente posizione comune riguarda 13 palestinesi appartenenti al gruppo di palestinesi, riguardo ai quali il 5 maggio 2002 è stato raggiunto un memorandum d'intesa tra l'autorità palestinese e il governo di Israele per l'evacuazione pacifica della Basilica della Natività di Betlemme, e che hanno accettato di essere trasferiti temporaneamente in Stati membri dell'Unione europea ed essere accolti da questi ultimi.»;


- (2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

I 13 palestinesi di cui all'articolo 1 sono accolti in via temporanea ed esclusivamente per ragioni umanitarie dagli Stati membri seguenti: Belgio, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro e Portogallo.».

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2016/608 del Consiglio, del 18 aprile 2016, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 18).

<sup>(2)</sup> Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).



*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
R. PORODZANOV

**18CE1468**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/883 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2018

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 3942]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che dovevano appunto riflettersi in tale allegato.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata il 7 novembre 2017 <sup>(5)</sup>.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede in particolare la creazione di una zona di protezione e di sorveglianza non appena la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, mentre gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e nelle zone di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta. La recente esperienza ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti, sono efficaci nel contenere la diffusione della malattia.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GUL 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

<sup>(6)</sup> Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).




- (4) Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri interessati conformemente all'articolo 15, all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2002/60/CE, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, talune zone specifiche elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbero essere reinserite nella parte II in previsione della scadenza del periodo di tre mesi dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.
- (5) Nel maggio 2018 sono stati rilevati casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici in zone della Polonia elencate nelle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Focolai di peste suina africana sono stati inoltre rilevati anche nei suini domestici di diversi allevamenti ubicati nei voivodati della Podlachia, della Masovia e di Lublino. Tali recenti casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici e i focolai rilevati nei suini domestici in Polonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (6) Nel giugno 2018 sono stati rilevati sei focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lituania, nel comune distrettuale di Varėna, frazione (seniūnija) di Varėna, nel comune distrettuale di Jurbarkas, frazione (seniūnija) di Seredžius, nel comune distrettuale di Pakruojis, frazione (seniūnija) di Pašvitinys, nel comune distrettuale di Lazdijai, frazione (seniūnija) di Lazdijai e nel comune distrettuale di Mažeikiai, frazione (seniūnija) di Mažeikių apylinkės. Tali recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici e i casi rilevati nei cinghiali selvatici nelle stesse zone della Lituania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (7) Nell'aprile e nel maggio 2018 sono stati rilevati diversi casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici in Ungheria. In risposta a tali casi sono state adottate le decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2018/663 <sup>(1)</sup> e (UE) 2018/835 <sup>(2)</sup>. La decisione di esecuzione (UE) 2018/835, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2018/663, si applica fino al 30 giugno 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/835 stabilisce che le zone infette istituite dall'Ungheria, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, devono comprendere perlomeno le zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (8) In risposta ai recenti casi di peste suina africana in Ungheria è stata inoltre adottata anche la decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione <sup>(3)</sup>, che si applica fino al 31 luglio 2018. La decisione di esecuzione (UE) 2018/758 stabilisce che le zone infette istituite dall'Ungheria, in cui si applicano le misure di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE, devono comprendere perlomeno le zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (9) Tali casi recenti di peste suina africana in Ungheria determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone dell'Ungheria colpite dai recenti casi di peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato.
- (10) Nel marzo 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in un allevamento domestico nel distretto di Satu Mare in Romania. In risposta a tale focolaio è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione <sup>(4)</sup>. La decisione di esecuzione (UE) 2018/419 si applica fino al 30 giugno 2018 e stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Romania in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE devono comprendere perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Nel maggio 2018 è stato rilevato in Romania un caso di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Satu Mare, già colpito dal focolaio di peste suina africana nei suini domestici. L'insorgere di tale recente focolaio nei suini domestici e il caso rilevato nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Romania determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e III di tale allegato.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/663 della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 136).

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/835 della Commissione, del 4 giugno 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Ungheria (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 104).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/758 della Commissione, del 23 maggio 2018, riguardante alcune misure di protezione temporanee in relazione alla peste suina africana in Ungheria (GU L 128 del 24.5.2018, pag. 16).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/419 della Commissione, del 16 marzo 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Romania (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 38).



- (11) Nel giugno 2018 sono stati rilevati quattro focolai di peste suina africana nei suini domestici e tre casi di peste suina africana nei cinghiali selvatici nel distretto di Tulcea in Romania. L'insorgere di tali recenti focolai nei suini domestici e dei casi rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Romania determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I, II e III di tale allegato.
- (12) Nel giugno 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana nei suini domestici in un'azienda agricola nel comune (novads) di Jelgavas, frazione (pagasts) di Jaunsvirlaukas, in Lettonia. Tale recente focolaio di peste suina africana nei suini domestici e i casi rilevati nei cinghiali selvatici nella stessa zona della Lettonia determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Lettonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato.
- (13) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto allegato.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

## PARTE I

**1. Repubblica ceca**

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vlárí,
  - Brumov,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vlárí,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičina,
  - Ludkovice,
  - Luhačovice,
  - Machová,
  - Mirošov u Valašských Klobouk,
  - Mysločovice,
  - Napajedla,
  - Návojná,



- Nedašov,
- Nedašova Lhota,
- Nevšová,
- Otrokovice,
- Petrůvka u Slavičína,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičína,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolina,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámú valamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Saldus novada Ezeres, Kursišu, Pampāļu, un Zaņas pagasts,
- Skrundas novada, Nīkrāces un Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Papilės seniūnija,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė.



## 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,
- powiat gołdapski,
- powiat węgorzewski,
- gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
- gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
- gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim,
- gminy Bisztynek i Sępopol w powiecie bartoszyckim,
- gminy Barciany, Korsze i Srokowo w powiecie kętrzyńskim,
- gminy Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i Kiwity w powiecie lidzbarskim,
- część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,
- gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko w powiecie elbląskim,
- powiat miejski Elbląg.

w województwie podlaskim:


- gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Rudka i Wyszki, w powiecie bielskim,
- gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
- gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
- gmina Poświętne w powiecie białostockim,
- gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
- gminy Wizajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
- gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
- gmina Kotuń w powiecie siedleckim,
- gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
- powiat miejski Ostrołęka,
- powiat ostrowski,
- gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
- gmina Krasne w powiecie przasnyskim,
- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,



- gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
  - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
  - gminy Gzy, Obryte, Winnica, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszaków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Thuszcz w powiecie wołomińskim,
  - gminy Dobry, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Cegłów, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Siennica i Stanisławów w powiecie mińskim,
  - gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga i Zelechów w powiecie garwolińskim,
  - powiat kozienicki,
  - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
  - powiat żyrardowski,
  - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
  - gminy Białobrzegi, Promna, Stromiec i Wyśmierzyce w powiecie białobrzesckim,
  - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
  - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
- w województwie lubelskim:
- gmina Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
  - gminy Łęczna, Milejów, Spiczyn, część gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 841 do miejscowości Wólka Cycowska, a następnie od miejscowości Wólka Cycowska przez drogę 82 do zachodniej granicy gminy i część gminy Puchaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,
  - gminy Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, część gminy Białopole położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie południową granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  - gminy Grabowiec, Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
  - gminy Horodło, Trzeszczany, Werbkowice, Mircze i gmina Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
  - gminy Abramów, Kamionka, Lubartów z miastem Lubartów, Serniki, Ostrów Lubelski w powiecie lubartowskim,
  - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca, w powiecie ryckim,
  - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
  - powiat świdnicki,
  - gminy Fajslawice, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Gorzków, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana w powiecie krasnostawskim,
  - gmina Tyszowce w powiecie tomaszowskim,
  - powiat miejski Lublin.




**7. Romania**


Le seguenti zone della Romania:

**Satu Mare county:**


- Commune Apa with following localities:
  - Locality Apa
  - Locality Lunca Apei
  - Locality Someșeni
- Commune Batarci with following localities:
  - Locality Batarci
  - Locality Comlausa
  - Locality Sirlău
  - Locality Tămășeni
- Commune Bixad with following localities:
  - Locality Bixad
  - Locality Boinești
  - Locality Trip
- Commune Călinești-Oaș with following localities:
  - Locality Călinești-Oaș
  - Locality Coca
  - Locality Lechința
  - Locality Pășunea Mare
- Commune Carmazana
- Commune Certeze with following localities:
  - Locality Certeze
  - Locality Huța Certeze
  - Locality Moișeni
- Commune Culciu with following localities:
  - Locality Culciu Mare
  - Locality Apateu
  - Locality Cărășeu
  - Locality Corod
  - Locality Culciu Mic
  - Locality Lipău
- Commune Doba with following localities:
  - Locality Doba
  - Locality Boghiș
  - Locality Dacia
  - Locality Paulian
  - Locality Traian
- Commune Gherța Mică



- Commune Halmeu with following localities:
  - Locality Babești
  - Locality Dobolț
  - Locality Halmeu Vii
- Commune Livada with following localities:
  - Locality Livada
  - Locality Adrian
  - Locality Dumbrava
  - Locality Livada Mică
- Commune Medieșu Aurit with following localities:
  - Locality Potău
  - Locality Românești
  - Locality Medieșu Aurit
  - Locality Babășești
  - Locality Iojib
  - Locality Medieș Rături
  - Locality Medieș Vii
- Satmarel locality from Satu Mare Municipality
- Commune Odoreu with following localities:
  - Locality Odoreu
  - Locality Berindan
  - Locality Cucu
- Commune Arduș with following localities:
  - Locality Arduș
  - Locality Arduș-Vii
  - Locality Baba Novac
  - Locality Gerăușa
  - Locality Mădăraș
  - Locality Sărătura
- Commune Negrești-Oaș with following localities:
  - Locality Negrești-Oaș
  - Locality Luna
  - Locality Tur
- Commune Orașu Nou with following localities:
  - Locality Orașu Nou
  - Locality Orașu Nou-Vii
  - Locality Prilog
  - Locality Prilog Vii
  - Locality Racșa
  - Locality Racșa Vii
  - Locality Remetea Oașului




- Commune Păulești with following localities:
  - Locality Păulești
  - Locality Amati
  - Locality Ambud
  - Locality Hrip
  - Locality Petin
  - Locality Rușeni
- Commune Târna Mare with following localities:
  - Locality Târna Mare
  - Locality Bocicău
  - Locality Valea Seacă
  - Locality Văgaș
- Commune Tarsolt with following localities:
  - Locality Tarsolt
  - Locality Aliceni
- Commune Terebești with following localities:
  - Locality Terebești
  - Locality Aliza
  - Locality Gelu
  - Locality Pișcari
- Commune Turț with following localities:
  - Locality Turț
  - Locality Gherța Mare
  - Locality Turț Băi
- Commune Turulung with following localities:
  - Locality Turulung Vii
- Commune Vama
- Commune Vetîș with following localities:
  - Locality Vetîș
  - Locality Decebal
  - Locality Oar
- Commune Viile Satu Mare with following localities:
  - Locality Viile Satu Mare
  - Locality Cionchești
  - Locality Medîșa
  - Locality Tătărești
  - Locality Țireac
- Commune Pișcolt with following localities:
  - Locality Pișcolt
  - Locality Resighea
  - Locality Scărișoara Nouă



- Commune Sanislău with following localities:
  - Locality Sanislău
  - Locality Marna Nouă
- Commune Ciumești with following localities:
  - Locality Ciumești
  - Locality Berea
  - Locality Viișoara
  - Locality Horea
- Commune Foieni with following localities:
  - Locality Foieni
- Commune Urziceni with following localities:
  - Locality Urziceni
  - Locality Urziceni de Pădure
- Commune Cămin with following localities:
  - Locality Cămin
- Commune Căpleni with following localities:
  - Locality Căpleni
- Commune Berveni with following localities:
  - Locality Berveni
  - Locality Lucăceni
- Commune Moftin with following localities:
  - Locality Domănești

**Tulcea county:**

- Commune Baia with following localities:
  - Locality Baia
  - Locality Camena
  - Locality Caugagia
  - Locality Ceamurlia de Sus
  - Locality Panduru
- Commune Beidaud with following localities:
  - Locality Beidaud
  - Locality Neatârnavre
  - Locality Sarighiol de Deal
- Commune Ceamurlia de Jos with following localities:
  - Locality Ceamurlia de Jos
  - Locality Lunca
- Commune Ciucurova with following localities:
  - Locality Ciucurova
  - Locality Atmagea
  - Locality Fântâna Mare



- Commune Frecăței with following localities:
  - Locality Frecăței
  - Locality Cataloi
  - Locality Poșta
  - Locality Telita
- Commune Horia with following localities:
  - Locality Horia
  - Locality Cloșca
  - Locality Florești
- Commune Izvoarele with following localities:
  - Locality Izvoarele
  - Locality Alba
  - Locality Iulia
  - Locality Valea Teilor
- Commune Mihai Bravu with following localities:
  - Locality Mihai Bravu
  - Locality Satu Nou
  - Locality Turda
- Commune Mihail Kogălniceanu with following localities:
  - Locality Mihail Kogălniceanu
  - Locality Lăstuni
  - Locality Rândunica
- Commune Nalbant with following localities:
  - Locality Nalbant
  - Locality Nicolae Bălcescu
  - Locality Trestenic
- Commune Niculițel with Niculițel locality
- Commune Babadag with Babadag locality
- Commune Isaccea with following localities:
  - Locality Isaccea
  - Locality Tichilești
  - Locality Revărsarea
- Commune Slava Cercheza with following localities:
  - Locality Slava Cercheza
  - Locality Slava Rusă
- Commune Stejaru with following localities:
  - Locality Stejaru
  - Locality Mina Altan Tepe
  - Locality Vasile Alecsandri
- Commune Jurilovca with following localities:
  - Locality Jurilovca
  - Locality Visina
  - Locality Salcioara




## PARTE II

## 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,
  - Březová u Zlína,
  - Březůvky,
  - Dešná u Zlína,
  - Dolní Ves,
  - Doubravy,
  - Držková,
  - Fryšták,
  - Horní Lhota u Luhačovic,
  - Horní Ves u Fryštáku,
  - Hostišová,
  - Hrobice na Moravě,
  - Hvozdná,
  - Chrastěšov,
  - Jaroslavice u Zlína,
  - Jasenná na Moravě,
  - Karlovice u Zlína,
  - Kašava,
  - Klečůvka,
  - Kostelec u Zlína,
  - Kudlov,
  - Kvítkovice u Otrokovic,
  - Lhota u Zlína,
  - Lhotka u Zlína,
  - Lhotsko,
  - Lípa nad Dřevnicí,
  - Loučka I,
  - Loučka II,
  - Louky nad Dřevnicí,
  - Lukov u Zlína,
  - Lukoveček,
  - Lutonina,
  - Lužkovice,
  - Malenovice u Zlína,
  - Mladcová,



- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,
- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Úblo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

## 2. Estonia


Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:


- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.




#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojās novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novads,
- Babītes novads,
- Baldones novads,
- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novads,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novads,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatonas, Elejas, Sesavas, Platonas un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,



- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Kurmāles, Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kabiles, Snēpeles un Vārmes pagasts, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada, Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,



- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu, Šķēdes, Novadnieku, Saldus, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zvārdes un Zirņu pagasts un Saldus pilsēta,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.


#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškoji, Kruopių, Naujosios Akmenės miesto ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Butrimonių, Krokialaukio, Miroslovo, Nemunaičio, Pivašiūnų, Puntos ir Šimno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,



- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gaižaičių, Joniškio, Rudiškių, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Jurbarko miesto, Jurbarkų, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kėdainių rajono,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, ir Rozalimo seniūnija,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos ir Kalnųjų seniūnijos dalisį pietus nuo kelio Nr. A1,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.



## 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat olecki,
- gmina Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie, Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,
- gminy Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim.

w województwie podlaskim:

- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gmina Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczole położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzyny i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
- gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- powiat sokólski,
- powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

- gmina Przesmyki, Domanice, Skórzec, Siedlce, Suchożebry, Mokobody, Mordy, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn w powiecie siedleckim,
- gmina Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,



- gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
- gmina Joniec w powiecie płońskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gminy Latowicz i Sulejówek w powiecie mińskim,
- gmina Borowie w powiecie garwolińskim,
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat otwocki,
- powiecie piaseczyńskim,
- powiat pruszkowski,
- gmina Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki z miastem Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- powiat miejski Siedlce,
- powiat miejski Warszawa.

w województwie lubelskim:


- powiat radzyński,
- gminy Krzywda, wiejska Łuków z miastem Łuków, Stanin, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wojcieszków, Wola Mysłowska i Trzebieszów w powiecie łukowskim,
- gminy Hanna, Wyrzyki, i część gminy Urszulin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- gminy Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Łomazy, Kodeń, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski i część gminy Wisznice położona na północ od drogi nr 63 w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy Siemień, Sosnowica, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na zachód od drogi nr 819 biegnącej do skrzyżowania z drogą nr 813 i na zachód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek, Uścimów i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
- część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Puchaczów i Dratów, a następnie przez drogę nr 820 do północnej granicy gminy, część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 82 i część gminy Puchaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 82 do miejscowości Stara Wieś, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Stara Wieś, Puchaczów i Dratów w powiecie łęczyńskim,
- gmina Uchanie w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź i część gminy Białopole położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 w powiecie chełmskim.

## 7. Romania


Le seguenti zone della Romania:

### Tulcea county

- Commune Bestepe with following localities:
- Locality Bâltenii de Jos



- Locality Băltenii de Sus
- Locality Bestepe
- Commune Bestepe with following localities:
- Locality C.A.Rosetti
- Locality Cardon
- Locality Letea
- Locality Periprava
- Locality Sfistofca
- Commune Chilia Veche with following localities:
- Locality Chilia Veche
- Locality Calita
- Locality Ostrovu Tataru
- Locality Tatanir
- Commune Crisan with following localities:
- Locality Crisan
- Locality Caraorman
- Locality Mila 23
- Commune Mahmudia with Mahmudia locality
- Commune Maliuc with following localities:
- Locality Maliuc
- Locality Ilganii de Sus
- Locality Gorgova
- Locality Partizani
- Locality Vulturu
- Commune Murighiol with following localities:
- Locality Murighiol
- Locality Colina
- Locality Dunavatu de Jos
- Locality Dunavatu de Sus
- Locality Plopu
- Locality Sarinasuf
- Locality Uzlina
- Commune Nufaru with following localities:
- Locality Nufaru
- Locality Ilagnii de Jos
- Locality Malcoci
- Locality Victoria
- Commune Sulina with Sulina localities
- Commune Sarichioi with following localities:
- Locality Sarichioi
- Locality Enisala



- Locality Sabangia
- Locality Visterna
- Locality Zebil
- Commune Sfantu Gheorghe with Sfantu Gheorghe locality
- Commune Sarichioi with following localities:
- Locality Valea Nucarilor
- Locality Agighiol
- Locality Iazurile

## PARTE III

**1. Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasts,
- Ozolnieku novada Salgales pagasts.

**2. Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:


- Akmenės rajono savivaldybė: Akmenės ir Ventos seniūnijos,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alovės, Daugų ir Raitininkų seniūnijos,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė: Gataučių, Kepalių, Kriukų ir Saugėlaukio seniūnijos,
- Kauno rajono savivaldybė: Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio ir Žeimelio seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Varėnos rajono savivaldybė.

**3. Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie podlaskim:

- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gmina Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim
- gminy Mielnik, Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim.



w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim
- gminy Korczew i Paprotnia w powiecie siedleckim.

w województwie lubelskim:

- gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
- gminy Hańsk, Wola Uhruska, część gminy Urszulin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy Stary Brus położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 82, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od granicy miasta Włodawa w powiecie włodawskim,
- część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 82 i na północ od drogi nr 841 w powiecie łużyńskim,
- gminy Jabłoń, Podedwórze, część gminy Dębowa Kłoda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819, część gminy Parczew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 813 i na wschód od drogi nr 813 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- część gminy Wisznice położona na południe od drogi nr 63 w powiecie bialskim,
- gminy Jeziorzany, Michów, Kock i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
- gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,
- gmina Baranów w powiecie puławskim,
- gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim,
- gminy Janów Podlaski i Leśna Podlaska, w powiecie bialskim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

##### Satu Mare county

- Commune Agriș with following localities:
  - Locality Agriș
  - Locality Ciuperceni
- Commune Botiz
- Commune Dorolț with following localities:
  - Locality Atea
  - Locality Dara
  - Locality Petea
  - Locality Dorolț
- Commune Halmeu with following localities:
  - Locality Halmeu
  - Locality Cidreag



- Locality Mesteacăn
- Locality Porumbesti
- Commune Lazuri with following localities:
  - Locality Lazuri
  - Locality Bercu
  - Locality Nisipeni
  - Locality Noroieni
  - Locality Peleş
  - Locality Pelişor
- Commune Micula with following localities:
  - Locality Micula
  - Locality Bercu Nou
  - Locality Micula Nouă
- Satu Mare Municipality
- Commune Turulung with following localities:
  - Locality Turulung
  - Locality Drăguşeni

Tulcea county

Tulcea Municipality with following localities:

- Locality Tulcea
- Locality Tudor Vladimirescu
- Commune Ceatalchioi with following localities:
  - Locality Ceatalchioi
  - Locality Patlageanca
  - Locality Plauru
  - Locality Salceni
- Commune Pardina with Pardina locality
- Commune Somova with following localities:
  - Locality Somova
  - Locality Mineri
  - Locality Parches


#### PARTE IV

#### **Italia**

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

**18CE1469**



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/705 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 I del 14 maggio 2018)

Pagina 2, allegato, colonna «Informazioni identificative», voci 162 e 163, sono soppressi i destinatari.

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 55 del 16 luglio 2018)

**18CE1470**

**Rettifica della decisione (PESC) 2018/706 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118 I del 14 maggio 2018)

Pagina 4, allegato, colonna «Informazioni identificative», voci 162 e 163, sono soppressi i destinatari.

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª serie speciale Unione europea - n. 55 del 16 luglio 2018)

**18CE1471**

---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-066) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 8 2 3 \*

€ 10,00

